

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MORETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE n° 28
(ex quinto comma art. 17 L.R. n.56/77 e succ.ve mod. ed int.ni)

Adottato con Delib. C.C. n. 14 del 26 aprile 2023.....

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO A1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN VARIANTE

Moretta, giugno 2023

IL SINDACO
Geom. Giovanni GATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Mariagrazia MANFREDI

IL PROGETTISTA
Arch. Giorgio ROSSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Franco FUSERO



INDICE

1 PREMESSA

- 1.1 Scopo della variante
- 1.2 Al dettaglio - accoglimento o respingimento delle richieste presentate
- 1.3 Iter procedurale

2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE ALLA VARIANTE

- *Le aree interessate alla variante ricadono rispettivamente nelle Zone...*
- *Le aree interessate alla variante ricadono nelle seguenti perimetrazioni della "classificazione di pericolosità geomorfologica" del territorio...*

- 2.1 Vincoli presenti sulle aree oggetto di variante
- 2.2 P.T.R. Piano Territoriale Regionale
- 2.3 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale
- 2.4 P.T.A. Piano di Tutela delle Acque.
- 2.5 P.R.Q.A. Piano Regionale Qualità Aria.
- 2.6 Rete Natura.
- 2.7 P.T.P. Piano Territoriale Provinciale.
- 2.8 P.Z.A. Piano Zonizzazione Acustica.
- 2.9 Pericolosità geomorfologica.
- 2.10 Accessibilità ed urbanizzazioni.
- 2.11 Eventuale presenza di industrie a rischio.

3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

- 3.1 P.T.R. Piano Territoriale Regionale
- 3.2 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale
 - 3.2.1 Componenti Naturalistico-Ambientali
 - 3.2.2 componenti storico-culturali - viabilità storica e patrimonio ferroviario (Art.22)
 - 3.2.3 componenti percettivo-identitarie
 - 3.2.4 componenti morfologico-insediative
 - 3.2.5 aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
- 3.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- 3.4 Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)
- 3.5 Rete Natura 2000 (Z.P.S., S.I.C. e Z.S.C.)
- 3.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTP).
- 3.7 Piano di Zonizzazione Acustica (PZA).
- 3.8 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
 - 3.8.1 caratteristiche del P.R.G. vigente
 - 3.8.2 DAL RAPPORTO AMBIENTALE CON SINTESI NON TECNICA DEL PRGC

4 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE

- 4.1 *atmosfera e qualità dell'aria.*
 - 4.1.1 dati termometrici
 - 4.1.2 dati pluviometrici
 - 4.1.3 qualità dell'aria
- 4.2 *acque superficiali e sotterranee*
- 4.3 *suolo e sottosuolo*
- 4.4 *Flora, fauna, ecosistemi*
- 4.5 *paesaggio ed intervisibilità.*
- 4.6 *rumore*
- 4.7 *aspetti socio-economici*

5 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI DETERMINATI DALLA ATTUAZIONE DELLA VARIANTE.

6 EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

7. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.

7.1 Inquadramento degli interventi.

7.2 Modifiche apportate alla cartografia di Piano - confronto cartografico.

7.3 Modifiche normative

8 SINTESI E CONCLUSIONE RIASSUNTIVA.

9 VERIFICA DEI REQUISITI DI VARIANTE PARZIALE con:

- tabella di "sintesi delle utilizzazioni" previste dal PRGC;
- tabelle riassuntive;

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648 - L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Moretta (CN). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente - Approvazione.
- Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica:
 - "Provvedimento Finale" emesso dal Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale di Moretta in data 09/03/2023.
 - "A" – "Relazione tecnica di valutazione previsionale di compatibilità acustica"
Dott. Antonio Brone
 - "B" – "Relazione Geologico – Tecnica" – *Dott. Marco Novo.*
- Progetto "preliminare":
 - delib. C.C. N°14 del 26/04/2023, di adozione del "progetto preliminare";
 - nota prot. n. 3501 in data 04/05/2023, con cui la delibera di adozione del "progetto preliminare" con i relativi elaborati è stata inviata al Presidente della Amministrazione Provinciale per il parere di compatibilità previsto dalla L.R. 29 luglio 1997 n°41;
 - parere di compatibilità della "variante" espresso dalla "Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio con determina dirigenziale prot. 34008/2023 del 30/05/2023, protocollata presso il Comune di Moretta al n° 4220 in data 31/05/2023;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Moretta, dal 04/05/2023 al 19/05/2023, dell'adozione del "progetto preliminare".

1 PREMESSA ED ESAME DELLE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.

Il vigente P.R.G.C. fu approvato come Variante Generale con Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648 (v. allegato).

1.1 Scopo della variante.

L'obiettivo della presente Variante è quello di dare una risposta alle seguenti richieste:

- richiesta formulata in data 12/10/2022 prot. n. 0007865 del 13/10/2022, dalla ditta INALPI, divenuta proprietaria di una porzione del tracciato ferroviario dismesso tra il Km 1+200 ed il Km 1+700 della Linea Moretta – Saluzzo dalla Rete Ferroviaria Italiana spa, con atto in data 12 luglio 2022. Area censita al C.T. del Comune di Moretta (CN):
 - o Fg. 23 mapp. 67 – prato irriguo di mq. 310
 - o Fg. 23 mapp. 295 – ferrovia sede propria di mq. 1077
 - o Fg. 23 mapp. 297 – ferrovia sede propria di mq. 2252
 - o Fg. 23 mapp. 299 – ferrovia sede propria di mq. 2514per complessivi mq. 6.153, volta ad inserirne mq. **4.618** nella Zona In12.

- richiesta formulata in data 12/10/2022 prot. n. 0007866 del 13/10/2022, dalla ditta INALPI, proprietaria di terreni oggi individuati nella perimetrazione della Zona Ir5 derivata a suo tempo dalla fusione di più zone urbanistiche:
 - o Ir3 derivata dalla fusione di In1 con Ic1 (variante 15 approvata con delib. C.C. n.6 del 06/02/2008)
 - o Ir4 derivata dalla fusione di In3 con Ic1 (variante 22 approvata con delib. C.C. n.29 del 07/06/2017)
 - o Ir5 derivata dalla fusione di Ir3 con Ir4 (variante 24 approvata con delib. C.C. n.30 del 27/07/2020),volta ad unificare a 5 m. le varie fasce di rispetto che attualmente, in conseguenza degli accorpamenti sopra richiamati, sono oggi di metri 5,00, 6,00, 8,00, 10,00.

- richiesta, prot. n. 0009792 del 21/12/2022, formulata dal “Pastificio Rana S.p.A.”, insediato nelle zone Ir1 e Ir2, che avendo acquistato una porzione del tracciato Ferroviario dismesso della linea Moretta-Saluzzo dalla Rete Ferroviaria S.p.A. e ubicata all'interno dello stabilimento sito in Via Locatelli n.6, chiede che questa porzione, censita a C.T. del Comune di Moretta (CN):
 - o Fg.19 mappale n. 79 – seminativo di mq. 175
 - o Fg.19 mappale n. 589 – ferrovia sp di mq. 2184
 - o Fg.19 mappale n. 591 – ferrovia sp di mq. 35
 - o Fg.19 mappale n. 592 – ferrovia sp di mq. 2643
 - o Fg.19 mappale n. 595 – ferrovia sp di mq. 1382per complessivi mq. **6.419** sia inclusa nella zona Ir1

- richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta “La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C. - 12037 - Saluzzo”, già proprietaria di sedimi a destinazione artigianale/industriale attualmente inseriti in Zona In11 ed individuati a C.T. del Comune di Moretta (CN) - Fg. 24 mappali n. 129, 125, 122, 120, 2, per un totale di mq. **4.162**, di trasferirli dalla Zona In11 alla Zona In10;

- richiesta della stessa Ditta che avendo definito in via preliminare l'acquisto di **740** mq. di terreno siti nell'attigua zona In11 da terzi (Sig.re Calleri), in aderenza allo stabilimento ALIMENTA S.r.l. per eseguire un rilevante ampliamento aziendale, chiede di:
 - o inserirli in Zona In10;
 - o riacquisire, compensandoli con sedimi identici nella stessa Zona (In10), parte di quelli già a suo tempo dismessi al Comune di Moretta per “attrezzature pubbliche al

- servizio degli insediamenti produttivi" (mapp. 128, porzione del mapp. 124 e minima porzione del mapp. 121);
 - o che questa porzione da riacquisire dal Comune ottenga la capacità edificatoria della zona In10;
 - o di modificare la fascia di rispetto stradale individuata nel PRGC vigente per la nuova viabilità da realizzarsi, venga ridotta a 6 m anziché gli attuali 10 m;
 - o che sia concessa, previo parere favorevole della Provincia, la possibilità di realizzare un accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663;
 - o di ridurre la fascia di rispetto verso la strada Prov.le 663 da 30 a m. 10;
- richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C." per quanto concerne:
 - o la richiesta di modificare l'indice di superficie coperta Sc al 60% della superficie fondiaria Sf;
 - o e che il 50% delle superfici da dismettere per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi, possa essere monetizzato;
- richiesta formulata dalla Sig.ra Calleri Nicoletta, prot. n. 0009610 del 15/12/2022, comproprietaria con la madre Vignolo Giuseppina di sedime e fabbricati a destinazione artigianale/industriale attualmente inseriti in zona In11 e distinti a Catasto ai mappali n. 169 del Fg. 24 del Comune di Moretta, che in relazione alla manifestazione di interesse all'acquisto di parte degli stessi manifestata dalla ditta ALIMENTA S.r.l. (*v. analogha richiesta della Ditta "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C."*) già insediata su terreni attigui inseriti in zona In10, chiede che questi terreni siano trasferiti dalla zona In11 alla zona In10;
- indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05), nella fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell'invio in Regione del "progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone", di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01", individuando i vincoli ove necessario.

Tutto quanto sopra usufruendo della cartografia, aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale di Moretta alla data di oggi.

1.2 Al dettaglio - accoglimento o respingimento delle richieste presentate.

- a) Richiesta formulata dalla Società IN.AL.PI. spa insediata nella "zona produttiva" In12, con la quale si chiede di incorporare nella zona stessa (In12) i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. **4.618 mq.**
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- b) Richiesta della Società IN.AL.PI. spa di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5" che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della "zona", la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato.

L'accoglimento parziale di questa richiesta già contenuto nel "progetto preliminare" unificando la fascia di rispetto stradale della Zona Ir5 a 5m. su Via Agnelli e lungo l'ex ferrovia e a 6m. lungo Via Manta con la conservazione invariata di quelle vigenti sul fronte prospiciente la SP 663, è confermato nel presente "progetto definitivo".

- c) Richiesta formulata dal Pastificio RANA S.p.A., insediato nella "zona produttiva" Ir1, con la quale si chiede di incorporare nella zona stessa i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. **6.419 mq.**

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d) Richiesta della Società "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C." volta ad includere nella "zona In10", ove è già presente l'attività dell'azienda ALIMENTA S.r.l. per ottenere che:

- d1) i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua "zona In11" e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129, per una superficie complessiva di circa **mq 4.162** e quelli (sempre in In11) in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di circa **mq. 740**, vengano trasferiti nell'attigua zona In10, dove già si trovano le altre loro proprietà occupate dalla ditta ALIMENTA.

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d2) sia possibile riacquistare i terreni, già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per "*attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi*", compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in In10.

Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi "respinta" nel presente "progetto definitivo", a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia, rinviando la definizione di questa eventuale compensazione al momento della stipula della convenzione per il "permesso di costruire convenzionato".

- d3) che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta, inclusa nella zona In10, ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona.

Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi "respinta", nel presente "progetto definitivo" a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia, rinviandola al momento della stipula della convenzione per il "permesso di costruire convenzionato".

- d4) di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la "nuova" viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali, a 6 m..

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d5) che sia consentito loro l'accesso diretto alla zona In10 dalla "strada provinciale 663" per il quale hanno già recepito il parere del tecnico della Provincia.

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale, nel presente "progetto definitivo".

- d6) che la fascia di rispetto stradale dalla “strada provinciale 663”, che ricade nella “perimetrazione del centro abitato”, sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m..
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d7) sempre richiesta della Società “La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C.” con cui si chiede di aumentare l'indice di “superficie coperta” (Sc) della zona In10 portandolo al 60% della Sf.
Il respingimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d8) di poter monetizzare il 50% delle superfici per “attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi” che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento).
Il respingimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- e) la richiesta presentata dalle Sig.re Calleri Nicoletta e Giuseppina è volta ad includere nella zona In10 parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona In11, che intendono vendere alla ditta ALIMENTA S.r.l. e si riferisce ai terreni in fase di acquisto dalla società La Zattera sopra richiamati.
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- f) l'indicazione formulata dalla Regione Piemonte a seguito dell'invio in Regione del “*progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone*”, recita: “*Preso atto che l'attuazione degli interventi richiede l'attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01*”.
Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi “respinta”, nel presente "progetto definitivo" a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia.

Tutte queste richieste non richiedono trasformazioni di terreni agricoli ne' incidono su aree in alcun modo vincolate trattandosi di “ex sedimi ferroviari” e/o di scambi fra zone “In” ad uguale destinazione.

Con l'occasione della presente variante l'Ufficio Tecnico Comunale aggiorna la cartografia riportando gli interventi edilizi recenti

1.3 Iter procedurale.

Risultati dell'iter della procedura di esclusione dal procedimento di VAS.

Ai fini VAS si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, come modificato dalla LR 3/2013.

Vista la “verifica preventiva”:

- la Provincia di Cuneo, viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità, dell'Uff. Protezione Civile, dall'Uff. Controllo Emissioni ed Energia, dall'Uff. Acque e dall'Uff. Pianificazione Territoriale, con nota protocollata presso il Comune di Moretta al N. prot. 0001869 in data 06/03/2023 Tit. 06. Cl. 01 Sc. ha espresso parere di "non assoggettamento alla procedura di V.A.S." fornendo osservazioni e suggerimenti di cui si è tenuto conto nella stesura del "progetto preliminare";
- l'ARPA Piemonte, con nota protocollata presso il Comune di Moretta al n° 0001957 in data 09/03/2023 Tit. 06. Cl. 01 ha espresso il proprio parere di "non assoggettamento alla procedura di V.A.S." fornendo osservazioni e suggerimenti di cui si è tenuto conto nella stesura del "progetto preliminare";
- l'ASL-CN1, con nota protocollata presso il Comune di Moretta al N. prot. 0001832 in data 06/03/2023 Tit. 06 Cl. 01 ha espresso il proprio parere di "non assoggettamento alla procedura di V.A.S.".
- Il Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO non è pervenuto.

A conclusione di questo procedimento il Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale del Comune di Moretta ha emesso il proprio "Provvedimento Finale" in data 09/03/2023.

Questa "verifica preventiva" ha pertanto permesso di chiarire l'assoluta compatibilità della Variante e quindi accertare l'esclusione dall'obbligo della "valutazione ambientale".

A seguito dei contributi pervenuti si è quindi proceduto nella redazione e successiva adozione del "progetto preliminare":

- il progetto preliminare è stato adottato in data 26/04/2023 con Delib. C.C. n°14;
- dopo l'adozione, il "progetto preliminare" è stato pubblicato, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i., dal 04/05/2023 al 19/05/2023;
- in data 04/05/2023 con nota prot. n. 3501, la delibera di adozione del "progetto preliminare" con i relativi elaborati è stata inviata al Presidente della Amministrazione Provinciale per il parere di compatibilità previsto dalla L.R. 29 luglio 1997 n°41;
- in data 10/05/2023 la "Provincia Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale" con nota protocollo n° 28949/2023 comunicava l'avvio del procedimento con decorrenza dal giorno 10/05/2022.
- pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Moretta, dal 04/05/2023 al 19/05/2023, dell'adozione del "progetto preliminare".
- entro il giorno 03/06/2023, termine per la presentazione delle osservazioni al progetto di variante pubblicato, sono pervenute le osservazioni della "Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio" con determina dirigenziale prot. 34008/2023 del 30/05/2023, protocollata presso il Comune di Moretta al n° 4220 in data 31/05/2023;

Progetto definitivo.

Tutto ciò premesso si è proceduto alla predisposizione del "progetto definitivo" prendendo atto delle osservazioni pervenute come qui di seguito illustrato.

Le osservazioni sono le seguenti.

Provincia di Cuneo - Il Settore Presidio del territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale:

“...fa presente che la Relazione illustrativa ripropone nella descrizione degli oggetti di variante quanto già prodotto in sede di suddetta Verifica e, pertanto, si evidenzia la necessità di fornire, preliminarmente, chiarimenti in merito a quanto segue:

□ nella Relazione illustrativa viene citato (pagg. 4-5) quale obiettivo della variante quello di dare risposta, fra le altre, alla richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C." per quanto concerne:

- la richiesta di modificare l'indice di superficie coperta Sc al 60% della superficie fondiaria Sf;*
- e che il 50% delle superfici da dismettere per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi, possa essere monetizzato.*

Stante quanto indicato a pag. 86 della Relazione illustrativa detta richiesta pare non essere stata accolta dal Comune ma risulta comunque inserita fra gli argomenti di variante presenti nella D.C.C. di adozione n. 14 del 26/4/2023 senza un distinguo fra richieste accolte e non.

Si ritiene necessario chiarire se la richiesta di cui sopra sia da considerare o meno oggetto di variante.”

Si accoglie questa osservazione integrando il capoverso "al dettaglio" con "accoglimento o respingimento delle richieste presentate".

Al successivo punto 3. *“Si evidenzia, a titolo collaborativo, l’assenza dell’indicazione dell’ambito “Ir1” sull’elaborato D3-Tavola 4 in variante.”*

Si accoglie il suggerimento riportando meglio l’indicazione “Ir1” sull’elaborato D3-Tavola 4 in variante.

Al successivo punto 5. *“Non risulta chiaro quale sia la localizzazione del sedime destinato ad attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi già ceduto al Comune di Moretta e da riacquisire ed includere nella zona In10, né quali siano quelli da destinare ad attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi in compensazione.”*

Si accoglie l’osservazione respingendo la richiesta formulata dalla Società La Zattera e rinviando alla stipula della convenzione che farà parte del “permesso di costruire convenzionato” con cui eventualmente queste aree verranno compensate.

Al successivo punto 6. *“Si prende atto dell’intento di recepire le indicazioni regionali. Tuttavia, si rileva che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nel caso di adeguamento dello strumento urbanistico segue la procedura prevista all’art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i..*

Peraltro, l’individuazione di una nuova retinatura nella Legenda della Tavola 4, generalizzata a tutto il territorio comunale, pare configurare una modifica all’impianto strutturale del PRG.

Si invita pertanto il Comune ad individuare la corretta procedura urbanistica per attuare la previsione in oggetto.”

Si accoglie l’osservazione respingendo la proposta formulata dalla Regione.

Al successivo punto 7. *“In relazione alla modifica normativa riguardante l’ambito Ir1 (art. 24 delle N.T.A.) ed in particolare l’introduzione della possibilità di detrarre dalle aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi la superficie in cessione del*

sedime della ex ferrovia, si rammenta che dovranno comunque essere rispettate le dotazioni minime previste all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Si accoglie l'osservazione precisando che in fase di rilascio del "permesso di costruire convenzionato" sarà verificato il rispetto delle dotazioni minime previste all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo:

"... presa visione della documentazione trasmessa, considerato che, nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico il parere espresso nella fase di VAS è soltanto allegato ma non si deduce se è stato recepito, si ritiene reiterare le medesime osservazioni della fase di VAS:

- per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso sulla SP 663, in centro abitato, non ci sono controindicazioni in merito, l'accesso dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Provinciale;*
- per ciò che concerne la riduzione della fascia di rispetto dalla SP 663 a 10 metri, essendo il tratto stradale in centro abitato, visto il Codice della Strada, non ci sono problemi alla riduzione della stessa;*
- in considerazione che, in alcuni punti della relazione è riportato per l'Area Ir5 e l'Area In10 la riduzione della fascia di rispetto sotto i 6,00 m, si specifica che dalle strade provinciali la fascia non può essere inferiore ai 10,00 m, calcolata dal confine stradale."*

Si prende atto chiarendo che quanto osservato è già stato accolto nel "progetto preliminare" e qui confermato nel "definitivo".

2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE ALLA VARIANTE.

Le aree interessate alla variante ricadono rispettivamente nelle Zone:

In12: zona che è stata “ampliata” di **4.618 mq.** su parte del sedime ferroviario acquistato dalla ditta INALPI e che in parte sarà ceduto per la realizzazione della “pista ciclabile” in progetto verso Torre San Giorgio e Saluzzo;

Ir1: zona che è stata ampliata con l’inserimento di complessivi **6.419 mq.** di sedime ferroviario della linea Moretta-Saluzzo dismesso dalla Rete Ferroviaria S.p.A., acquistati dal “Pastificio Rana S.p.A. e ubicati all’interno del loro stabilimento sito in Via Locatelli n.6 che attualmente risulta infatti diviso in due parti dalla ferrovia (v. attuale zona Ir1).
Parte della zona Ir1 sarà ceduta al Comune per la realizzazione della “pista ciclabile” in progetto verso Torre San Giorgio e Saluzzo;

Ir5: in questa zona sono state riviste le fasce di rispetto stradale unificandole a 5 m. su Via Agnelli e lungo l'ex ferrovia e a 6 m. lungo Via Manta mentre non sono state modificate quelle verso la Strada Provinciale;

In10 e In11: fra queste due “zone” la variante permette alla ditta “La Zattera A.A.S. di Caramellino Roberto e C.” di trasferire dalla zona **In11** alla zona **In10** i **4.162 mq.** di terreni già di loro proprietà e i **740 mq.** in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri per un totale di **mq. 4.902** che passano dalla zona **In11** alla zona **In10** accogliendo anche l’analoga richiesta formulata dalle Sig.re Calleri.

In10. in questa zona

- la fascia di rispetto stradale individuata nel PRGC vigente per la nuova viabilità da realizzarsi, è ridotta a 6 m. anziché ai precedenti 10 m.;
- è concessa, previa autorizzazione dell’Ente proprietario, la possibilità di realizzare un accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663;
- è stata ridotta da 30 a m. 10 la fascia di rispetto verso la strada Prov.le 663 (*ricadente nella perimetrazione del “centro abitato”*).

Le aree interessate alla variante ricadono nelle seguenti perimetrazioni della “classificazione di pericolosità geomorfologica” del territorio come si legge nella Relazione Geologico - Tecnica predisposta dal geologo dott. Marco Novo – schede di dettaglio dell’elaborato E7 da cui si ricava che:

- nella “Classe IIa”:

- la quasi totalità della zona **In12**;
- entrambe le zone **In10 e In11**;
- parte delle zone **Ir1 e Ir5**;

- nella “Classe IIIa”:

- parte della zona **In12**;
 - parte della zona **Ir5**;
- (parti comunque non interessate dalla presente variante)

- nella “Classe IIIaE1”:

- parte della zona **Ir1**;
- (parte comunque non interessata dalla presente variante)

- nella “Classe IIb”:

- parte della zona **ln12**;
- parte della zona **ln10**;
- parte delle zone **lr1 e lr5**;

- **nella "Classe llc"**:
- parte della zona **lr1**;

2.1 Vincoli presenti sulle aree oggetto di variante.

Si precisa che tutti gli interventi previsti nella presente variante, non modificano assolutamente vincoli e/o fasce di rispetto già oggi individuate dal Piano.

2.2 P.T.R. Piano Territoriale Regionale

(approvato con D.C.R. n°122-29783 del 21/07/2011)

Considerando le specifiche caratteristiche degli interventi oggetto della presente "Variante n°28" al vigente P.R.G.C., si ritiene che questi possano essere considerati compatibili con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) in quanto non in contrasto con le previsioni dello stesso.

2.3 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale

Considerando le specifiche caratteristiche degli interventi oggetto della presente "Variante n°28" al vigente P.R.G.C., si ritiene che questi possano essere considerati compatibili con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) in quanto non in contrasto con le previsioni dello stesso.

2.4 P.T.A. Piano di Tutela delle Acque.

Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PTA.

2.5 P.R.Q.A. Piano Regionale Qualità Aria.

Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PRQA.

2.6 Rete Natura.

Le previsioni in variante non interferiscono con alcuna area protetta ne' vi sono siti d'interesse Comunitario.

2.7 P.T.P. Piano Territoriale Provinciale.

Le previsioni in variante non interferiscono con le previsioni del PTP.

2.8 P.Z.A. Piano Zonizzazione Acustica.

(Moretta è provvista di Piano di classificazione acustica approvato con Delib. C.C. n. 48 del 16/12/2003 successivamente aggiornata con Delib. C.C. n.33 del 27/07/2020)

Dalla specifica verifica effettuata per la presente variante risulta che l'intervento risulta acusticamente compatibile.

2.9 Pericolosità geomorfologica.

Dalla specifica verifica effettuata dal geologo dott. Marco Novo, risulta che nelle zone interessate dalla presente Variante n°28 il quadro di Pericolosità Geomorfologica del PRG vigente è di moderata pericolosità e gli interventi previsti non modificano l'assetto idrogeologico.

(Sulla base dei nuovi dati acquisiti, viene prodotto un aggiornamento delle schede di dettaglio contenute nella "Relazione Geologico-Tecnica" sulle aree di nuovo ampliamento).

2.10 Accessibilità ed urbanizzazioni.

Le previsioni in variante non modificano la scelta originale effettuata nell'individuazione delle varie Zone interessate ma confermano la viabilità principale già presente nel Piano.

2.11 Eventuale presenza di industrie a rischio.

Nelle aree interessate alla Variante non esistono attività a rischio ne' le modifiche della presente variante ne prevedono.

INFINE, la percezione visiva dell'ambiente antropizzato, considerata negli aspetti di lettura:

- di chi proviene dalla Strada Provinciale Saluzzo-Torino;
- di chi esce verso il Comune di Torre San Giorgio;
- e di chi legge il paesaggio dalla campagna circostante;

prevedendo esclusivamente l'ampliamento sul sedime dell'ex ferrovia dismessa di strutture produttive già esistenti, conferma la compatibilità con le scelte del Piano vigente.

3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE.

Considerato che la presente Variante n°28:

- nella "zona Ir5" - modifica solo alcune fasce di rispetto stradale e trasla verso la porzione di ferrovia acquistata, la strada prevista nel Piano vigente senza aumento di superficie della Zona stessa;

- nelle "zone In10 e In11" - modifica le fasce di rispetto stradale e l'eventuale accesso dalla strada provinciale; modifica altresì i confini delle Zone stesse trasladoli al loro interno dall'una all'altra così che si compensano fra loro senza aumento della superficie totale delle due "Zone".



Rilevato quindi che la presente Variante interviene su queste tre zone (Ir5, In10 e In11), già presenti nel vigente PRGC, senza prevedere alcun ampliamento delle stesse ne' alcuna variazione del rapporto di copertura Rc, qui di seguito si approfondiranno in particolare l'ampliamento della zona In12 e della zona Ir1 attraverso l'esame dei contenuti degli strumenti di pianificazione sovra ordinati quali: PTR, PPR, PTA, PRQA, RETE NATURA 2000, PTCP, PZA, PRGC. precisando che comunque detti ampliamenti avvengono esclusivamente su Aree che erano il sedime della ferrovia oggi non più in uso e non su aree agricole.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

3.1 P.T.R. Piano Territoriale Regionale

(approvato con D.C.R. n°122-29783 del 21 luglio 2011)

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del Piano stesso prevede la suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione Territoriale e il territorio di Moretta risulta compreso nell'Ambito n. 28.



Piano Territoriale Regionale – ambito 28.

Nel PTR il sistema insediativo che caratterizza l'Ambito 28 è caratterizzato dalla presenza di centri urbani situati nel territorio pianeggiante con un edificato piuttosto compatto con ramificazioni lungo le principali arterie di adduzione (comuni di Saluzzo e Moretta), e da costruzioni rurali disperse nel territorio agricolo in maniera ramificata.

Si rilevano espansioni delle aree per attività produttive - organizzate in modo compatto - nei comuni di Saluzzo e Moretta.

3.2 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale

(approvato con D.C.R. n°233-35836 del 3 ottobre 2017)

Il Piano Paesaggistico Regionale individua gli ambiti di paesaggio (Ap) suddividendo il territorio regionale in 76 ambiti di paesaggio.

Ai fini della presente "variante" il Comune di Moretta, nell'elenco dei Comuni suddiviso per "ambiti di paesaggio (Ap) è individuato nell'ambito 46 (Piana tra Po e Stura di Demonte) e, nell'elenco dei Comuni suddiviso per "unità di paesaggio (Up) è individuato nell'unità di paesaggio 4603 (Piana tra Moretta e Cavallermaggiore), classificata come paesaggio naturale o rurale a media rilevanza e buona integrità.


La porzione dell'area **In12**, che nella presente variante costituisce un ampliamento di 4.618 mq. dell'area esistente, è costituita dall'area ex ferrovia acquistata e allarga l'attuale Zona (In12) che è già localizzata nell'ambito di un'area di insediamenti specialistici organizzati (art. 37) e che dall'esame del PPR risulta non soggetta a vincolo per la tutela dei beni culturali.

La porzione dell'area **Ir1**, che nella presente variante costituisce un ampliamento di 6.419 mq. dell'area esistente, è costituita dal sedime ferroviario oggi in disuso ed acquistato dalla Società "Pastificio Rana S.p.A. per unificare la propria proprietà e anch'essa dall'esame del PPR risulta non soggetta a vincolo per la tutela dei beni culturali.


Dalla cartografia di PPR.

TAVOLA P2.4 – 1/100.000 – BENI PAESAGGISTICI TORINESE E VALLI LATERALI

Aree tutelate per legge ai sensi dell'Art. 142 D. Lgs n°42/2004



Estratto Tav. P2.4



Estratto ingrandito Tav. P2.4

Nel Comune di Moretta la cartografia individua:


- Tratteggio "blu" – Lettera C) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n.

1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m. ciascuna (art. 14 N.d.A.).

- Triangolo "viola" – Lettera H) Le zone gravate da usi civici (art. 33 N.d.A.)

Le aree oggetto dell'intervento non ricadono in questi vincoli.

TAVOLA P4.14 – 1/50.000 – COMPONENTI PAESAGGISTICHE PINEROLESE



Estratto Tav. P4.14



Estratto ingrandito Tav. P4.14

Nel Comune di Moretta la cartografia del P.P.R. sopra riportata individua:

3.2.1 Componenti Naturalistico-Ambientali

Tratteggio "verde da sinistra in alto a destra in basso":

- aree di elevato interesse agronomico (Art.20).

Nel "PPR" leggiamo:

Indirizzi – comma 4

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive – comma 8

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

Dalla presente “variante n°28” si rileva che:

il terreno dell'ampliamento di 4.618 mq. della zona “In12” e quello di 6.419 mq. della zona “Ir1” sono il sedime ferroviario in disuso acquistato riguardo al quale l'art. 41 delle “vigenti” N.T.A. recita: “1 Queste aree, costituite dal vecchio tracciato ferroviario in disuso verso Saluzzo, che in cartografia risultano indicate con la simbologia di “ex ferrovia”, sono da considerarsi, al momento della presente variante, “congelate” in attesa degli sviluppi dell'ipotesi di dismissione richiamata all'Articolo 23bis per l'area Re 9 relativa alla “ex stazione ferroviaria”. Lo stesso vale per l'area Ic3 e altre proprietà FS, in quanto trattasi di rami ferroviari non ancora soppressi con apposito Decreto Ministeriale: pertanto tutte le proprietà delle FS sono da considerarsi a destinazione impianti ferroviari.

2 Al momento opportuno l'Amministrazione si propone di predisporre una “variante” specifica per individuare l'utilizzo di questo sedime a percorso pedonale e ciclabile e/o a ricucitura delle aree artigianali e industriali esistenti o previste e per formalizzare definitivamente le restanti previsioni ricadenti sulle aree ferroviarie.

3 Nel caso di acquisizione del sedime/tracciato ferroviario e della successiva realizzazione della pista ciclabile, individuata in cartografia tra la stazione di Moretta e il fiume Po, prevedendo l'eventualità di un possibile allargamento della SP1 Moretta – Villafranca P.te alla cat. C1, sarà prevista una fascia di rispetto tra la SP1 e la pista ciclabile di circa 2.0 m.. Tale fascia sarà definita e concordata con l'Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia, nella fase di progettazione esecutiva.

4 Nel caso in cui il sedime ferroviario nel tratto tra la stazione e il confine con il Comune di Torre San Giorgio venga ceduto ai privati o al Comune, decadrà il vincolo di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980.”

3.2.2 componenti storico-culturali - viabilità storica e patrimonio ferroviario (Art.22)

Dalla cartina.

Tratteggio a quadratini rossi:

- rete viaria di età moderna e contemporanea (Art.22)
Le Aree oggetto dell'intervento non interferiscono con questo tratteggio.

Tratteggio a pallini rossi:

- rete ferroviaria storica (Art.22)
Sul sedime del tratto dell'ex ferrovia (oggi in disuso), fra l'ex stazione ferroviaria e il Comune di Torre San Giorgio, esiste un progetto intercomunale “Pista Ciclabile Moretta – Saluzzo Eurovelo8” in avanzato stato di definizione, per la trasformazione dello stesso in ciclo-pista ad integrazione di quella già presente sul tratto Moretta – Villafranca Piemonte.

Quadrato bordato di rosso e bianco:

- Torino e centri di III° rango (Art.24)
Le Aree oggetto dell'intervento non ricadono sotto questa indicazione.

Quadrato rosso con puntino centrale nero:

- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (Art.24)
- Le Aree oggetto dell'intervento non ricadono sotto questa indicazione.

Rombo rosso:

- sistemi di testimonianza storiche del territorio rurale (Art.25)
Le Aree oggetto dell'intervento non interferiscono con questa indicazione.

Croce:

- poli della religiosità (Art.28)
- Le Aree oggetto dell'intervento non ricadono sotto questa indicazione.

3.2.3 componenti percettivo-identitarie

Cerchio magenta:

- fulcri del costruito (Art.30)
- *Le Aree oggetto dell'intervento non interferiscono con questa indicazione.*

Cerchio magenta pieno con puntino nero in centro:

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (Art.30)
- *Le Aree oggetto dell'intervento non interferiscono con questa indicazione.*

3.2.4 componenti morfologico-insediative

Freccia doppia magenta rivolta in basso:

- porte urbane (Art.34)
- *Le Aree oggetto dell'intervento non interferiscono con questa indicazione.*

Colore viola scuro:

- insediamenti specialistici organizzati (Art.37) m.i.5
Nel colore "viola" non sono comprese le zone interessate alla presente variante.

Colore "giallo chiaro" di fondo:

- aree rurali di pianura o collina (Art. 40) m.i.10
Nel colore "giallo chiaro" non sono comprese le zone interessate alla presente variante.

Colore giallo scuro:

Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (Art.40) m.i.11

Dalla presente "variante n°28" si rileva che:

la reciproca modifica della perimetrazione fra le due zone In10 e In11, che ricade in questo tratteggio, non modifica la superficie territoriale ne' l'attuale rapporto di copertura fondiaria Rc e non costituisce modifica alle prescrizioni già vigenti in queste zone.

Nel "PPR" leggiamo:

Direttive – comma 5

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f.,g.,h.)e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- Disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;*
- Collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);*
- Contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;*
- Disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;*
- Disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;*
- Definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;*
- Consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio*

esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, affinché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;

- h. Consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e le misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.*

Dalla presente “variante n°28” si rileva che:

essa riguarda il recupero di sedimenti ferroviari e la traslazione reciproca fra “zone In” contigue (In11 e In10) che si compensano fra loro e non interessa suoli destinati all'agricoltura.

La modifica della perimetrazione fra le due zone In10 e In11, che ricade in questo tratteggio, non modifica infatti la superficie territoriale complessiva né l'attuale rapporto di copertura fondiaria Rc e non costituisce modifica alle prescrizioni già vigenti in queste Zone.

3.2.5 aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Dall'esame del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) non si individuano criticità riguardanti la compatibilità con quanto previsto nella presente variante né le scelte incidono sugli elementi del Piano Paesaggistico Regionale né incidono su vincoli per la tutela dei beni culturali.

Infine, in ottemperanza al dettato del Regolamento regionale recante Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr., ed in particolare in riferimento all'art. 11 – regime transitorio - Comma 7 che recita:

“Per le varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977, all'inizio dello specifico capitolo della Relazione illustrativa dedicato ai rapporti con il Ppr, di cui al comma 3 del presente articolo, sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici e le componenti paesaggistiche del Ppr presenti nell'area oggetto di variante e le disposizioni normative del Ppr interessate dalla variante stessa; nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”

si dichiara che la presente variante n°28 rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le norme del Ppr.

3.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano.

Il PTA è il documento di pianificazione regionale che individua le misure per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale per corsi d'acqua, laghi e acque sotterranee, in risposta alle richieste della direttiva quadro acque (dir. 2000/60/CE) e in attuazione della normativa nazionale di recepimento (d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"). In particolare la Direttiva ambisce al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico di tutte le acque, superficiali e sotterranee, all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Il PTA 2021 è l'aggiornamento del Piano del 2007 (D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117–10731);

Al fine di analizzare i carichi gravanti sul sistema idrogeologico e di elaborare norme di tutela, il PTA divide il territorio della Regione Piemonte in aree sotto il punto di vista idrografico ed idrogeologico superficiale e profondo e il Comune di Moretta si trova, dal punto di vista idrografico, all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale del ciclo idrico ATO4-Cuneese e nell'Area Idrografica AI01-Alto Po.

Ai fini delle Macroaree Idrogeologiche di riferimento acquifero superficiale il Comune è situato nella zona MS8 - Pianura cuneese, mentre per il riferimento acquifero profondo nella zona MP3 - Pianura cuneese torinese meridionale astigiano occidentale (Tavole 1 e 2 del PTA).

Nella tavola 8 sono riportate le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano (tra cui aree di ricarica degli acquiferi).

All'interno ed attorno alle zone In10, In11, In12 e Ir1 non è presente alcuna di queste aree di riserva e non emergono particolari vincoli relativi alla protezione delle risorse idriche.

Le norme di attuazione del PTA forniscono indicazioni in merito alla disciplina sugli scarichi ribadendo il divieto di scarico in acque sotterranee, già sancito dall'articolo 104 del d.lgs. 152/2006.

Gli strumenti urbanistici esecutivi e i permessi di costruire convenzionati, previsti come obbligatori nell'ampliamento delle zone In12 e Ir1, verificheranno sempre di volta in volta l'applicazione di tutte le prescrizioni di tutela previste.

Dall'esame del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, per le aree in esame non emergono particolari vincoli relativi alla protezione delle risorse idriche.

3.4 Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)

(approvato dal Consiglio Regionale con DCR 25 marzo 2019 n°364-6854)

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria.

In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ora Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi del d.lgs. 155/2010, nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA.

Il PRQA è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica.

In particolare, la documentazione relativa al PRQA illustra:

- lo stato di qualità dell'aria e l'individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla qualità dell'aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria);
- approfondimenti tecnici che validano da un punto di vista scientifico i contenuti del PRQA (Source Apportionment Modellistico ed Analitico, Analisi dei consumi energetici e delle riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del PRQA in riferimento ai Cambiamenti Climatici, Dichiarazione di Sintesi del percorso di VAS);
- le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione emissiva;
- i risultati delle simulazioni modellistiche relative all'attuazione delle misure di qualità dell'aria, che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell'aria, definiti nella direttiva 2008/50/CE

Il recepimento nazionale della Direttiva Aria che, con il d.lgs. n. 155/2010, ha delineato un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, ha portato a un processo di revisione di tutti gli strumenti a servizio della valutazione della qualità dell'aria: il programma di valutazione (rete & modelli) e la zonizzazione del territorio per primi; in particolare il progetto relativo alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆, H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché degli obiettivi a

lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, ha ripartito il territorio regionale in cinque zone ed agglomerati e il comune di Moretta ricade all'interno della Zona denominata Pianura (IT0119).

In conformità all'articolo 16 della decisione 850/2011/EU e all'articolo 19 del d.lgs. 155/2010, la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale è divenuta applicabile per i relativi obblighi di reporting delle informazioni sulla qualità dell'aria del 2014.

3.5 Rete Natura 2000 (Z.P.S., S.I.C. e Z.S.C.)

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 1996, modificata con D.G.R. n.17-6942 del 24 settembre 2007, ha individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") l'elenco dei SIC per la costituzione della "Rete Natura 2000"

e con D.G.R. n. 37-28804 del 29 novembre 1999, modificata con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, ha proposto al Ministero dell'Ambiente le aree finalizzate alla costituzione di ZPS per gli uccelli ai sensi della Direttiva comunitaria 2009/147/CE ("Uccelli").

Con l'emanazione della Legge 19/2009 la Regione Piemonte ha adottato uno strumento normativo specifico per la conservazione e la gestione della Rete Natura 2000, oltre che per il riordino del sistema delle aree protette regionali.

Questa legge, tra le altre cose, reca disposizioni per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 375/97 così come modificato dal DPR 120/03.

Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005 (G.U. 155 del 06.07.2005).

L'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" prevede la "*Valutazione di Incidenza*" da applicare sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Nel caso del comune di Moretta:

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE	COMUNI	SUPERFICIE (ha)	DISTANZA (Km)
IT1110015	SIC	Confluenza Po - Pellice	Pancalieri, Villafranca P.te, Faule	145	6
		Confluenza Po -	Casalgrasso,		

IT1160013	SIC	Varaita	Faule, Pancalieri, Polonghera	170	7
IT1160009	SIC	Confluenza Po - Bronda	Revello, Saluzzo	136	9
IT1160011	SIC	Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira	Racconigi	334	10
IT1110001	SIC	Rocca di Cavour	Cavour	74	12
IT1160041	SIC	Staffarda	Saluzzo, Revello, Cardè	665	13


Tabella 1: Caratteristiche delle aree Natura 2000 nei pressi dell'ampliamento in oggetto

Nel comune di Moretta non esistono SIC e le aree in esame si collocano ad almeno 6 Km. di distanza da tutte le aree SIC sopra riportate e pertanto gli effetti derivanti dalle previsioni di ampliamento in progetto non incidono sulla conservazione della biodiversità di tali zone.





3.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTP).

(approvato con D.C.R. n°241-8817 del 24 febbraio 2009)








Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici del PTCP riferiti alle aree oggetto di ampliamento delle zone In12 e Ir1 individuate con l'ellisse celeste.





1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:
6-7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confluente ex comprensorio di Alta Sica)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Montemuro e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Margliare
- 25. alta Valle della Valle di Berninone
- 26. Cuneo, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (centro con Liguri/Neva)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della laguna ex Rese del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Rossi Cuneesi
- 41. zona delle Cascate ex Sirois del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:





- 57. zona del Colle Casotto e di Alpe di Peribruno
- 58. Parco funale di Cuneo

Altre aree:












- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castellnovo
- C. Cervo del Villar
- D. Piana della Ronneggia
- E. castello di Courmayeur

4 - INSEDIAMENTO STORICO






Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati


5 - ACCESSIBILITA'


-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

Stralcio della "Carta dei Caratteri territoriali e paesistici"





Stralcio della "Carta degli indirizzi di governo del territorio".

Le zone In12 e Ir1 oggetto dell'ampliamento sono individuate con l'ellisse celeste.

3.7 Piano di Zonizzazione Acustica (PZA).

Il comune di Moretta è provvisto di PZA approvato con delib. C.C. n.48 del 16 dicembre 2003 e aggiornato ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 con del. C.C. n.33 del 27 luglio 2020.

Per la presente variante è stata effettuata la verifica di compatibilità acustica che ha dato esito positivo (v. allegato "A").

3.8 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Il Comune di Moretta è dotato di un P.R.G. approvato con DPGR n. 5792 del 3 luglio 1979 e successive varianti sia generali che parziali.

- 1° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 145-36560 del 01 luglio 1984
- 2° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 74-4135 del 18 febbraio 1991 e rettificata con D.G.R. n. 65-4621 del 11 marzo 1991
- 3° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 53-32616 del 28 febbraio 1994
- 4° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 42-21260 del 29 luglio 1997
- 5° VARIANTE: Approvata con delibera C.C. n. 3 del 22 gennaio 1998
- 6° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 16-26884 del 22 marzo 1999
- 7° VARIANTE: Approvata con D.G.R. n. 35-3204 del 11 giugno 2001

- 7° VARIANTE BIS: Approvata con D.P.G.R. n. 28 del 23 marzo 2000
- 8° VARIANTE: Approvata con delibera C.C. n. 60 del 30 settembre 1999
- 9° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 4 del 29 gennaio 2001
- 10° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 52 del 19 dicembre 2001
- 11° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 53 del 19 dicembre 2001
- 12° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 12 del 16 aprile 2003
- 13° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 38 del 13 luglio 2006
- 14° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 8 del 26 marzo 2007
- 15° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 6 del 6 febbraio 2008
- 16° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 36 del 30 giugno 2008
- 17° VARIANTE Approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 1 ottobre 2012
- 18° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 2 del 4 aprile 2013
- 19° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 42 del 30 settembre 2014
- 20° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 25 del 06 luglio 2015
- 21° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 15 del 27 aprile 2016
- 22° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 29 del 7 giugno 2017
- 23° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 51 del 12 novembre 2018
- 24° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 30 del 27 luglio 2020
- 25° MODIFICAZIONE art.17,c.12, Approvata con delibera C.C. n. 31 del 27 luglio 2020
- 26° VARIANTE Approvata con delibera C.C. n. 24 del 28 luglio 2021
- 27° VARIANTE Approvata con delibera G.C. n. 26 del 18 maggio 2022
- 1° MODIFICAZIONE Approvata con delibera C.C. n. 28 del 28 aprile 2000

3.8.1 caratteristiche del P.R.G. vigente

Il vigente PRG fu approvato con DGR n°12-4648 del 01/10/2012.

Dalla VAS del PRG approvato, riferita alla zona In12, che con la presente “variante” si intende ampliare, gli eventuali effetti ambientali e le misure di mitigazione e compensazione già rilevate sono qui di seguito riportate.

3.8.2 DAL RAPPORTO AMBIENTALE CON SINTESI NON TECNICA DEL PRGC approvato con D.G.R. N.12-4648 del 01.10.2012.

(omissis)

QUADRO DI CONFRONTO FRA I MOTIVI CHE HANNO GUIDATO LE SCELTE EFFETTUATE E LE ALTERNATIVE ESAMINATE

In12	E' un'area attigua alla In3. ¹	Questa zona è la naturale espansione dell'area industriale di Moretta esistente sul fianco “destro” della provinciale uscendo verso Torre San Giorgio. Questa prosecuzione utilizza i vantaggi forniti dalla grande viabilità presente allontanando ulteriormente dalle zone residenziali queste aree produttive. La scelta di un'altra area avrebbe creato un'interruzione all'interno di un'area ormai designata a quest'uso con le conseguenze già sopra descritte.
------	---	--

(omissis)

¹ Trasformata in Ir5 con la variante n.24 del 27/07/2020.

C - GLI OBIETTIVI SPECIFICAMENTE PERSEGUITI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEI SINGOLI AMBITI E LE MODALITÀ OPERATIVE ADOTTATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO SONO QUI DI SEGUITO SINTETICAMENTE ILLUSTRATI ZONA PER ZONA:

(omissis)

PROSPETTO DI RAFFRONTO FRA GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, LE AZIONI SCELTE PER QUESTI SCOPI E LE RICADUTE (IMPATTI) SULL'AMBIENTE, PREVISTI.

Legenda:

Impatti: P) impatto positivo, *C*) impatto confermato (invariato), *N*) impatto negativo, *Nc*) impatto negativo compensato.

Tempi di ricaduta previsti: 1) breve termine, *2*) medio termine, *3*) lungo termine

A – LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO.

Per una più semplice lettura dei dati questi ultimi sono aggregati secondo gli stessi schemi sopra riportati per le analisi relative alla "sostenibilità ambientale e valorizzazione del paesaggio" e alla "qualità dello sviluppo urbano e del sistema dei servizi".

obiettivi	azioni	"zone normative" interessate	biodiversità	salute umana	suolo	aria-acqua	patrimonio storico culturale ambientale	paesaggio	sistema insediativo	sistema delle infrastrutture
A.1 – la tutela e il potenziamento del sistema delle acque con particolare attenzione alle fasce fluviali e al suo ruolo nella rete ecologica	Tutela dei corsi d'acqua e delle loro fasce di rispetto naturali.	Tutte	P1		P2	P2		P2		
	Manutenzione ragionata degli alvei per garantire la funzionalità del percorso e del deflusso delle acque anche in presenza di eventi meteorologici eccezionali.	Tutte			P2	P2		P3		

<p>A6 l'incentivazione delle politiche di risparmio energetico</p>	<p>Incentivazione del risparmio energetico anche alla luce delle politiche statali prevedendo però comunque modalità realizzative che non incidano negativamente sul paesaggio urbano storicizzato o su quello naturalistico e rurale oltre lo stretto necessario.</p>	<p>tutte</p>	<p>P3</p>	<p>P3</p>	<p>P2</p>	<p>P1</p>	<p>P2</p>	<p>P3</p>	<p></p>	<p></p>
<p>A8 la salvaguardia rispetto alle situazioni di rischio</p>	<p>Attenta valutazione dei risultati dell'analisi del rischio e della pericolosità geomorfologica con la continua richiesta di condivisione e partecipazione alla tutela ambientale da parte degli enti a questo scopo preposti. Individuazione immediata di ogni possibile fonte di inquinamento.</p>	<p>tutte</p>	<p>P1</p>	<p>P2</p>	<p>P2</p>	<p>P1</p>	<p>P2</p>	<p>P3</p>	<p></p>	<p></p>

A9 il contenimento dell'inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali diffusi (inquinamento elettromagnetico, aria, acqua)	Scelte volte a contenere la proliferazione di ripetitori per la rete della telefonia cellulare mobile e all'espansione della rete elettrica ad alto voltaggio.	tutte						P2				P3			
	Particolare attenzione verso le modalità di insediamento delle attività produttive in relazione al rischio di inquinamento acustico in accordo con lo studio specifico già predisposto..	lc - lr - ln							P2						

Da questa matrice risulta che i risultati ottenibili con le azioni scelte per questi scopi, rapportati con gli impatti ambientali prevedibili, sono sostanzialmente positivi o al più confermano, senza peggiorarla, la situazione in atto.

B – LA QUALITA' DELLO SVILUPPO URBANO E DEL SISTEMA DEI SERVIZI.

B.5 la risposta al fabbisogno abitativo e produttivo con previsioni di nuova edificazione in fasce di bordo	Individuazione delle nuove naturali aree di completamento del tessuto residenziale e produttivo edificato già esistente in aree intercluse ancora libere. Verifica delle distanze dai servizi e dell'incidenza sulla viabilità locale. Verifica della normativa per garantire un equilibrato raccordo di queste	Re - In		Nc		P2	P1	P1
B 7 la risposta alle necessità individuazione di nuove zone produttive	Individuazione delle aree di minor impatto ambientale e paesaggistico. Verifica della viabilità indotta. Verifica dell'impatto acustico.	In		Nc	P2	Nc	P1	Nc

Da questa matrice risulta che i risultati ottenibili con le azioni scelte per questi scopi, rapportati con gli impatti prevedibili, sono sostanzialmente positivi e, laddove esse possono indurre effetti negativi, sono state previste nelle N.T.A. specifiche azioni compensative per mitigarli.

Questi effetti negativi compensati (Nc) si riferiscono alla nuova edificazione prevista nelle fasce di bordo (zone Re e In) e nelle zone produttive (zone In).

Si riferisco altresì al completamento della riorganizzazione della grande viabilità previsto con la "circonvallazione" che comunque il Piano subordina a tutti gli accertamenti ed approfondimenti previsti dalle leggi vigenti in tema di tutela ambientale.

(omissis)

6. MISURE COMPENSATIVE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE O COMPENSARE GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE.

(omissis)

La prosecuzione della scelta di accentramento e prosecuzione lungo l'asse stradale verso Torre San Giorgio, lontano dagli spazi residenziali, delle attività produttive potenzialmente inquinanti rapportata ai trasporti su gomma e quindi alla viabilità, è stata oggetto di confronto con la volontà di limitare l'erosione del territorio agricolo e a quella di tutelare comunque insediamenti residenziali isolati ma pur sempre preesistenti. Da questo confronto è derivata la scelta di permettere minimi ampliamenti planimetrici funzionali, intervenendo sulla "superficie copribile" e quella di completare spazi già comunque in buona parte compromessi dal trovarsi incuneati fra il tracciato dell'ex ferrovia Saluzzo-Airasca (*oggi in disuso ma ancora conservata funzionante al servizio di un'attività economica dedicata al restauro dei treni*) e la strada provinciale (663), dalla vicinanza delle attività esistenti ed anche di intrinseco scarso interesse agricolo, razionalizzando la viabilità interna e perseguendo al contempo l'ipotesi della strada di circonvallazione destinata ad alleggerire il traffico pesante cittadino.

Oltre queste scelte e delle altre già prima descritte si è voluta ribadire la volontà di espletare comunque, almeno nei casi di interventi di maggior impegno e a maggior rischio di impatto (leggasi in particolare nelle aree di nuova espansione), un puntuale controllo pubblico preliminare con la previsione di strumenti urbanistici esecutivi estesi alle "intere aree di intervento".

Negli altri casi si è invece inteso snellire le procedure autorizzative con una normativa (NTA) più dettagliata e propositiva che si ritiene sia sufficiente a garantire lo spirito e la sostanza delle scelte effettuate.

L'individuazione non solo quantitativa ma anche qualitativa degli spazi da destinare agli standard per i servizi previsti dalla L.R. 56/77 e le modalità di gestione pubblica degli stessi espletata con riferimenti funzionali e scelte per ambiti che travalicano l'intervento singolo (*p. es. gli accorpamenti funzionali di spazi destinati a verde pubblico negli interventi residenziali o l'ubicazione di quelli di verde privato negli interventi produttivi previsti anche quali schermi visivi, barriere al rumore, integrazione con l'intorno agricolo...*) e che investono l'organizzazione generale stessa dei servizi in un'ottica che, nella sua globalità e previsione, solo la pubblica amministrazione può avere, potrà fornire uno degli aspetti migliorativi che il piano si prefigge.

(fine della citazione)

4 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE.

4.1 atmosfera e qualità dell'aria.

Per la caratterizzazione del contesto meteo-climatico dell'area in esame è stata realizzata un'analisi statistica delle serie storiche riferite alla stazione meteorologica (n°281) sita nel Comune di Villanova Solaro (CN) i cui sensori permettono di misurare oltre alle altezze ed alle intensità di pioggia, la temperatura dell'aria, la pressione e l'umidità dell'aria, grandezze quali l'intensità e la direzione del vento e la radiazione solare giornaliera.

4.1.1 dati termometrici

L'andamento delle temperature medie mensili dell'aria, espresse in gradi centigradi e relative alla stazione n° 281 di Villanova Solaro:

- negli anni 2009 - 2019 presenta un massimo di 22,1°C nel mese di luglio e un minimo di 0,7°C nel mese di gennaio;
- nell'anno 2020 presenta un massimo di 28,04°C nel mese di luglio (6/07/2020) e un minimo di 0,7°C nel mese di gennaio;
- nell'anno 2021 (da gennaio fino ad ottobre) presenta un massimo di 25,8°C nel mese di agosto (13/08/2021) e un minimo di 0,9°C nel mese di gennaio.

Queste temperature evidenziano le variazioni climatiche in atto.

4.1.2 dati pluviometrici

I valori delle altezze medie mensili di pioggia rilevate dalla stazione n° 281 di Villanova Solaro:

- negli anni 2009 - 2019 presentano un massimo di 120,2 cm. nel mese di novembre;
- nell'anno 2020 presentano un massimo di 61,6 cm. nel mese di ottobre;
- nell'anno 2021 (da gennaio fino ad ottobre) presentano un massimo di 32,8 cm. nel mese di gennaio.

Anche queste precipitazioni evidenziano le variazioni climatiche in atto.

4.1.3 qualità dell'aria

La Regione Piemonte con la L.R. 43/2000 ha disposto l'istituzione del sistema Regionale di rilevamento della qualità dell'aria e le stazioni di monitoraggio installate sul territorio provinciale sono 6.

Il Comune di Moretta è inserito nella Zona di Piano 3 ai sensi della L.R. 43/2000 e che ad oggi ricade, secondo la D.G.R. n. 14 - 7623 dell'11/11/ 2002, nella Zona di Piano 3P.

La classificazione per inquinanti, di cui alla D.G.R. 5/8/2002 n. 109 – 6941, prevede per il Comune di Moretta:

NO ₂ :	Zona 3;
PM ₁₀ :	Zona 3;
Benzene:	Zona 2;
CO (8h):	Zona 1.

Per quanto riguarda le fonti di emissione in ambito cittadino, oltre a quelle puntuali, occorre ricordare quelle dovute al traffico veicolare in particolare per quanto riguarda NOx, particolato, CO e metalli.

Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) bidirezionale sulla S.P.663 si assesta su un valore di circa 7299 veicoli dove la percentuale di veicoli pesanti in transito risulta molto elevata e cioè pari a circa il 23% del traffico totale (circa 1680).

Gli incrementi di traffico sulla SP663 appaiono estremamente contenuti ed è prevedibile che l'incremento di traffico sia pari a circa 15 veicoli pesanti al giorno, quindi con un incremento percentuale inferiore all'1%.

Da quanto sopra è possibile affermare che l'incremento di traffico sulla viabilità esistente può essere considerato trascurabile e, di conseguenza, appare altrettanto trascurabile sia la sua incidenza sulla qualità dell'aria della zona.

4.2 acque superficiali e sotterranee

Due corsi d'acqua principali delimitano per lunghi tratti anche i confini comunali:

- nella zona nord-occidentale: il Po;
- nella zona sud-orientale il Varaita;

entrambi hanno alvei di tipo "unicursale sinuoso", in alcuni tratti anche particolarmente incisi a causa dell'erosione del fondo innescata dall'intensa attività estrattiva in alveo che si attua a valle rispetto al Comune di Moretta.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario gli alvei generalmente presentano incisioni modeste. Una scarpata di terrazzo parzialmente rimodellata dall'azione antropica si rinviene appena a monte rispetto all'abitato di Moretta, ed è imputabile ad una migrazione dell'alveo della Bealera del Molino, probabilmente rettificato in quel punto rispetto al suo naturale andamento.

Esaminando i contenuti del Piano di gestione del fiume Po, le aree **In10** e **Ir1** oggetto di ampliamento sono localizzate in una porzione di territorio non interessata dal rischio di esondazione del reticolo idrografico.

La Variante n°28 individua altresì dei "vincoli preordinati" ai sensi del DPR327/01 occorrenti ai fini di esproprio, come suggerito dalla Regione Piemonte nella lettera protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05, riferita alla fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell'invio in Regione del progetto definitivo relativo a lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone".


Esaminando i contenuti del Piano di gestione del fiume Po, le aree **In12** e **Ir1** oggetto di ampliamento sull'ex sedime ferroviario risultano essere localizzate in una porzione di territorio non interessata dal rischio di esondazione del reticolo idrografico.

4.3 suolo e sottosuolo

Nella classificazione regionale del territorio piemontese riportata nella Carta dei Suoli in Scala 1:50.000 l'area **In12** oggetto di ampliamento è individuata sulla carta al Foglio n° 191 e ricade interamente all'interno delle **Classi A3** e **C1** e l'area **Ir1**, anch'essa oggetto di ampliamento ricade interamente all'interno della **Classe C1**.

A3 - gli *Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi*;

C1 – gli *Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi*.



Estratto Carta dei Suoli – Foglio n°191.

Dalla “carta dei suoli”.

La Zona In12 è individuata come: **UO118** e **UO103** e la Zona Ir1 come **UO103**.


UO118

(Classe A3)

Codice Fase: CTT1

Nome Fase: CERETTO franco-grossolana, fase tipica

Capacità d'uso: 2a Classe – Sottoclasse: S1



Estratto della “Carta dei Suoli”

Distribuzione geografica e pedoambiente

(omissis)

Questo suolo è stato riconosciuto nelle seguenti unità cartografiche: **UO118**, U0121, U0180.

Proprietà del suolo

I suoli CERETTO non consentono elevate rese produttive per limitazioni causate dalla tessitura eccessivamente sabbiosa che riduce la capacità idrica. Lo scheletro è presente oltre il primo metro, la disponibilità di ossigeno è buona, il drenaggio buono, la permeabilità moderatamente elevata.

(omissis)

UO103

(Classe C1)

Codice Fase: SCR1

Nome Fase: SCARNAFIGI franco-grossolana, fase tipica

Capacità d'uso: 2a Classe – Sottoclasse: S1

Distribuzione geografica e pedoambiente

(omissis)

Questo suolo è stato riconosciuto nelle seguenti unità cartografiche: U0103, U0147, U0153, U0159, U0604.

Proprietà del suolo

si tratta di un suolo recente, con scarsa evidenza di processi pedogenetici, privo di scheletro con una profondità utile pari a circa 80 cm per la presenza a tale livello di condizioni di idromorfia che limitano l'approfondimento degli apparati radicali. La disponibilità di ossigeno è moderata e la permeabilità moderatamente alta. La falda oscilla a profondità non elevata e

determina processi di riduzione negli orizzonti profondi e di successiva riossidazione al suo limite superiore dove si evidenziano screziature aranciate.

Profilo

(omissis)

Dalla carta "capacità d'uso dei suoli".

Le aree oggetto dell'ampliamento delle zone In12 e Ir1 sono individuate come **S1**.

S1


cod_ucs_50 UO103

classe_cuso II – Seconda


desc_cuso Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie

fk_cuso_sc **s1**

desc_cuso_sc Limitazione di suolo: profondità utile per le radici delle piante



Estratto della "Carta di capacità d'uso dei Suoli".



CLASSE

- 1 Prima - Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie.
- 2 Seconda - Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie.
- 3 Terza - Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie.
- 4 Quarta - Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono specifiche pratiche agronomiche.
- 5 Quinta - Suoli con forti limitazioni che ne restringono notevolmente l'uso agrario.
- 6 Sesta - Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco.
- 7 Settima - Suoli con limitazioni severe; il loro uso è ristretto al pascolo poco produttivo e al bosco di protezione.
- 8 Ottava - Suoli con limitazioni molto severe, tali da precludere il loro uso a qualsiasi fine produttivo.

SOTTOCLASSE		
s	Limitazioni di suolo	1 Profondità utile per le radici
		2 Lavorabilità
		3 Pietrosità
		4 Fertilità
w	Limitazioni idriche	1 Disponibilità di ossigeno
		2 Rischio di inondazione
		3 Rischio di deficit idrico
e	Limitazioni stagionali	1 Pendenza
		2 Rischio di erosione

Estratto della Carta della Capacità d'uso dei Suoli – Foglio n°191.

La classificazione regionale riportata nella Carta di Capacità d'Uso dei Suoli in Scala 1:50.000 suddivide il territorio regionale in 7 Classi e l'area in esame, individuata sulla carta al foglio n° 191, ricade interamente all'interno della Classe 2s4. A tale classificazione corrisponde un'area con suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie, caratterizzata però da fertilità.

Dalle due differenti classificazioni, Carta dei Suoli e Carta della Capacità d'Uso dei Suoli, si rileva che le aree oggetto dell'ampliamento si collocano in una porzione di territorio caratterizzata da suoli moderatamente adatti all'attività agricola.

In particolare si rileva ancora che gli ampliamenti avverranno "solo" sull'ex sedime ferroviario dismesso.

4.4 Flora, fauna, ecosistemi

Attualmente la vegetazione arborea naturale nel territorio comunale è quasi completamente assente a seguito dei secolari condizionamenti antropici che hanno sostituito ai boschi le colture agrarie

Oggi la copertura vegetale è in prevalenza di tipo erbaceo con condizionamenti annuali essendo infatti presenti quasi esclusivamente coltivazioni agrarie per la produzione mista cerealicola e foraggiera mentre alcuni campi sono anche interessati da arboricoltura da legno con piantagioni di pioppi (*Populus nigra x euroamericana*, clone I-214).

Nell'ambiente preso in considerazione sono state individuate due unità ecosistemiche omogenee per caratteri ecologici, la cui stabilità è condizionata dagli interventi antropici di tipo culturale.

Per caratterizzare la determinante influenza delle attività umane sulle unità ecosistemiche terrestri, di tipo agricolo, si sono indicati diversi livelli di condizionamento, legati alla durata del periodo che intercorre tra due interventi agricoli che influiscono in modo pesante su suolo e soprassuolo (arature).

Le unità ecosistemiche individuate sono le seguenti:

- **Ecosistema agricolo con condizionamenti annuali.** Si tratta di tutti i seminativi, prati, presenti diffusamente nel territorio in esame a carico dei quali si interviene annualmente

sia sul suolo sia sulla vegetazione erbacea presente che viene completamente rinnovata con nuove semine. Si tratta di un ecosistema con forti condizionamenti annuali per quanto riguarda i trattamenti chimici, ma con condizionamenti a periodo più lungo (alcuni anni) sia per il suolo che per la parte vegetale aerea

- **Ecosistema agricolo con condizionamenti nel medio periodo.** Questo ecosistema comprende le coltivazioni arboree a rapida crescita (pioppeti) destinati all'arboricoltura da legno. In queste aree l'ecosistema ha condizionamenti limitati o nulli nel breve periodo, soprattutto per quanto riguarda il suolo, e importanti o drastici per quanto concerne il soprassuolo che può essere soggetto nel breve periodo sia al diradamento, sia alla sua totale asportazione con conseguente trasformazione di coltura.

Le aree in oggetto non interessano particolari zone umide o aree di pregio naturalistico degne di nota.

4.5 paesaggio ed intervisibilità.

Le aree oggetto di trasformazione (ex ferrovia) si trovano in una posizione a margine tra l'abitato di Moretta e la campagna.

Il tessuto edilizio esistente di recente costruzione si snoda invece in maniera lineare lungo la strada Provinciale.

La morfologia segue l'organizzazione tipica delle zone di espansione industriali/commerciali ove gli edifici si attestano all'interno di lotti che suddividono il terreno urbanizzato.

Le altezze in gronda degli edifici circostanti sono contenute entro i 10 metri, salvo alcune eccezioni dovute a particolari esigenze industriali di tipo tecnico-funzionale.

Le aree oggetto di studio non appartengono a rilevanti ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici né di forte valenza simbolica o storica e in parte (lungo In12) saranno utilizzate come prosecuzione verso Torre San Giorgio e Saluzzo, del percorso ciclabile già esistente.

4.6 rumore

Il Comune di Moretta, con il verbale di Consiglio Comunale del 16/12/2003 n°48 ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e successivamente l'ha aggiornato ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 con variante approvata con del. C.C. n.33 del 27 luglio 2020.

Nella Verifica di Compatibilità Acustica predisposta per la presente variante (allegato "A"), si legge:

(omissis)

ANALISI ACUSTICA INTERVENTO N. 1 (Zone Ir5 e In12)

L'intervento risulta acusticamente compatibile e NON comporta modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

(omissis)

ANALISI ACUSTICA INTERVENTO N. 2 (Zone In11 e In10)

L'intervento risulta acusticamente compatibile in quanto l'inserimento delle aree di proprietà nella Zona In10 spostandole dalla Zona In11 NON comporta nessuna variazione all'attuale Piano di Classificazione Acustica vigente.

Sarà compito del Comune provvedere a richiedere, prima del rilascio del Permesso di Costruire, alla ditta interessata all'insediamento, una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 10, L.R. 52/2000 redatta da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le indicazioni della D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616, al fine di fornire gli elementi necessari per prevedere in modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione dell'opera in progetto e dal suo esercizio in corrispondenza dei ricettori sensibili. Tali elementi

dovranno garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di MORETTA (CN).
(omissis)

ANALISI ACUSTICA INTERVENTO N. 3 (Zona Ir1)

L'intervento risulta acusticamente compatibile e NON comporta modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

(fine della citazione)

4.7 aspetti socio-economici

Il Comune di Moretta è storicamente un polo agro-alimentare di elevata potenzialità. Questa affermazione trova riscontro nell'elevato numero di aziende di trasformazione appartenenti al settore insediate nel tempo sul territorio: Locatelli, Nestlé, Lactalis, IN.AL.PI. S.P.A., Rana S.p.A. e ALIMENTA.

Attualmente la Locatelli, la Nestlé e la Lactalis sono state assorbite dal pastificio Rana S.p.A. ditta leader mondiale nel campo della produzione di pasta ripiena (carne bovina, suina, farine, ecc) in fase di espansione; anche l'IN.AL.PI. S.p.A. e l'ALIMENTA si stanno ingrandendo.

La nascita e la crescita di tali aziende ha portato nel tempo ad un forte sviluppo locale delle imprese operanti nell'indotto nel settore della produzione di latte crudo, della refrigerazione presso le aziende agricole, nella raccolta e trasporto del latte, nel packaging alimentare, nel trasporto refrigerato, nella costruzione e manutenzione di impianti dell'industria alimentare; parimenti sono aumentati e stanno aumentando i posti di lavoro.

Questa vocazione è confermata anche dalla presenza di importanti centri di formazione quali:

- l'Istituto Lattiero Caseario e della Lavorazione delle Carni;
- due scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria: "ispezione degli alimenti di origine animale" e "patologia suina";
- l'I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità ente certificatore.

5 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI DETERMINATI DALLA ATTUAZIONE DELLA VARIANTE.

Considerando gli interventi oggetto della presente "Variante" possiamo rilevare che.

- l'ampliamento di 4.618 mq. della Zona In12 e quello di 6.419 mq. della Zona Ir1, che avvengono esclusivamente sul sedime dell'ex ferrovia, sono gli unici interventi che comportano un aumento della superficie territoriale delle zone e conseguentemente della superficie copribile "Sc" delle stesse.

Gli altri interventi:

- a) l'unificazione a 5 e 6m. della larghezza della fascia di rispetto stradale della Zona Ir5, con la sola esclusione del fianco lungo la SP 663, non comporta alcun aumento della superficie territoriale ne' della superficie copribile "Sc" della stessa e non cambia la sua destinazione d'uso;
- b) il trasferire dalla zona In11 alla zona In10 di 4.902 mq. si concretizza in un semplice scambio di superfici fra due Zone "In" senza alcun aumento complessivo;
- c) il permettere che la fascia di rispetto stradale individuata nel PRGC vigente per la "nuova viabilità" da realizzarsi in corrispondenza delle zone In10 e In11, venga ridotta a 6 m anziché gli attuali 10 m non comporta alcun aumento della superficie territoriale ne' della superficie copribile "Sc" delle stesse e non cambia la loro destinazione d'uso;

- d) il concedere, previa autorizzazione dell'ente proprietario, la possibilità di realizzare un accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663 alla zona In10 concretizza quanto confermato nel documento trasmesso dalla Provincia di Cuneo in riferimento al "documento tecnico di non assoggettabilità a VAS".
- e) il ridurre la fascia di rispetto verso la strada Prov.le 663 ricadente nella "perimetrazione del centro abitato", da 30 a m. 10 concretizza, anche in questo caso, quanto confermato nel documento trasmesso dalla Provincia di Cuneo in riferimento al "documento tecnico di non assoggettabilità a VAS".
- f) l'accogliere la richiesta formulata dalle Sig.re Calleri di trasferire 740 mq. della loro proprietà sita in In11 alla "zona" In10 rientra nello scambio già sopra richiamato fra le due Zone attigue;
- g) l'aggiornamento degli articoli 24, 44 e 45 completa le modifiche delle NTA.

Da quanto sopra si deduce che i possibili impatti potrebbero provenire solo dall'ampliamento delle zone In12 e Ir1 già normate nelle NTA sotto questo aspetto e inoltre, considerando che gli interventi effettuabili in In12 sono assoggettati alla predisposizione di specifici "strumenti urbanistici esecutivi", e quelli effettuabili su Ir1 sono assoggettati a "permessi di costruire convenzionati", le valutazioni specifiche sugli eventuali impatti saranno pertanto approfondite e dettagliate ulteriormente, volta per volta, nella fase di esame degli stessi. Concludendo non si rilevano particolari impatti significativi.

6 EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

L'ARPA Piemonte nel documento emesso nella fase di verifica della non assoggettabilità a VAS, nota protocollata presso il Comune di Moretta al n° 0001957 in data 09/03/2023 Tit. 06 Cl. 01, in riferimento all'ampliamento di 4.618 mq. della Zona In12 evidenzia come questo ampliamento in questa zona che è ancora libera da attività edificatorie comporti la perdita irreversibile della risorsa del suolo che dovrà essere adeguatamente compensata.

A questa osservazione si rispose che già nella precedente Variante n°27 con la quale si ampliava questa Zona di 29.661 mq. si era adeguatamente affrontato il problema ed oggi si precisa ancora che l'attuale ampliamento di 4.618 mq. avverrà sul sedime dell'ex ferrovia non più in uso.

Medesime considerazioni fa l'ARPA in merito al consumo di suolo per l'ambito delle Zone In10 e In11 ed in questo caso si ribadisce che la variazione delle superfici delle singole Zone si riferisce ad un semplice interscambio fra le stesse senza alcun aumento complessivo della superficie totale.

Infine circa la segnalazione che le Zone In12 e Ir5 cadono in parte nella Classe di pericolosità geomorfologica IIIa e la Ir1 in quella IIIaE1 si rimanda allo studio geologico specifico allegato alla presente relazione.

Relativamente alle osservazioni di carattere geologico il professionista incaricato (dott. Marco Novo) dichiara quanto segue: "in riferimento all'osservazione di Arpa si precisa che in tutte le aree in cui si esplica una variazione rispetto al PRG vigente, i settori oggetto della presente Variante non ricadono in una delle classi di Pericolosità Geomorfologica III.

La normativa di PRG vigente comunque prevede che all'interno della classe IIIa non sia possibile realizzare nuove costruzioni."

Per quanto poi ancora si chiede nel documento dell'ARPA in riferimento alle soluzioni progettuali si rimanda alle varie puntuali prescrizioni contenute nelle NTA. a cui tutte le progettazioni devono attenersi.

La Provincia di Cuneo nel parere ambientale emesso nella fase di verifica della non assoggettabilità a VAS con *nota protocollata presso il Comune di Moretta al N. prot. 0001869 in data 06/03/2023 Tit. 06 Cl. 01* precisava che:

- per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso sulla SP 663, in centro abitato come richiesto dalla Società La Zattera”, non ci sono controindicazioni in merito precisando che comunque l’accesso dovrà essere autorizzato dall’Ufficio Tecnico Provinciale.

Nel Progetto Preliminare di variante se ne prese atto;

- parimenti non ci sono problemi alla riduzione a 10m. della fascia di rispetto dalla SP 663 nel centro abitato come richiesto dalla stessa Società.

Nel Progetto Preliminare di variante se ne prese atto;

- per quanto invece richiesto dalla ditta INALPI di ridurre lungo la Zona Ir5 la fascia di rispetto unificandola e dalla Società La Zattera di ridurla in corrispondenza della Zona In10, la Provincia specifica che lungo le strade provinciali la fascia non può essere inferiore a 10 m. calcolata dal confine stradale.

Nel Progetto Preliminare di variante se ne prese atto confermando per la prima (INALPI), la fascia dell’attuale PRGC approvato (DGR n°12-4648 del 1/10/2012) e per la seconda (LA ZATTERA”) non scendendo sotto tale distanza;


- la Provincia – Ufficio Acque, indicava inoltre le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- o non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- o impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- o non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- o specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici ed alle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- o segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non determina l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Circa queste ultime indicazioni si precisò che nelle NTA di Piano si rimanda sempre alla normativa vigente e a quanto già individuato e dettagliato a tal proposito nelle stesse.

7. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.

7.1 Inquadramento degli interventi.



INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.2 Modifiche apportate alla cartografia di Piano - confronto cartografico.

Ampliamento della zona In12 e dell'area antistante la Ir5, con l'aggiunta del sedime ferroviario acquistato, nonché modifica delle fasce di rispetto stradale aggiornate attorno alla Zona Ir5.




Fig. 1 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - “VIGENTE”




Fig. 2 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - "IN VARIANTE".
Con adeguamento catastale.

Modifica della perimetrazione fra le zone In10 e In11 con l'aggiunta delle aree già acquistate, di quelle in fase di acquisto e di quelle in parte dismesse da riacquisire compensandole con altri terreni di uguale superficie nella stessa zona, la modifica delle fasce stradali e la previsione di accesso diretto dalla strada Prov.le 663.




Fig. 3 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - “VIGENTE”





Fig. 4 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - "IN VARIANTE"

Ampliando la zona Ir1 con l'aggiunta del sedime ferroviario acquistato.




Fig. 5 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - “VIGENTE”






Fig. 6 - Estratto del P.R.G. - Elaborato D3 – Tav. 4 – AZZONAMENTO - "IN VARIANTE"

7.3 Modifiche normative.

A livello normativo la variante prevede di modificare:

- a) l'art. 24 – "Zone produttive", per prendere atto:
 - nella Zona Ir1, dell'ampliamento di 6.419 mq. sull'ex sedime ferroviario e della cessione della porzione di terreno su cui dovrà essere realizzata la "pista ciclabile";
 - vicino alla Ir5 dello spostamento della strada sul sedime dell'ex ferrovia;
 - nella Zona In12 dell'ampliamento di 4.618 mq. della stessa e dello spostamento della strada sul sedime dell'ex ferrovia;
 - nella zona In10 della possibilità di avere, previo permesso dell'Ente proprietario, un accesso diretto dalla strada provinciale e dell'ampliamento della stessa (4.902 mq.) con l'incremento dovuto alla traslazione delle superfici di proprietà e acquistate, traslate dalla In11 che pertanto si riduce degli stessi metri quadrati;
- b) l'art. 44 – "*disciplina generale per la tutela idrogeologica e sismica del territorio*", per aggiornarlo alla normativa vigente;
- c) l'art. 45 – "*norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio*", per aggiornarlo alla normativa vigente.

QUI DI SEGUITO SI ILLUSTRANO LE MODIFICHE SOPRA DESCRITTE RIPORTANDO IL TESTO DELLE N.T.A. "VIGENTE" CON LE CORREZIONI INTRODOTTE DALLA PRESENTE "VARIANTE".

Per semplificare l'individuazione delle modifiche apportate si è scelto di individuare in: **BLU sbarrate** le parti di testo che vengono "soppresse" e in **ROSSO** quelle che vengono "aggiunte".

Articolo 24 - Zone produttive.

0 In generale tutti gli interventi previsti, siano essi riferiti ad aree di completamento (Ic) o di nuovo impianto (In), dovranno porre estrema attenzione alla ricucitura con il territorio circostante.

La viabilità dovrà essere intesa come un "corridoio infrastrutturale" opportunamente schermato che ottimizzi gli accessi, i percorsi e i deflussi ottimizzando, ove già esistente, la viabilità attuale. Gli strumenti esecutivi, eventualmente previsti, dovranno considerare e giustificare questi aspetti evidenziandone anche il rapporto con la viabilità esterna esistente.

Gli strumenti urbanistici esecutivi e le singole pratiche edilizie dovranno comprendere specifiche tavole in cui siano dettagliatamente illustrati gli interventi proposti per realizzare un adeguato inserimento paesaggistico dei nuovi interventi previsti e dovranno specificare la sistemazione degli spazi "verdi" e delle relative piantumazioni previste come raccordo con il paesaggio edificato esistente, l'eventuale territorio agricolo limitrofo e l'ambiente in generale. Questi interventi potranno essere realizzati con giardini progettati con essenze autoctone ricorrenti, opportunamente disposte a ricucitura con le colture prevalenti nei terreni confinanti.

In tutte le aree di cui sopra (Ic e In) la progettazione degli spazi dovrà prevedere il mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 30% della S.f. del lotto. Questa superficie permeabile, comprensiva del verde previsto negli indici di zona, potrà anche essere ottenuta con la messa in opera di blocchi traforati "tipo" Greenblock o simili.

Salvo diverse motivate richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti

forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato,....), mentre le protezioni al piede per l'eventuale messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Compositivamente la progettazione dovrà essere particolarmente curata per garantire prodotti edilizi di qualità escludendo soluzioni anonime e/o puramente intese come semplice contenitore di funzioni.

1 Le zone produttive sono destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale artigianale e per il commercio: le attività rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Seveso, dovranno fare riferimento al D.M. 9.5.2001.

1 È consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, strutture per la ristorazione, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale, uffici, mostre nonché l'edificazione di una unità abitativa per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti con un massimo di 120 mq di superficie utile lorda massima (Sul) destinata all'abitazione per attività produttive che abbiano almeno una superficie minima di pavimento pari a 250 mq. previa presentazione di un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva (Art. 26, comma 1, lett. f bis L.R. 56 e s.m.i.).

3 Non sono consentiti, in ogni caso, gli scarichi in fognature, senza l'autorizzazione della ditta concessionaria del servizio, o canali, senza l'autorizzazione della Provincia secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

4 Le zone produttive si dividono in:

a) Zone con impianti produttivi confermati e di completamento Ic.

1 In tali zone sono consentiti interventi edilizi diretti sui lotti liberi ancora disponibili, non asserviti ad altri edifici, di manutenzione, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché ampliamenti della superficie coperta attuale purché nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) non superiore al 50% della Sf.

2 Il rilascio del permesso di costruire per interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti è comunque subordinato alla realizzazione di aree a parcheggio privato in misura non inferiore al 20% della superficie coperta realizzata (fatta salva la applicabilità dell'art. 2, 2° comma, legge 24/03/1989 n° 122), o ristrutturata e di aree a verde privato, con piantumazioni di alberi di alto fusto, di superficie minima pari al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata. Inoltre il 10% della superficie fondiaria deve destinarsi per attrezzature di servizio degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 21, punto 2) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine sono computabili anche aree private per le quali sia previsto l'assoggettamento ad uso pubblico nella proporzione non superiore al 50% della quantità richiesta. In deroga a quanto sopra gli interventi di tipo impiantistico e/o di carattere tecnologico saranno possibili, nel rispetto degli indici di zona.

3 Nelle zone Ic sono consentiti, nel rispetto dei limiti di copertura di cui al precedente comma 1 e nel rispetto del dettato del comma 2, interventi edilizi per l'insediamento di nuove attività produttive.

La documentazione progettuale, in questo caso, dovrà prevedere, oltre alla verifica, sui relativi lotti di competenza, del rapporto di copertura relativo alla porzione confermata e

alla nuova edificazione prevista, anche una planimetria d'insieme che illustri dettagliatamente la situazione finale dopo la realizzazione degli interventi edificatori integrati con quanto richiesto dal comma 2) che, in questo caso, dovrà essere previsto anche per il lotto comprendente l'attività esistente.

4 (abrogato)

5 Nell'area Ic5 è fatto obbligo di intervenire con permesso di costruire diretto convenzionato nel rispetto delle previsioni di Piano.

La convenzione dovrà normare i tempi ed i modi di predisposizione delle infrastrutture da destinare ad uso pubblico già indicate in cartografia per la realizzazione delle "attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi" che nel caso specifico sono state individuate come parcheggi.

Poiché l'area indicata nella cartografia di piano è inferiore a quella prescritta (10% della sup. fondiaria) l'Amministrazione si riserva il diritto di monetizzare la parte mancante e realizzarla in un'area, da definirsi all'atto della convenzione, non necessariamente connessa direttamente alla zona Ic5, scelta tra quelle individuate dal P.R.G.C., con priorità per quella individuata lungo la provinciale Moretta-Villanova Solaro in modo da garantire nel complesso lo standard prescritto.

Come accesso a questo parcheggio dovrà essere utilizzato esclusivamente quello esistente.

I conteggi relativi alla determinazione del "parcheggio e del verde privato" rispettivamente non inferiori al 20% e al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata e quelli relativi all'individuazione del 10% della superficie fondiaria da destinarsi per "attrezzature", previste al comma 2 del presente articolo, dovranno essere verificati e conteggiati rispettivamente in riferimento all'intera superficie coperta di proprietà: quella già realizzata più quella realizzabile su tutta la quota-parte di area di proprietà della ditta richiedente.

Per la zona Ic5 dovranno altresì essere rispettati i seguenti indici:

- La distanza dal confine diretto con l'area Rc9 residenziale dovrà essere quella prevista dall'art. 15 delle presenti N.T.A.
- Il numero di piani per destinazione ad uffici e commercio, connesso all'attività, non dovrà essere superiore a 3.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione geologica-tecnica illustrativa che si intendono espressamente richiamate.

6 La zona Ic4, individuata nel dettaglio nelle tavole del P.R.G.C. di Moretta dal 1994 ma esistente fin dal 1971, posta sul bordo estremo del confine dell'ex P.T.O. del Po, in area A1, è delimitata a levante dalla Strada Provinciale n. 663 che coincide con un "percorso storico accertato" individuato dall'ex P.T.O. del Po (art.3.7) pertanto l'ampliamento concedibile potrà essere realizzato a una distanza superiore ai 50 m. dal confine stradale a norma dell'art. 3.7.4 – comma 2 dell'ex P.T.O. del Po.

Nella fase di completamento si dovrà inoltre provvedere alla progettazione di opportune "quinte", realizzate con piantumazioni di essenze locali, tali da ridurre l'impatto delle strutture edificate sull'ambiente circostante.

6bis Nella zona Ic6 la vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 155) compresa fra il parcheggio e la proprietà individuata a Catasto al F.19 – part. 448 e 550, per regolarizzare l'attuale conformazione del parcheggio stesso, pur aggregandosi alla zona produttiva, "non costituirà ampliamento" della Sf e conseguentemente del rapporto di copertura fondiaria Rc.

7 Nell'area Ic7 è fatto obbligo di intervenire con "permesso di costruire" considerando già attuate le dismissioni.

I conteggi relativi alla determinazione del "parcheggio e del verde privato" rispettivamente non inferiori al 20% e al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata dovranno essere verificati e conteggiati, al momento della richiesta "permesso di costruire", in riferimento all'intera superficie coperta dell'area Ic7.

Per la zona Ic7 il numero di piani per destinazione ad uffici e commercio, connesso all'attività, non dovrà essere superiore a tre.

8 In tutte le zone Ic l'altezza massima consentita non potrà essere superiore a quella degli edifici esistenti, salvo sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

9 Considerando l'attuale grave crisi economica in cui si dibattono praticamente tutte le attività produttive presenti sul territorio comunale e la contestuale necessità di offrir loro la possibilità di adeguarsi alle richieste tecnologiche, che in questa situazione si tradurrebbe nel favorire la competitività e quindi la sopravvivenza della ditta stessa e dei posti di lavoro, l'Amministrazione ritiene di dover intervenire favorendo questo tipo di adeguamenti senza che l'eventuale ormai esaurita o limitata capacità insediativa renda necessaria un'improbabile ed economicamente impossibile rilocalizzazione in aree di maggiori dimensioni. Per consentire questa prosecuzione delle attività il rapporto di copertura, per le Zone Ic2 e Ic7, è concesso un rapporto di copertura fondiaria massima pari al 60% della superficie fondiaria stessa.

10 Nella zona Ic8 è fatto obbligo di intervenire con "permesso di costruire convenzionato".

I conteggi relativi alla determinazione del "parcheggio e del verde privato" saranno rispettivamente non inferiori al 20% della superficie coperta (Sc) realizzata e dovranno essere verificati e conteggiati, al momento della richiesta del "permesso di costruire convenzionato", in riferimento alla superficie coperta.

Inoltre almeno il 20% della superficie fondiaria deve destinarsi per attrezzature di servizio degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 21, punto 2) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo la Bealera del Molino nella convenzione dovrà essere costituita la servitù di passaggio di metri 5,00 dalla sponda della bealera stessa per consentire il passaggio di mezzi e uomini per la manutenzione e pulizia dell'alveo, ai sensi dell'art. 72 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523.

b) Zone di riordino Ir.

1 Sono zone parzialmente realizzate, comprendenti impianti industriali esistenti e da mantenere in cui sono previste possibilità di ampliamento per lo sviluppo e l'ammodernamento di quegli impianti produttivi, previa adeguata riorganizzazione dell'area, delle infrastrutture e dei servizi, nonché nuovi insediamenti industriali od artigianali aggiuntivi di riordino.

L'attuazione del P.R.G.C. avviene mediante piani esecutivi preventivi nel rispetto dei seguenti indici:

- superficie di intervento Sm = intera area perimetrata²

² Fatto salvo il diritto del richiedente di proporre, motivandola, una "sub area funzionale" che non incida sulla razionale attuazione ed infrastrutturazione (come specificato nella Circ. P.R.G. 05 agosto 1998 n°12/PET), la cui definizione sarà sottoposta, di volta in volta, all'approvazione del Consiglio Comunale

- aree a parcheggio e servizi pubblici	= 10% Sm
- rapporto di copertura fondiaria (Rc)	= 50% di Sf
- n. piani per destinazione uffici, commercio (Np)	= 2
- parcheggio privato	= 15% di Sc
- aree a verde privato piantumato	= 7% di Sc
- distanze dai confini (Dc)	= vedi art. 15

2 È facoltà del competente organo comunale in sede di approvazione del P.E.C. di consentire che in luogo della totale dismissione prevista di aree per servizi e parcheggi, quota della stessa non eccedente il 50% venga vincolata ed assoggettata come “area privata di uso pubblico”.

3 Nella zona Ir1 con P.E.C. già approvato ed in corso di avanzata realizzazione sono confermate tutte le modalità esecutive contenute nella convenzione stipulata. Queste modalità costruttive sono da considerarsi estese anche all’ampliamento della zona effettuato con la variante n.°10 del settembre 2001 e con la variante n.°28 del 2023.

3bis Nella Zona Ir1, contestualmente all’ampliamento della stessa sul sedime dell’ex ferrovia (+6.419 mq.) è richiesta la cessione gratuita del sedime dell’ex ferrovia destinato a divenire “pista ciclabile” che dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PDC convenzionato.

Questa superficie, in fase di richiesta del Permesso di Costruire Convenzionato, potrà essere detratta da quella da dismettere come “aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi”.

In questa zona (Ir1) la superficie minima d’intervento Sm è pari a 5000 mq.

4 L’area in dismissione prevista per la zona Ir2 dovrà venire localizzata lungo il fronte di Via Pinerolo.

5 Per quanto concerne l’impianto di depurazione esistente in area Ir1, già comunque soggetto al controllo degli Enti preposti (Arpa, Asl, etc.) e altri eventualmente realizzabili, potranno essere dotati di tecnologie che, a giudizio di questi stessi Enti di controllo, consentano la definizione di una fascia di rispetto compatibile con la realizzazione di eventuali nuove strutture all’interno delle aree stesse.

6 L’altezza massima consentita per tutte le zone Ir non potrà essere superiore a quella degli edifici esistenti, salvo sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

7 La Zona Ir5, derivante dalla fusione della Ir3 (convenzionata in data 19.11.2014 e in data 14.05.2015) e della Ir4 (convenzionata in data 11.07.2019) ha in dotazione una superficie copribile di mq 32.527,64 (derivante dalla somma delle quantità previste nelle convenzioni sopra citate mq. 20.214,00 e mq. 12.313,64), da cui si devono detrarre le superfici dei fabbricati esistenti, restando inalterati gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate.

In tale zona, considerato che le aree destinate alla viabilità e le aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi previste dall’art 21, primo comma, punto 2, della Legge Regionale n.56 del 1977 e ss.mm.ii. sono già state reperite con le convenzioni sopra citate si potrà intervenire con permesso di costruire, SCIA o CILA.

La Variante n.28, mentre prende atto dell’acquisto di una superficie di sedime dell’ex ferrovia da parte dell’INALPI, individua in corrispondenza della zona Ir5 la nuova

posizione della strada traslata sull'ex tracciato ferroviario e al posto di quella già prevista nel PRGC vigente, un parcheggio.

La cessione del sedime dell'ex ferrovia destinato a divenire "pista ciclabile" con una larghezza di 6m. e della strada urbanizzata traslata prevista in cartografia, dovranno avvenire gratuitamente a semplice richiesta del Comune.

8 Nelle Zone Ir è consentita l'edificazione "una tantum" di un fabbricato a servizio delle attività produttive esistenti sul territorio comunale ad uso portineria/ingresso maestranze (e locali accessori annessi) ad un piano fuori terra, nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) prescritto per il lotto, con superficie coperta (Rc) massima di 30 mq. ed altezza massima di edificazione di 3,00 m.

Tali fabbricati di servizio potranno essere edificati a confine o a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 15 delle presenti N.T.A. a condizione che non riguardi affacci su strade provinciali (e che comunque non ricada nella fascia di rispetto di queste strade - 10m.), la viabilità confinante rispetti le larghezze minime prescritte dall'art. 24 comma 8 (~~m. 10,50 m.~~ 10,00) e nel rispetto delle distanze dalle intersezioni stradali previste dal Codice della Strada, ed a condizione che la proprietà produca un atto di impegno debitamente registrato a rimuovere tale costruzione a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza oneri per la stessa, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

9 Nelle Zone Ir è concessa la possibilità di localizzare in altra zona produttiva, anche non contigua, ma della stessa ditta, il 50% delle aree da destinare a verde privato.

c) Zone di nuovo impianto In.

1 In tale aree il piano si attua attraverso l'intervento urbanistico preventivo nelle zone In1, In2, In6, In11, In12 e In13 applicando i seguenti indici:

- superficie minima d'intervento Sm = 10.000 mq
- rapporto di copertura (Rc) = 50% di Sf
- aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi = 20% Sm
- parcheggi privati = 15% di Sc
- verde privato piantumato = 20% di Sc
- n. piani f. t. per edifici destinati a uffici, commercio e attività sociali (Np) = 3
- distanza dai confini (Dc) = vedi Art. 15

L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 11 m. misurati all'estradosso del punto più alto del tetto.

Questa altezza potrà essere derogata, a giudizio della Commissione Edilizia, esclusivamente ove, con puntuali e documentate giustificazioni tecniche, si dimostri la necessità derivante da attrezzature tecnologiche specifiche dell'attività produttiva dell'azienda.

Tale deroga potrà essere concessa anche per limitate porzioni di edificio costituenti strutture strettamente tecniche documentatamente necessarie.

Nella zona In6 la vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 2.658) comprendente la strada "Via Alpi Cozie" e la ripa verso la "bealera", individuate a Catasto al F.18 – part. 759 (mq.1.140) e 760 (mq. 1.518) dovuta alla constatazione di sopravvenuta mancanza di pubblico interesse, "non costituirà ampliamento" della Sf e conseguentemente del rapporto di copertura fondiaria Rc.

Le zone In11, In12 e In13 non potranno avere nessun accesso sulla SP663 ma dovranno servirsi della viabilità interna riportata sulla tavola.

La nuova rotonda prevista in cartografia dovrà essere concordata ed approvata dall'Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia, sarà realizzata e collaudata a totale carico delle Aree interessate e antecedentemente all'insediamento della prima attività.

La realizzazione della zona In11 è condizionata alla preventiva cessazione dell'attività agricola (in quanto tale) oggi in atto, e confermata da un atto d'impegno registrato e trascritto da allegarsi in sede di convenzionamento che preveda anche un'adeguata penale pecuniaria a garanzia del suddetto impegno.

La Variante n.28, prende atto dell'acquisto da parte dell'INALPI di una porzione di sedime dell'ex ferrovia ampliando la zona In12 di 4.618mq. e traslando la strada prevista nella cartografia vigente, sul sedime dell'ex ferrovia.

La cessione del sedime dell'ex ferrovia destinato a divenire "pista ciclabile" dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PEC convenzionato.

2 Nelle aree In7, In8, In9 e In10 il piano si attua attraverso l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato, applicando i seguenti indici:

- superficie minima d'intervento $S_m = 5.000 \text{ mq}$
- rapporto di copertura (Rc) $= 50\% \text{ di } S_f$
- aree per attrezzature pubbliche
al servizio degli insediamenti produttivi $= 20\% S_m$
- parcheggi privati $= 15\% \text{ di } S_c$
- verde privato piantumato $= 20\% \text{ di } S_c$
- n. piani f. t. per edifici destinati a uffici,
commercio e attività sociali (Np) $= 3$
- distanza dai confini (Dc) $= \text{vedi art. 15}$

La zona In7 dovrà avere un unico accesso sulla Strada Provinciale n° 663 ubicato verso il concentrico e realizzato in modo tale da garantire la massima visibilità e sicurezza.

La zona In10 ~~dovrà~~ potrà avere accesso carraio ~~esclusivamente da Via Prese~~ direttamente dalla Strada Provinciale 663 previo parere dell'Ente proprietario.

In questa zona In10 la variante n.°28 del 2023, aggiunge 4.902 mq. di aree presenti nell'attigua zona In11, traslandole.

3 Per gli insediamenti commerciali dovrà prevedersi un'area per attrezzature di servizio pubblico pari alla superficie lorda di pavimento di cui almeno la metà destinata a parcheggio pubblico; a tal fine potranno computarsi anche aree private da vincolare ad uso pubblico nella proporzione non superiore al 50% della quantità richiesta.

4 L'area soggetta al piano urbanistico preventivo può essere suddivisa in lotti.

5 L'attuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi è sottoposta alla presentazione, in sede di strumento urbanistico esecutivo o di permesso di costruire convenzionato (nei casi In7, In8, In9 e In10), di una perizia geologico-tecnica che determini, se del caso, le opere necessarie a garantire la stabilità e/o la non alluvionabilità delle aree di intervento.

5 In generale, per tutti gli interventi edificatori richiesti nelle zone produttive occorrerà individuare chiaramente nella planimetria di progetto le aree verdi private da realizzare che dovranno essere previste accorpate preferibilmente verso gli spazi pubblici e, ove debbano costituire filtro visivo, disposte in modo opportuno sul confine per costituire realmente una separazione visiva dall'ambiente pubblico circostante. Particolare attenzione dovrà essere posta per individuare interventi mirati al raccordo ambientale con gli spazi confinanti ed in particolare con le aree AS di salvaguardia ambientale.

Questi interventi potranno essere realizzati con ambiti di essenze autoctone predisposte a ricucitura con le colture prevalenti nei terreni agricoli confinanti.

La posizione, le dimensioni di queste aree, le essenze autoctone e il numero delle stesse da impiantare, rappresentate ed illustrate in una specifica tavola progettuale, faranno parte del permesso di costruire.

- 6 La tipologia dei fabbricati, ancorché condizionata dalle necessità proprie dell'attività che dovrà contenere, dovrà essere opportunamente studiata per ottenere un manufatto curato nell'aspetto esterno con materiali e finiture che non siano solo le semplici strutture prefabbricate in cemento armato, anche se dipinto, ma che tendano ad ottenere un prodotto anche formalmente "qualitativamente" migliore con la scelta di materiali, rivestimenti, serramenti, etc. migliori.
- 7 L'altezza delle sovrastrutture tecniche, concessa in relazione alle "documentate esigenze tecnologiche delle produzioni" dovrà, venuta a mancare questa motivazione che ne ha permessa l'esecuzione, essere riportata a quella del numero massimo di piani consentito nel P.R.G.C. per ciascuna zona senza che essa costituisca diritto per eventuali diverse riqualificazioni comportanti un numero maggiore di piani.
- 8 Le strade di nuova realizzazione dovranno avere sezione minima di metri ~~7,50~~ 7.00 oltre al marciapiede di metri 1,50 su entrambi i lati.
- 9 I nuovi insediamenti produttivi dovranno tenere in debito conto tutti i provvedimenti previsti dalle normative vigenti volti a contenere il rischio di superamento dei limiti di qualità dell'aria previsti dal Piano di Azione provinciale vigente, e tutte le misure, previste dalla legislazione vigente, per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti produttivi, al fine di ridurre le emissioni e di verificarne il mantenimento entro i limiti autorizzati.

Articolo 44 – Disciplina generale per la tutela idrogeologica e sismica del territorio.

1 In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologica del territorio comunale di Moretta dettagliatamente analizzato nella documentazione geologica allegata al presente progetto di Variante Generale e alla tutela paesaggistica del territorio stesso, qualsiasi intervento che comporti alterazione del suolo quali:

- a) scavi oltre 1 m. di profondità;
- b) movimenti di terra;
- c) perforazioni di pozzi
- d) impermeabilizzazioni di suoli

dovranno essere preceduti da opportuni studi ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018**, eseguiti da tecnici abilitati, volti rispettivamente a:

- 1) stabilire il grado di sicurezza indicando eventuali modalità di contenimento e di sostegno;
- 2) garantire provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi e risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo;
- 3) prevedere la regimazione del deflusso delle acque addotte in superficie;
- 4) garantire un adeguato smaltimento delle acque piovane tale da non indurre diminuzione dei tempi di corrivazione.

Essendo il Comune di Moretta classificato in zona sismica 3 con decorrenza 1.1.2012, si richiamano espressamente gli adempimenti e le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie prescritti dalla ~~D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e D.G.R. n. 11-13058 del 19.1.2010~~ **D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021** ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con **D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 6-887**.

Con Determinazione Dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state inoltre approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l'individuazione dell'ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.

Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio.

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018**, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da

adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzia l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018** a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018** e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018**, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018** e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;
- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di

registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018**, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del ~~D.M. 14/01/2008~~ **D.M. 17/01/2018** e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle N.d.A. del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

a) Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati esterne alle perimetrazioni del dissesto, ma intercluse o contigue ad esse, che per motivi cautelativi debbono essere ritenute inidonee a nuovi insediamenti. In tali aree sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI, previa positiva verifica tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle stesse NTA:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

b) Classe IIIa1

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

Per gli edifici isolati esistenti, in tali aree sono ammessi,

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

c) Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

In tali aree, per le quali non sono previsti interventi di riassetto territoriale se non in settori contigui a delimitazioni di dissesto lineare od areale, sono ammessi::

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

d) Classe IIIa2

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "A" del torrente Varaita e del Fiume Po e settori inondabili con pericolosità anche elevata, prodotti da tracimazioni in sponda sinistra del torrente Varaita, in concomitanza di eventi di piena anche solo poco più che ordinari.

Tali aree, anche se esterne alle Fasce Fluviali, in attesa dei necessari interventi di mitigazione e/o difesa, sono da ritenersi cautelativamente inidonee a nuove costruzioni.

Alle stesse si applicano pertanto le norme della classe IIIa-E1.

Per i settori esterni alla Fascia "A" del fiume Po e del torrente Varaita, è ammissibile l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

Il progetto degli interventi di mitigazione può essere presentato contestualmente al progetto delle opere edilizie, ma il rilascio del titolo autorizzativo per queste ultime è subordinato al completamento e al collaudo degli interventi di mitigazione (che attestino il conseguimento della mitigazione), con le procedure e i criteri di cui alle classi IIIb.

La relazione geologica a supporto del progetto degli interventi di mitigazione dovrà essere integrata con una positiva verifica tecnica, che attestino la compatibilità degli stessi con i livelli di rischio e l'assenza di incremento di pericolosità per costruzioni esistenti nell'intorno del sito oggetto di modifica.

Il collaudo degli interventi di mitigazione dovrà certificare che le opere realizzate sono idonee al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

e) Classe IIIa3

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "B" del torrente Varaita e del fiume Po; per le finalità connesse al presente Piano, in tali aree si applicano le norme di cui all'art. 30 delle NTA del PAI e sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- d) per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono ammessi incrementi del carico antropico o formazione di nuove unità abitative.

D) Classe IIIa-E1 (Pericolosità molto elevata – EeA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e

di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;

In applicazione all'art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.”

g) Classe IIIa-E2 (Pericolosità elevata – EbA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- e) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NdA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d" ed "e", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle N.d.A del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valutati le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso

In applicazione all'art. 9, comma n. 5 e 6, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo."

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

h) Classe IIIb4

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata o molto elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza degli interventi di riassetto territoriale, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale).

In seguito alla realizzazione delle opere e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al seguente comma 5, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume ed ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali senza incremento del carico antropico. Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale ricadenti in fascia A del PAI, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 3, delle NTA del PAI:

- interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale esterne alla fascia A del PAI, pur in assenza delle opere di riassetto territoriale, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

i) Classe IIIb3

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza delle opere, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- b) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- d) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- e) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NdA del PAI:
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d)" ed "e)", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NdA del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valutati le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti,

in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi :

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, che comportino solo un modesto incremento del carico antropico.

1) Classe IIIb2

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e da dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità da elevata a media moderata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In tali aree, in assenza degli interventi di riassetto territoriale sono consentiti:

- f) - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

In assenza degli interventi di riassetto territoriale, le previsioni progettuali volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi:

- gli interventi di nuova edificazione che comportino un incremento del carico antropico, purchè gli stessi prevedano che le superfici destinate alla presenza

continuativa di persone, siano realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza. Le opere e gli interventi dovranno garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

4 PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI "INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO"

A maggior chiarimento e specificazione di quanto contenuto al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, ai sensi del punto 6 dell'allegato "A" della DGR 2-11830, non costituiscono incremento del carico antropico, le trasformazioni che non consentono l'aumento di unità abitative e/o aziendali, relative a:

- interventi di adeguamento su edifici esistenti finalizzati ad una loro più razionale fruizione, purchè limitati all'interno della sagoma edilizia dei fabbricati esistenti, mediante recupero di sottotetti esistenti o di ex-rustici o tettoie;
- interventi edilizi su edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali (modesti ampliamenti), comunque destinati;
- la realizzazione di ulteriori locali (quali pertinenze, box, vani tecnici, depositi), purché non comportino la presenza continuativa di persone.

5 PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO NELLE CLASSI IIIB

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto territoriale per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale formalizzare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, a mezzo di adeguato atto amministrativo.

6 SPONDE ED ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

- Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolo idrografico minore, come individuati nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (tavola 5) (con esclusione dei fossi stradali), mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;
- non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;

- la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua è subordinata all'esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della "Direttiva N. 4" allegata al P.A.I.;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.

7 Ambito paesistico di pertinenza fluviale

- Le fasce A) e B) individuate dal P.A.I. nel P.t.p. sono riconosciute come "ambito paesistico di pertinenza fluviale".
- Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
- Negli ambiti di pertinenza fluviale sono esclusi interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

QUI DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DELLE N.T.A. "VARIATO".

Articolo 24 - Zone produttive.

0 In generale tutti gli interventi previsti, siano essi riferiti ad aree di completamento (Ic) o di nuovo impianto (In), dovranno porre estrema attenzione alla ricucitura con il territorio circostante.

La viabilità dovrà essere intesa come un "corridoio infrastrutturale" opportunamente schermato che ottimizzi gli accessi, i percorsi e i deflussi ottimizzando, ove già esistente, la viabilità attuale. Gli strumenti esecutivi, eventualmente previsti, dovranno considerare e giustificare questi aspetti evidenziandone anche il rapporto con la viabilità esterna esistente.

Gli strumenti urbanistici esecutivi e le singole pratiche edilizie dovranno comprendere specifiche tavole in cui siano dettagliatamente illustrati gli interventi proposti per realizzare un adeguato inserimento paesaggistico dei nuovi interventi previsti e dovranno specificare la sistemazione degli spazi "verdi" e delle relative piantumazioni previste come raccordo con il paesaggio edificato esistente, l'eventuale territorio agricolo limitrofo e l'ambiente in generale. Questi interventi potranno essere realizzati con giardini progettati con essenze autoctone ricorrenti, opportunamente disposte a ricucitura con le colture prevalenti nei terreni confinanti.

In tutte le aree di cui sopra (Ic e In) la progettazione degli spazi dovrà prevedere il mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 30% della S.f. del lotto. Questa superficie permeabile, comprensiva del verde previsto negli indici di zona, potrà anche essere ottenuta con la messa in opera di blocchi traforati "tipo" Greenblock o simili.

Salvo diverse motivate richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato,...), mentre le protezioni al piede per l'eventuale messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione).

Compositivamente la progettazione dovrà essere particolarmente curata per garantire prodotti edilizi di qualità escludendo soluzioni anonime e/o puramente intese come semplice contenitore di funzioni.

1 Le zone produttive sono destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività industriale artigianale e per il commercio: le attività rientranti nell'ambito di applicazione della normativa Seveso, dovranno fare riferimento al D.M. 9.5.2001.

2 È consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, strutture per la ristorazione, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale, uffici, mostre nonché l'edificazione di una unità abitativa per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti con un massimo di 120 mq di superficie utile lorda massima (Sul) destinata all'abitazione per attività produttive che abbiano almeno una superficie minima di pavimento pari a 250 mq. previa presentazione di un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva (Art. 26, comma 1, lett. f bis L.R. 56 e s.m.i.).

3 Non sono consentiti, in ogni caso, gli scarichi in fognature, senza l'autorizzazione della ditta concessionaria del servizio, o canali, senza l'autorizzazione della Provincia secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

4 Le zone produttive si dividono in:

a) Zone con impianti produttivi confermati e di completamento Ic.

1 In tali zone sono consentiti interventi edilizi diretti sui lotti liberi ancora disponibili, non asserviti ad altri edifici, di manutenzione, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nonché ampliamenti della superficie coperta attuale purché nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) non superiore al 50% della Sf.

2 Il rilascio del permesso di costruire per interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti è comunque subordinato alla realizzazione di aree a parcheggio privato in misura non inferiore al 20% della superficie coperta realizzata (fatta salva la applicabilità dell'art. 2, 2° comma, legge 24/03/1989 n° 122), o ristrutturata e di aree a verde privato, con piantumazioni di alberi di alto fusto, di superficie minima pari al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata. Inoltre il 10% della superficie fondiaria deve destinarsi per attrezzature di servizio degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 21, punto 2) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine sono computabili anche aree private per le quali sia previsto l'assoggettamento ad uso pubblico nella proporzione non superiore al 50% della quantità richiesta. In deroga a quanto sopra gli interventi di tipo impiantistico e/o di carattere tecnologico saranno possibili, nel rispetto degli indici di zona.

3 Nelle zone Ic sono consentiti, nel rispetto dei limiti di copertura di cui al precedente comma 1 e nel rispetto del dettato del comma 2, interventi edilizi per l'insediamento di nuove attività produttive.

La documentazione progettuale, in questo caso, dovrà prevedere, oltre alla verifica, sui relativi lotti di competenza, del rapporto di copertura relativo alla porzione confermata e alla nuova edificazione prevista, anche una planimetria d'insieme che illustri dettagliatamente la situazione finale dopo la realizzazione degli interventi edificatori integrati con quanto richiesto dal comma 2) che, in questo caso, dovrà essere previsto anche per il lotto comprendente l'attività esistente.

4 (abrogato)

5 Nell'area Ic5 è fatto obbligo di intervenire con permesso di costruire diretto convenzionato nel rispetto delle previsioni di Piano.

La convenzione dovrà normare i tempi ed i modi di predisposizione delle infrastrutture da destinare ad uso pubblico già indicate in cartografia per la realizzazione delle "attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi" che nel caso specifico sono state individuate come parcheggi.

Poiché l'area indicata nella cartografia di piano è inferiore a quella prescritta (10% della sup. fondiaria) l'Amministrazione si riserva il diritto di monetizzare la parte mancante e realizzarla in un'area, da definirsi all'atto della convenzione, non necessariamente connessa direttamente alla zona Ic5, scelta tra quelle individuate dal P.R.G.C., con priorità per quella individuata lungo la provinciale Moretta-Villanova Solaro in modo da garantire nel complesso lo standard prescritto.

Come accesso a questo parcheggio dovrà essere utilizzato esclusivamente quello esistente.

I conteggi relativi alla determinazione del "parcheggio e del verde privato" rispettivamente non inferiori al 20% e al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata e quelli relativi all'individuazione del 10% della superficie fondiaria da destinarsi per "attrezzature", previste al comma 2 del presente articolo, dovranno essere verificati e conteggiati rispettivamente in riferimento all'intera superficie coperta di

proprietà: quella già realizzata più quella realizzabile su tutta la quota-parte di area di proprietà della ditta richiedente.

Per la zona Ic5 dovranno altresì essere rispettati i seguenti indici:

- La distanza dal confine diretto con l'area Rc9 residenziale dovrà essere quella prevista dall'art. 15 delle presenti N.T.A.
- Il numero di piani per destinazione ad uffici e commercio, connesso all'attività, non dovrà essere superiore a 3.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione geologica-tecnica illustrativa che si intendono espressamente richiamate.

6 La zona Ic4, individuata nel dettaglio nelle tavole del P.R.G.C. di Moretta dal 1994 ma esistente fin dal 1971, posta sul bordo estremo del confine dell'ex P.T.O. del Po, in area A1, è delimitata a levante dalla Strada Provinciale n. 663 che coincide con un "percorso storico accertato" individuato dall'ex P.T.O. del Po (art.3.7) pertanto l'ampliamento concedibile potrà essere realizzato a una distanza superiore ai 50 m. dal confine stradale a norma dell'art. 3.7.4 – comma 2 dell'ex P.T.O. del Po.

Nella fase di completamento si dovrà inoltre provvedere alla progettazione di opportune "quinte", realizzate con piantumazioni di essenze locali, tali da ridurre l'impatto delle strutture edificate sull'ambiente circostante.

6bis Nella zona Ic6 la vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 155) compresa fra il parcheggio e la proprietà individuata a Catasto al F.19 – part. 448 e 550, per regolarizzare l'attuale conformazione del parcheggio stesso, pur aggregandosi alla zona produttiva, "non costituirà ampliamento" della Sf e conseguentemente del rapporto di copertura fondiaria Rc.

7 Nell'area Ic7 è fatto obbligo di intervenire con "permesso di costruire" considerando già attuate le dismissioni.

I conteggi relativi alla determinazione del "parcheggio e del verde privato" rispettivamente non inferiori al 20% e al 7% della superficie coperta realizzata o ristrutturata dovranno essere verificati e conteggiati, al momento della richiesta "permesso di costruire", in riferimento all'intera superficie coperta dell'area Ic7.

Per la zona Ic7 il numero di piani per destinazione ad uffici e commercio, connesso all'attività, non dovrà essere superiore a tre.

10 In tutte le zone Ic l'altezza massima consentita non potrà essere superiore a quella degli edifici esistenti, salvo sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

11 Considerando l'attuale grave crisi economica in cui si dibattono praticamente tutte le attività produttive presenti sul territorio comunale e la contestuale necessità di offrir loro la possibilità di adeguarsi alle richieste tecnologiche, che in questa situazione si tradurrebbe nel favorire la competitività e quindi la sopravvivenza della ditta stessa e dei posti di lavoro, l'Amministrazione ritiene di dover intervenire favorendo questo tipo di adeguamenti senza che l'eventuale ormai esaurita o limitata capacità insediativa renda necessaria un'improbabile ed economicamente impossibile rilocalizzazione in aree di maggiori dimensioni. Per consentire questa prosecuzione delle attività il rapporto di copertura, per le Zone Ic2 e Ic7, è concesso un rapporto di copertura fondiaria massima pari al 60% della superficie fondiaria stessa.

10 Nella zona Ic8 è fatto obbligo di intervenire con "permesso di costruire convenzionato".

I conteggi relativi alla determinazione del “parcheggio e del verde privato” saranno rispettivamente non inferiori al 20% della superficie coperta (Sc) realizzata e dovranno essere verificati e conteggiati, al momento della richiesta del “permesso di costruire convenzionato”, in riferimento alla superficie coperta.

Inoltre almeno il 20% della superficie fondiaria deve destinarsi per attrezzature di servizio degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 21, punto 2) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo la Bealera del Molino nella convenzione dovrà essere costituita la servitù di passaggio di metri 5,00 dalla sponda della bealera stessa per consentire il passaggio di mezzi e uomini per la manutenzione e pulizia dell'alveo, ai sensi dell'art. 72 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523.

b) Zone di riordino Ir.

1 Sono zone parzialmente realizzate, comprendenti impianti industriali esistenti e da mantenere in cui sono previste possibilità di ampliamento per lo sviluppo e l'ammmodernamento di quegli impianti produttivi, previa adeguata riorganizzazione dell'area, delle infrastrutture e dei servizi, nonché nuovi insediamenti industriali od artigianali aggiuntivi di riordino.

L'attuazione del P.R.G.C. avviene mediante piani esecutivi preventivi nel rispetto dei seguenti indici:

- superficie di intervento Sm	= intera area perimetrata ³
- aree a parcheggio e servizi pubblici	= 10% Sm
- rapporto di copertura fondiaria (Rc)	= 50% di Sf
- n. piani per destinazione uffici, commercio (Np)	= 2
- parcheggio privato	= 15% di Sc
- aree a verde privato piantumato	= 7% di Sc
- distanze dai confini (Dc)	= vedi art. 15

2 È facoltà del competente organo comunale in sede di approvazione del P.E.C. di consentire che in luogo della totale dismissione prevista di aree per servizi e parcheggi, quota della stessa non eccedente il 50% venga vincolata ed assoggettata come “area privata di uso pubblico”.

3 Nella zona Ir1 con P.E.C. già approvato ed in corso di avanzata realizzazione sono confermate tutte le modalità esecutive contenute nella convenzione stipulata.

Queste modalità costruttive sono da considerarsi estese anche all'ampliamento della zona effettuato con la variante n.°10 del settembre 2001 e con la variante n.°28 del 2023.

3bis Nella Zona Ir1, contestualmente all'ampliamento della stessa sul sedime dell'ex ferrovia (+6.419 mq.) è richiesta la cessione gratuita del sedime dell'ex ferrovia destinato a divenire “pista ciclabile” che dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PDC convenzionato.

³ Fatto salvo il diritto del richiedente di proporre, motivandola, una “sub area funzionale” che non incida sulla razionale attuazione ed infrastrutturazione (come specificato nella Circ. P.R.G. 05 agosto 1998 n°12/PET), la cui definizione sarà sottoposta, di volta in volta, all'approvazione del Consiglio Comunale

Questa superficie, in fase di richiesta del Permesso di Costruire Convenzionato, potrà essere detratta da quella da dismettere come “aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi”.

In questa zona (Ir1) la superficie minima d'intervento S_m è pari a 5000 mq.

4 L'area in dismissione prevista per la zona Ir2 dovrà venire localizzata lungo il fronte di Via Pinerolo.

5 Per quanto concerne l'impianto di depurazione esistente in area Ir1, già comunque soggetto al controllo degli Enti preposti (Arpa, Asl, etc.) e altri eventualmente realizzabili, potranno essere dotati di tecnologie che, a giudizio di questi stessi Enti di controllo, consentano la definizione di una fascia di rispetto compatibile con la realizzazione di eventuali nuove strutture all'interno delle aree stesse.

6 L'altezza massima consentita per tutte le zone Ir non potrà essere superiore a quella degli edifici esistenti, salvo sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

7 La Zona Ir5, derivante dalla fusione della Ir3 (convenzionata in data 19.11.2014 e in data 14.05.2015) e della Ir4 (convenzionata in data 11.07.2019) ha in dotazione una superficie copribile di mq 32.527,64 (derivante dalla somma delle quantità previste nelle convenzioni sopra citate mq. 20.214,00 e mq. 12.313,64), da cui si devono detrarre le superfici dei fabbricati esistenti, restando inalterati gli impegni assunti con le convenzioni già stipulate.

In tale zona, considerato che le aree destinate alla viabilità e le aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi previste dall'art 21, primo comma, punto 2, della Legge Regionale n.56 del 1977 e ss.mm.ii. sono già state reperite con le convenzioni sopra citate si potrà intervenire con permesso di costruire, SCIA o CILA.

La Variante n.28, mentre prende atto dell'acquisto di una superficie di sedime dell'ex ferrovia da parte dell'INALPI, individua in corrispondenza della zona Ir5 la nuova posizione della strada traslata sull'ex tracciato ferroviario e al posto di quella già prevista nel PRGC vigente, un parcheggio.

La cessione del sedime dell'ex ferrovia destinato a divenire “pista ciclabile” con una larghezza di 6m. e della strada urbanizzata traslata prevista in cartografia, dovranno avvenire gratuitamente a semplice richiesta del Comune.

8 Nelle Zone Ir è consentita l'edificazione “una tantum” di un fabbricato a servizio delle attività produttive esistenti sul territorio comunale ad uso portineria/ingresso maestranze (e locali accessori annessi) ad un piano fuori terra, nel rispetto del rapporto di copertura (Rc) prescritto per il lotto, con superficie coperta (Rc) massima di 30 mq. ed altezza massima di edificazione di 3,00 m.

Tali fabbricati di servizio potranno essere edificati a confine o a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 15 delle presenti N.T.A. a condizione che non riguardi affacci su strade provinciali (e che comunque non ricada nella fascia di rispetto di queste strade - 10m.), la viabilità confinante rispetti le larghezze minime prescritte dall'art. 24 comma 8 (m. 10,00) e nel rispetto delle distanze dalle intersezioni stradali previste dal Codice della Strada, ed a condizione che la proprietà produca un atto di impegno debitamente registrato a rimuovere tale costruzione a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza oneri per la stessa, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

9 Nelle Zone Ir è concessa la possibilità di localizzare in altra zona produttiva, anche non contigua, ma della stessa ditta, il 50% delle aree da destinare a verde privato.

c) Zone di nuovo impianto In.

1 In tale aree il piano si attua attraverso l'intervento urbanistico preventivo nelle zone In1, In2, In6, In11, In12 e In13 applicando i seguenti indici:

- superficie minima d'intervento Sm = 10.000 mq
- rapporto di copertura (Rc) = 50% di Sf
- aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi = 20% Sm
- parcheggi privati = 15% di Sc
- verde privato piantumato = 20% di Sc
- n. piani f. t. per edifici destinati a uffici, commercio e attività sociali (Np) = 3
- distanza dai confini (Dc) = vedi Art. 15

L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 11 m. misurati all'estradosso del punto più alto del tetto.

Questa altezza potrà essere derogata, a giudizio della Commissione Edilizia, esclusivamente ove, con puntuali e documentate giustificazioni tecniche, si dimostri la necessità derivante da attrezzature tecnologiche specifiche dell'attività produttiva dell'azienda.

Tale deroga potrà essere concessa anche per limitate porzioni di edificio costituenti strutture strettamente tecniche documentatamente necessarie.

Nella zona In6 la vendita da parte del Comune di una striscia di terreno (mq. 2.658) comprendente la strada "Via Alpi Cozie" e la ripa verso la "bealera", individuate a Catasto al F.18 – part. 759 (mq.1.140) e 760 (mq. 1.518) dovuta alla constatazione di sopravvenuta mancanza di pubblico interesse, "non costituirà ampliamento" della Sf e conseguentemente del rapporto di copertura fondiaria Rc.

Le zone In11, In12 e In13 non potranno avere nessun accesso sulla SP663 ma dovranno servirsi della viabilità interna riportata sulla tavola.

La nuova rotonda prevista in cartografia dovrà essere concordata ed approvata dall'Ufficio Tecnico Viabilità della Provincia, sarà realizzata e collaudata a totale carico delle Aree interessate e antecedentemente all'insediamento della prima attività.

La realizzazione della zona In11 è condizionata alla preventiva cessazione dell'attività agricola (in quanto tale) oggi in atto, e confermata da un atto d'impegno registrato e trascritto da allegarsi in sede di convenzionamento che preveda anche un'adeguata penale pecuniaria a garanzia del suddetto impegno.

La Variante n.28, prende atto dell'acquisto da parte dell'INALPI di una porzione di sedime dell'ex ferrovia ampliando la zona In12 di **4.618mq.** e traslando la strada prevista nella cartografia vigente, sul sedime dell'ex ferrovia.

La cessione del sedime dell'ex ferrovia destinato a divenire "pista ciclabile" dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PEC convenzionato.

2 Nelle aree In7, In8, In9 e In10 il piano si attua attraverso l'intervento diretto con permesso di costruire convenzionato, applicando i seguenti indici:

- superficie minima d'intervento Sm = 5.000 mq
- rapporto di copertura (Rc) = 50% di Sf
- aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi = 20% Sm
- parcheggi privati = 15% di Sc
- verde privato piantumato = 20% di Sc
- n. piani f. t. per edifici destinati a uffici, commercio e attività sociali (Np) = 3
- distanza dai confini (Dc) = vedi art. 15

La zona In7 dovrà avere un unico accesso sulla Strada Provinciale n° 663 ubicato verso il concentrico e realizzato in modo tale da garantire la massima visibilità e sicurezza.

La zona In10 potrà avere accesso carraio direttamente dalla Strada Provinciale 663 previo parere dell'Ente proprietario.

In questa zona In10 la variante n.°28 del 2023, aggiunge 4.902 mq. di aree presenti nell'attigua zona In11, traslandole.

3 Per gli insediamenti commerciali dovrà prevedersi un'area per attrezzature di servizio pubblico pari alla superficie lorda di pavimento di cui almeno la metà destinata a parcheggio pubblico; a tal fine potranno computarsi anche aree private da vincolare ad uso pubblico nella proporzione non superiore al 50% della quantità richiesta.

4 L'area soggetta al piano urbanistico preventivo può essere suddivisa in lotti.

5 L'attuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi è sottoposta alla presentazione, in sede di strumento urbanistico esecutivo o di permesso di costruire convenzionato (nei casi In7, In8, In9 e In10), di una perizia geologico-tecnica che determini, se del caso, le opere necessarie a garantire la stabilità e/o la non alluvionabilità delle aree di intervento.

5 In generale, per tutti gli interventi edificatori richiesti nelle zone produttive occorrerà individuare chiaramente nella planimetria di progetto le aree verdi private da realizzare che dovranno essere previste accorpate preferibilmente verso gli spazi pubblici e, ove debbano costituire filtro visivo, disposte in modo opportuno sul confine per costituire realmente una separazione visiva dall'ambiente pubblico circostante. Particolare attenzione dovrà essere posta per individuare interventi mirati al raccordo ambientale con gli spazi confinanti ed in particolare con le aree AS di salvaguardia ambientale.

Questi interventi potranno essere realizzati con ambiti di essenze autoctone predisposte a ricucitura con le colture prevalenti nei terreni agricoli confinanti.

La posizione, le dimensioni di queste aree, le essenze autoctone e il numero delle stesse da impiantare, rappresentate ed illustrate in una specifica tavola progettuale, faranno parte del permesso di costruire.

6 La tipologia dei fabbricati, ancorché condizionata dalle necessità proprie dell'attività che dovrà contenere, dovrà essere opportunamente studiata per ottenere un manufatto curato nell'aspetto esterno con materiali e finiture che non siano solo le semplici strutture prefabbricate in cemento armato, anche se dipinto, ma che tendano ad ottenere un prodotto anche formalmente "qualitativamente" migliore con la scelta di materiali, rivestimenti, serramenti, etc. migliori.

7 L'altezza delle sovrastrutture tecniche, concessa in relazione alle "documentate esigenze tecnologiche delle produzioni" dovrà, venuta a mancare questa motivazione che ne ha permessa l'esecuzione, essere riportata a quella del numero massimo di piani consentito nel P.R.G.C. per ciascuna zona senza che essa costituisca diritto per eventuali diverse riqualificazioni comportanti un numero maggiore di piani.

8 Le strade di nuova realizzazione dovranno avere sezione minima di metri 7.00 oltre al marciapiede di metri 1,50 su entrambi i lati.

9 I nuovi insediamenti produttivi dovranno tenere in debito conto tutti i provvedimenti previsti dalle normative vigenti volti a contenere il rischio di superamento dei limiti di qualità dell'aria previsti dal Piano di Azione provinciale vigente, e tutte le misure, previste dalla legislazione vigente, per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti

produttivi, al fine di ridurre le emissioni e di verificarne il mantenimento entro i limiti autorizzati.

Articolo 44 – Disciplina generale per la tutela idrogeologica e sismica del territorio.

1 In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologica del territorio comunale di Moretta dettagliatamente analizzato nella documentazione geologica allegata al presente progetto di Variante Generale e alla tutela paesaggistica del territorio stesso, qualsiasi intervento che comporti alterazione del suolo quali:

- f) scavi oltre 1 m. di profondità;
- g) movimenti di terra;
- h) perforazioni di pozzi
- i) impermeabilizzazioni di suoli

dovranno essere preceduti da opportuni studi ai sensi del D.M. 17/01/2018, eseguiti da tecnici abilitati, volti rispettivamente a:

- 1) stabilire il grado di sicurezza indicando eventuali modalità di contenimento e di sostegno;
- 2) garantire provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi e risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo;
- 3) prevedere la regimazione del deflusso delle acque addotte in superficie;
- 4) garantire un adeguato smaltimento delle acque piovane tale da non indurre diminuzione dei tempi di corrivazione.

Essendo il Comune di Moretta classificato in zona sismica 3 con decorrenza 1.1.2012, si richiamano espressamente gli adempimenti e le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie prescritti dalla D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021 ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 6-887.

Con Determinazione Dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state inoltre approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l'individuazione dell'ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.

Articolo 45 – Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio.

1 L'intero territorio viene classificato in funzione della Pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa.

2 CLASSE II

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità.

A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 17/01/2018, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere e le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto geotecnico delle opere di fondazione.

La fattibilità dei locali interrati e semi-interrati dovrà essere definita sulla base di uno specifico studio geologico e geotecnico sulle acque sotterranee caratterizzato dai contenuti di cui alla successiva lettera b) punto 2, che evidenzii l'assenza di interferenze o, in caso di interferenza possibile, valuti e risolva le problematiche geotecniche delle sottospinte e suggerisca i più idonei interventi di minimizzazione (depressione dinamica del livello di falda, impermeabilizzazioni); in quest'ultimo caso, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla problematica segnalata.

a) Classe IIa

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; specifiche indagini geognostiche e geotecniche, programmate in modo da caratterizzare il volume significativo di sottosuolo di ogni singola opera, saranno finalizzate, ai sensi del D.M. 17/01/2018 a definire il modello geologico e geotecnico del sito di intervento e a produrre la progettazione geotecnica delle opere di fondazione.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione.

b) Classe IIb

1) Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna e/o, marginalmente, a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo; l'utilizzo di tali aree, a seguito degli studi ai sensi del D.M. 17/01/2018, che oltre a precisare quanto indicato nella norma di cui alla classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità, dovrà essere subordinato alla valutazione dell'eventuale necessità di proporre vincoli costruttivi.

2) La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;
- previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;
- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti),

tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

c) Classe IIc

1 Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma, oltre a essere caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità che possono raggiungere i 20 metri, sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; in tali aree si dovranno realizzare studi ed approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 17/01/2018, che oltre a precisare quanto indicato nella norma della classe IIa, saranno finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e la necessità di subordinarne l'utilizzo a specifici vincoli costruttivi (edifici in rilevato, assenza di locali interrati).

2 La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto; nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto (sulla base di punti di misura esistenti o appositamente predisposti), tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e pluri-annuali, a partire dai dati di registrazione in continuo della rete di monitoraggio regionale (piezometro in località Campo sportivo - Codice identificativo P14-1)

3 CLASSE III

PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M 14/01/2008, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché l'integrazione della relazione geologica con una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell'art. 9 comma 12 delle N.d.A del PAI, che dovrà anche ottemperare a quanto definito nella classe II per i locali interrati e semi-interrati; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

Per tutti gli interventi ammessi, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio, nella forma di atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro, nel quale sia indicata la classificazione di pericolosità del presente Piano, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

a) Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati esterne alle perimetrazioni del dissesto, ma intercluse o contigue ad esse, che per motivi cautelativi debbono essere ritenute inidonee a nuovi insediamenti. In tali aree sono consentiti gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI, previa positiva verifica tecnica ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle stesse NTA:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

b) Classe IIIa1

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

Per gli edifici isolati esistenti, in tali aree sono ammessi,

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

c) Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell'argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904.

In tali aree, per le quali non sono previsti interventi di riassetto territoriale se non in settori contigui a delimitazioni di dissesto lineare od areale, sono ammessi::

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

d) Classe IIIa2

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "A" del torrente Varaita e del Fiume Po e settori inondabili con pericolosità anche elevata, prodotti da tracimazioni in sponda sinistra del torrente Varaita, in concomitanza di eventi di piena anche solo poco più che ordinari.

Tali aree, anche se esterne alle Fasce Fluviali, in attesa dei necessari interventi di mitigazione e/o difesa, sono da ritenersi cautelativamente inidonee a nuove costruzioni.

Alle stesse si applicano pertanto le norme della classe IIIa-E1.

Per i settori esterni alla Fascia "A" del fiume Po e del torrente Varaita, è ammissibile l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati strumentali di pertinenza di insediamenti agricoli esistenti al 31.12.2015 in lotti adiacenti e confinanti, previa definizione e realizzazione di interventi di riassetto territoriale finalizzati al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

Il progetto degli interventi di mitigazione può essere presentato contestualmente al progetto delle opere edilizie, ma il rilascio del titolo autorizzativo per queste ultime è subordinato al completamento e al collaudo degli interventi di mitigazione (che attestino il conseguimento della mitigazione), con le procedure e i criteri di cui alle classi IIIb.

La relazione geologica a supporto del progetto degli interventi di mitigazione dovrà essere integrata con una positiva verifica tecnica, che attestino la compatibilità degli stessi con i livelli di rischio e l'assenza di incremento di pericolosità per costruzioni esistenti nell'intorno del sito oggetto di modifica.

Il collaudo degli interventi di mitigazione dovrà certificare che le opere realizzate sono idonee al conseguimento della mitigazione del rischio di allagamento.

e) Classe IIIa3

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alle Fasce "B" del torrente Varaita e del fiume Po; per le finalità connesse al presente Piano, in tali aree si applicano le norme di cui all'art. 30 delle NTA del PAI e sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- d) per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono ammessi incrementi del carico antropico o formazione di nuove unità abitative.

f) Classe IIIa-E1 (Pericolosità molto elevata – EcA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e

di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;

In applicazione all'art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.”

g) Classe IIIa-E2 (Pericolosità elevata – EbA)

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

- e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- f) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo;
- g) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- h) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- j) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle N.d.A. del P.A.I.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d" ed "e", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NdA del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valuti le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti, in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso

In applicazione all'art. 9, comma n. 5 e 6, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo."

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

h) Classe IIIb4

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata o molto elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza degli interventi di riassetto territoriale, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale).

In seguito alla realizzazione delle opere e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al seguente comma 5, potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume ed ampliamenti per adeguamenti igienico-funzionali senza incremento del carico antropico. Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale ricadenti in fascia A del PAI, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 3, delle NTA del PAI:

- interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Per le attività agricole e le residenze rurali connesse alla conduzione aziendale esterne alla fascia A del PAI, pur in assenza delle opere di riassetto territoriale, si applicano le norme di cui all'art. 39, comma 4 delle NTA del PAI.

- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

i) Classe IIIb3

I Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità elevata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In tali aree in assenza delle opere, sono esclusivamente consentiti:

- g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
- h) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico;
- i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumenti di superficie e volume, con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- j) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale, senza aumento del carico antropico;
- k) gli interventi di cui all'art. 39, comma 4 delle NdA del PAI:
 - opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

L'autorizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti "d)" ed "e)", è subordinata alla produzione di una "Verifica tecnica " ai sensi dell'art. 9, comma 12 delle NdA del PAI che indichi gli accorgimenti tecnici e/o prescrizioni a cui l'intervento deve essere assoggettato, nonché valutati le interazioni dello stesso con gli edifici esistenti,

in modo da garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

Le previsioni progettuali di interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e corrispondente alla delimitazione della Fascia B, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi :

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, che comportino solo un modesto incremento del carico antropico.

1) Classe IIIb2

1 Interventi ammessi in assenza degli interventi di riassetto territoriale

Porzioni di territorio edificate che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e da dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità da elevata a media moderata, nelle quali sono pertanto necessari interventi di riassetto territoriale a carattere pubblico di tipo strutturale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In tali aree, in assenza degli interventi di riassetto territoriale sono consentiti:

- 1) - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione di tipo A con esclusione di incremento del carico antropico o formazione di nuove unità abitative;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino incremento del carico antropico.

In assenza degli interventi di riassetto territoriale, le previsioni progettuali volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, debbono essere realizzati al di sopra della quota di sicurezza individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza.

2 Interventi ammessi a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (di tipo strutturale)

In seguito alla realizzazione degli interventi di riassetto e alla conseguita minimizzazione del rischio, sulla base della procedura definita al successivo comma 5, potranno essere ammessi:

- gli interventi di nuova edificazione che comportino un incremento del carico antropico, purchè gli stessi prevedano che le superfici destinate alla presenza

continuativa di persone, siano realizzati al di sopra della quota di sicurezza, individuata attraverso la definizione dei tiranti idrici relativi alla portata Q200 per Tempo di Ritorno duecentennale, così come definita dal modello idraulico del presente Piano, incrementati di un franco di sicurezza di valore adeguato. Spetterà responsabilmente al Professionista redattore dello studio, valutare l'entità del franco di sicurezza, tenuto conto della pericolosità del contesto, della vulnerabilità dell'opera e dell'affidabilità dei metodi di definizione della quota di sicurezza. Le opere e gli interventi dovranno garantire di non provocare incremento delle condizioni di rischio nelle aree circostanti, né significativa diminuzione delle capacità di invaso.

4 PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI “INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO”

A maggior chiarimento e specificazione di quanto contenuto al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, ai sensi del punto 6 dell'allegato “A” della DGR 2-11830, non costituiscono incremento del carico antropico, le trasformazioni che non consentono l'aumento di unità abitative e/o aziendali, relative a:

- interventi di adeguamento su edifici esistenti finalizzati ad una loro più razionale fruizione, purchè limitati all'interno della sagoma edilizia dei fabbricati esistenti, mediante recupero di sottotetti esistenti o di ex-rustici o tettoie;
- interventi edilizi su edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali (modesti ampliamenti), comunque destinati;
- la realizzazione di ulteriori locali (quali pertinenze, box, vani tecnici, depositi), purché non comportino la presenza continuativa di persone.

5 PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO NELLE CLASSI IIIB

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto territoriale per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all'Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla sorta di considerazioni e documentazioni tecniche specifiche, redatte da un geologo e da professionisti competenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale formalizzare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, a mezzo di adeguato atto amministrativo.

6 SPONDE ED ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

- Non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolo idrografico minore, come individuati nella Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (tavola 5) (con esclusione dei fossi stradali), mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;
- non sono ammesse occlusioni (anche parziali) dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;

- la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua è subordinata all'esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della "Direttiva N. 4" allegata al P.A.I.;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.

7 Ambito paesistico di pertinenza fluviale

- Le fasce A) e B) individuate dal P.A.I. nel P.t.p. sono riconosciute come "ambito paesistico di pertinenza fluviale".
- Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
- Negli ambiti di pertinenza fluviale sono esclusi interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

8 SINTESI E CONCLUSIONE RIASSUNTIVA.

Con la presente "Variante Parziale" l'Amministrazione Comunale di Moretta intende quindi:

- accogliere la richiesta formulata in data 12/10/2022 prot. n. 0007865 del 13/10/2022, dalla ditta INALPI, volta ad inserirne mq. **4.618** di sedime ferroviario acquistato, nella Zona In12.
- accogliere la richiesta formulata in data 12/10/2022 prot. n. 0007866 del 13/10/2022, dalla ditta INALPI, unificando la fascia di rispetto stradale della Zona Ir5 a 5m. su Via Agnelli e lungo l'ex ferrovia e a 6m. lungo Via Manta con la conservazione di quelle vigenti sul fronte prospiciente la SP 663.
- accogliere la richiesta, prot. n. 0009792 del 21/12/2022, formulata dal "Pastificio Rana S.p.A.", volta ad inserire **6.419** di sedime ferroviario acquistato, nella Zona Ir1.
- accogliere la richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta "La Zattera A.A.S. di Caramellino Roberto e C. - 12037 - Saluzzo", di traslare dalla Zona In11 all'attigua Zona In10 mq. **4.162** già di loro proprietà;
- accogliere la richiesta della stessa Ditta:
 - o di traslare dalla Zona In11 all'attigua Zona In10 altri **740** mq. in fase di acquisto da parte loro da terzi (Sig.re Calleri);
 - o di ridurre a 6m. la fascia di rispetto stradale individuata nel PRGC vigente per la nuova viabilità da realizzarsi;
 - o di concedere, previo parere favorevole della Provincia, la possibilità di realizzare un accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663;
 - o di ridurre, nel centro abitato, la fascia di rispetto verso la strada Prov.le 663 da 30 a m. 10;
- accogliere la richiesta formulata dalla Sig.ra Calleri Nicoletta, prot. n. 0009610 del 15/12/2022, di inserire parte dei propri terreni siti nella Zona In11 e in fase di vendita alla Società La Zattera, nella Zona In10;
- non accogliere la richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta "La Zattera A.A.S. di Caramellino Roberto e C." per quanto concerne:
 - o la richiesta di modificare l'indice di superficie coperta Sc al 60% della superficie fondiaria Sf;
 - o che il 50% delle superfici da dismettere per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi, possa essere monetizzato;
 - o di poter riacquisire, compensandoli con sedimenti nella stessa Zona (In10), parte dei sedimenti già a suo tempo dismessi al Comune di Moretta per "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi" e che questa porzione da riacquisire ottenga la capacità edificatoria della zona In10;
- non accogliere l'indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05) di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01", individuando i vincoli.

In conclusione riassumendo: con la presente variante n°28

- si è modificata:
 - la Tavola - Elaborato D3 - Tav. 4 - azzonamento - scala 1/2000
 - si è modificato l'Art. 24 delle N.T.A
 - si è modificato l'Art. 44 delle N.T.A
 - si è modificato l'Art. 45 delle N.T.A

- si è ampliata, entro il limite massimo dell'8% concesso dalla L.R. 29 maggio 2020 n. 13, la superficie territoriale relativa alle "attività produttive" e cioè di 40.853 mq. < 51.564 mq. (8% concedibile sui 644.553 mq. della "variante generale" n°17)

9 VERIFICA DEI REQUISITI DI VARIANTE PARZIALE relativamente al disposto dell'Art.17 punti 5-a, 5-b, e 5-f) L.R. 56/77 e s.m.i. e alla luce della L.R. 29 maggio 2020 n.13.

Dalla tabella relativa alle "SINTESI DELLE UTILIZZAZIONI PREVISTE DAL P.R.G.C.", si rileva che gli interventi previsti nella presente "variante n°28" al vigente Strumento Urbanistico sono assolutamente compatibili in quanto:

- 5-a)** non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- 5-b)** non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- 5-f)** incrementano complessivamente, rispetto alla superficie prevista nella "variante" approvata con DGR n°12-4648 del 1/10/2012 (mq. 644.553), la superficie territoriale delle aree produttive di 40.853 mq. inferiori all'8% concedibile (art. 62 comma 1 della L.R. n°13 del 29/05/2020) che è pari a mq. 51.564 (8% di mq. 644.553)

perché:

- la Zona In12 viene aumentata di circa 4.618 mq.
- la Zona Ir1 viene aumentata di circa 6.419 mq.

inoltre

- la Zona In11 viene ridotta di circa 4.902 mq,
 - la Zona In10 viene aumentata di circa 4.902 mq.
- quindi la superficie fondiaria (Sf) complessiva (In11+In10) e il rapporto di copertura (Rc) complessivo (In11+In10) non mutano.

Moretta: giugno 2023.

Dott. arch. Giorgio Rossi.

**SINTESI DELLE UTILIZZAZIONI PREVISTE DAL P.R.G.C.
a gennaio 2023.**

Con evidenziate in rosso le variazioni.

Zona omogenea	Superficie in mq			Volume residenziale in mc			Abitanti numero			
	resid.le	commer.le	produt.va	esist.te	recup.to	previsto	totale	esist ti	previsti	totale
CS	109.189			209.505	8.874		200.631	623		623
Rr	99558			115650			115650	769		769
Rc confer.	340560			184.058			184.058	1.792		1.792
Rc ex As	3.596			400		2.517	2.917	1	21	22
Rc consor.	2.250					6.750	6.750		56	56
Rc ex Ce	8.894					6.226	6.226		52	52
Rc ex Re	252.045			176.432			176.432	343		343
Re	54.803					8.362	38.362		320	320
Re9	40.180					13.259	13.259		110	110
PEEP	71.850			33.574		22.091	55.665	249	184	433
Ce		22.161								
Cn		8160								
Ic		175.919 (a)						26		26
Ir		239.099 (c)	245.518 (c)					6		6
In		259.351 (b)	263.969 (d)					3		3
A+As+Af			122.299					496		496
TOTALI								4.308	743	5.051

(a) di cui nella Zona Ic6, mq. 155 non computabili ai fini della Sf e quindi del rapporto di copertura Rc e degli abitanti insediabili;

(b) di cui nella Zona In6, mq. 2.658 non computabili ai fini della Sf e quindi del rapporto di copertura Rc e degli abitanti insediabili.

(c) le Ir erano mq. 239.099 + 6.419 acquisiti dalle ferrovie e aggiunti alla Ir1 = tot. 245.518 mq. (RANA)

(d) le In erano mq. 259.351 + 4.618 (acquisiti dalle ferrovie e aggiunti alla In12 = tot. 263.969 mq. (INALPI)

La riduzione della superficie della Zona In11 trasferita nella Zona In10 si compensa a vicenda.

In questa Var.n°28 si è modificata la "superficie territoriale (St)" delle Zone "Ir" di +6.419 mq. e quella delle Zone "In" di +4.618 mq.

Verifica della compatibilità con l'aumento totale delle superfici territoriali delle zone produttiva (8%) ex L.R. 29/05/2020 n.13 art. 76bis:

- originariamente Var. Gen. N° 17: Ic = 170.811 + Ir = 220.750 + In = 252.992 per un totale di 644.553 mq.

- oggi Ic = 175.919 + Ir = 245.518 + In = 263.969 per un totale di 685.406 mq.

con un aumento di 40.853 mq < dell'8% di 644.553 mq.¹ (51.564 mq.)

¹ Zone Ic + Ir + In (della Variante Generale n°17)

VARIANTE	SERVIZI (verifiche relative alle aree a servizi - Art. 17 comma 5, lettera c) e d) L.R. 56/77 e s.m.l.)				CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE (verifiche relative alla capacità insediativa residenziale - Art. 17 comma 5 lettera e) L.R. 56/77 e s.m.l.)				PRODUTTIVO (verifiche relative alle attività produttive, affrezionali, commerciali, turistico-ricettive - Art.17 comma 5 lettera f) L.R. 56/77 e s.m.l.)			
	dotazione compless. Aree a Servizi	dotazione minima Aree a Servizi prevista per abitante	capacità insediativa residenziale e teorica	riduzione o aumento: ammissibili e (0,5 mq/ab) entro dotazione di legge	variazioni max. dotazione complessiva	indicazione capacità insediativa residenziale teorica	variazione ammissibile totale massima: 4%	variazioni max totale	superfici territoriali previste	variazione ammissibile totale massima: 5%	L.R. 13/2020 variazione ammissibile totale massima: 8% (*) Zone indic-HI	variazioni superfici territoriali
	mq.	mq/abit	abitanti	mq.	mq.	abitanti	abitanti	abitanti	mq.	mq.	mq.	mq.
Generale n°17	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	644.553	38.673	0	0	
Parziale n°18	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	0	0	
Parziale n°19	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	0	0	
Parziale n°20	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	0	0	
Parziale n°21	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	0	0	
Parziale n°22	187.626	36,54	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	0	0	
Parziale n°23	185.457	36,71	5.051	2.525	-2.169	5.051	202	644.708	"	"	155	
Parziale n°24	185.457	36,71	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	"	0	
Parziale n°25	185.457	36,71	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	"	0	
Parziale n°26	185.457	36,71	5.051	2.525	0	5.051	202	"	"	"	0	
Parziale n°27	185.457	36,71	5.051	2.525	0	5.051	202	674.369	"	"	51.564	
Parziale n°28	185.457	36,71	5.051	2.525	0	5.051	202	685.406	38.673	51.564	11.037	
risultato:	185.457	36,71	5.051	2.525	-2.169	5.051	202	685.406	38.673	51.564	40.853	

N.B. La variante n.28, rispetto alle precedenti varianti, modifica le superfici delle Zone in e k.

(A) Dotazione "totale massima" dei servizi prevista dalla Variante Generale (n°17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01.10.2012. - espressa in mq.
 (B) Dotazione minima di Servizi individuata dalla Variante Generale - espressa in mq/abit di abitanti
 (C) Capacità insediativa residenziale teorica individuata dalla Variante Generale - espressa in n° di abitanti
 (D) Massima riduzione o aumento della "dotazione minima x abitante" consentito (0,5 mq/abit) - espresso in mq
 (E) Variazioni in più o in meno della dotazione complessiva di "Servizi" - espressa in mq
 (F) Capacità insediativa residenziale "massima" prevista dalla Variante Generale (n°17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01.10.2012. - espressa in abitanti
 (G) Massima riduzione o aumento della "popolazione": consentito (4%)
 (H) Variazione massima totale - espressa in abitanti
 (I) Superfici Territoriali previste dalla Variante Generale (n°17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01.10.2012. - espressa in mq.
 (L) Variazione massima delle Superfici Territoriali previste, consentita - espressa in mq.
 (M) Variazioni delle Superfici Territoriali effettuate nelle Varianti - espressa in mq.
 (N) Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 76bis- "... incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: max 8% nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti..."
 (*) La somma delle superfici territoriali delle Zone produttive alla Var. 17 è: "lc"=170.811_"lr"=220.750_"ln"=252.992 per un totale di mq. 644.553
 La somma delle superfici territoriali delle stesse Zone "dopo" la Var. 28 è: "ld"=175.919_"ln"=245.518_"lr"=283.969 per un totale di mq. 685.406 e risulta pertanto aumentata di mq. 40.853 < 51.564 mq. massimi consentiti.

Nella colonna "superfici territoriali previste" si è corretta la superficie della "Variante n°17" riportata errata. La variante n°27 nei conteggi finali già teneva conto dell'errore corretto.

N.B.

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648 - L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Moretta (CN). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente - Approvazione.
- Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica:
 - "Provvedimento Finale" emesso dal Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale di Moretta in data 09/03/2023.
 - "A" – "Relazione tecnica di valutazione previsionale di compatibilità acustica"
Dott. Antonio Brone
 - "B" – "Relazione Geologico – Tecnica" – *Dott. Marco Novo*.
- Progetto "preliminare":
 - delib. C.C. N°14 del 26/04/2023, di adozione del "progetto preliminare";
 - nota prot. n. 3501 in data 04/05/2023, con cui la delibera di adozione del "progetto preliminare" con i relativi elaborati è stata inviata al Presidente della Amministrazione Provinciale per il parere di compatibilità previsto dalla L.R. 29 luglio 1997 n°41;
 - parere di compatibilità della "variante" espresso dalla "Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio con determina dirigenziale prot. 34008/2023 del 30/05/2023, protocollata presso il Comune di Moretta al n° 4220 in data 31/05/2023;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Moretta, dell'adozione del "progetto preliminare", dal 04/05/2023 al 19/05/2023.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 12-4648

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Moretta (CN). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Moretta - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.P.G.R. n. 5792 in data 3.7.1979, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.29 in data 29.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 39 in data 28.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

constatato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 5.12.2011, rinviava, ai sensi del 13° comma, ovvero del 15° comma, dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante Generale allo Strumento Urbanistico in argomento affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale all'urbanistica, con nota n.43607/DB0817PPU in data 14.12.2011, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Moretta, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Moretta, con deliberazione consiliare n.1 in data 8.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla precitata Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

preso atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nel contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 5.9.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento;

considerato che con il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 5.9.2012 viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e indicazioni;

dato atto di quanto illustrato nell'allegato documento "C" in data 6.9.2012, relativo alla Dichiarazione di Sintesi, anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

dato atto inoltre che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere della V.A.S. e delle definitive valutazioni espresse in data 12.9.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Moretta, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.39 in data 28.9.2010 e n.1 in data 8.2.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

vista la Certificazione in data 3.11.2010 sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento del Comune di Moretta, attestante l'iter di formazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 21.4.2011 prot. n.33589/DB14/20;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale al P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 5 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 5.9.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento, relativo al parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante Generale al P.R.G.C., delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012.

ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Moretta, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.39 in data 28.9.2010 e n.1 in data 8.2.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 12.9.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 3

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 2 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Moretta (CN) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 4

Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 in data 3.4.2006 e s.m.i., in qualità di Autorità competente per la V.A.S., l'allegato documento "C" in data 6.9.2012, relativo alla pertinente Dichiarazione di Sintesi.

ART. 5

La documentazione costituente la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Moretta (CN), debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione Consiliare n. 39 in data 28.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab.A1	Relazione illustrativa
Elab.B1	Norme Tecniche di Attuazione P.R.G.C. vigente
Elab.B2	Norme tecniche di attuazione confronto tra il P.R.G.C. vigente e la presente variante generale
Elab.B3	Norme tecniche di attuazione P.R.G.C. in variante
Tav. 1	Planimetria sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini in scala 1:25000
Tav. 2	Azzonamento P.R.G.C. vigente in scala 1:5000
Tav. 4	Azzonamento P.R.G.C. vigente in scala 1:2000
Tav. 4bis	Planimetria del centro storico P.R.G.C. vigente in scala 1:500
Tav. 2	Azzonamento P.R.G.C. in variante in scala 1:5000
Tav. 4	Azzonamento P.R.G.C. in variante in scala 1:2000
Tav. 4bis	Planimetria del centro storico in variante in scala 1:500
Tav. E1	Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
Tav. E1.1	Carta dell'assetto morfologico e fasce altimetriche in scala 1:20000
Tav. E1.2	Carta degli eventi alluvionali 2008 in scala 1:10000
Tav. E1.3	Carta dell'evento alluvionale 2 aprile 2009 in scala 1:10000
Tav. E2	Carta della dinamica fluviale, del reticolo idrografico minore e delle opere idrauliche censite in scala 1:10000

- Tav. E3 Carta geoidrologica e schema litostratigrafico in scala 1:10000
- Tav. E4 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000
- Tav. E5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Elab. E6 Relazione Geologico-tecnica
- Elab. E6.1 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico (Fiume Po)
- Elab. E6.2 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealera Tagliata
- Elab. E6.3.1 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealere del Molino e San Martino-relazione
- Elab. E6.3.2 Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico minore-bealere del Molino e San Martino-Tabelle e grafici dei modelli
- Tav. E6.4 Carta delle fasce di pericolosità geomorfologia area concentrico in scala 1:5000
- Elab. E6.5 Schede di rilevamento delle opere di difesa idraulica
- Elab. E7 Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza
- Elab. E8 Dichiarazione di recepimento delle valutazioni regionali e di conformità del quadro dei dissesti
- Elab. F1 Rapporto ambientale con sintesi non tecnica
- Elab. F2 Compatibilità ambientale dichiarazione di sintesi
- Elab. G1 Verifica di compatibilità acustica P.R.G.C. vigente
- Elab. H1 Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav. II Planimetria con individuazione dei vincoli espropriativi reiterati in scala 1:2500
- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni
- Tav. Localizzazione osservazioni-elaborato 1 in scala 1:5000
- Tav. Localizzazione osservazioni-elaborato 2 in scala 1:2000;

- Deliberazione Consiliare n.1 in data 8.2.2012, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. A0 Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. A1 Relazione illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. B3 Norme tecniche di attuazione P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
- Tav. 1 Planimetria sintetica del piano con le fasce marginali dei comuni contermini modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:25000
- Tav. 2 Azzonamento P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:5000
- Tav. 4 Azzonamento P.R.G.C. in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:2000
- Tav. 4bis Planimetria del centro storico in variante modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte in scala 1:500
- Elab. E7 Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuovo insediamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. F1 Rapporto ambientale con sintesi non tecnica modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. F2 Compatibilità ambientale relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. G1 Verifica di compatibilità acustica P.R.G.C. vigente modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 12-4548
in data 11/10/2012 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di
MORETTA (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE NORMATIVE

Elaborato B3 Norme Tecniche di Attuazione:

Art. 16 bis – Gestione dei rifiuti urbani

Il comma 1 si intende sostituito integralmente con il seguente testo: "1 Come previsto dalla legislazione nazionale (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e dalla legislazione regionale (L.r. 24/02 e s.m.i.) è necessario raggiungere presso ogni comune determinate percentuali di raccolte differenziate di cui all'articolo 205 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152. Considerati gli indirizzi regionali in materia di rifiuti urbani (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e le disposizioni dell'Ente di governo in ambito rifiuti (Consorzio CSEA), tenuto conto dei piani e programmi di gestione dei suddetti rifiuti, il comune di Moretta ha individuato indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani volti a soddisfare le previsioni di legge."

Al termine del comma 3 si intende inserito un ulteriore punto come segue: "4 Nelle aree residenziali di nuovo impianto e nel caso di ristrutturazioni sostanziali di edifici esistenti, dovranno essere previste, nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti."

Art. 16 ter – Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche

Il comma 1 si intende sostituito integralmente con il seguente testo: "1 In coerenza con quanto previsto dall'art. 146, c. 1, lettera d) del D.lgs. 152/2006 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 42, c. 6, del Piano regionale di Tutela delle Acque, il Comune si prefigge di promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico nei settori industriale, terziario ed agricolo finalizzate all'uso razionale ed alla protezione delle risorse idriche."

Art. 24 – Zone produttive

Comma 4, lettera c) Zone produttive di nuovo impianto In, punto 5: dopo le parole "...permesso di costruire convenzionato" si intendono aggiunte le parole "(nei casi In3, In7, In8, In9 e In10)", come già stabilito dalle Norme del PRGC vigente.





Art. 44 – Disciplina generale per la tutela idrogeologica del territorio.

Il titolo dell'articolo si intende integrato con l'inserimento delle parole "e sismica" dopo la parola ".....idrogeologica";


al termine del testo dell'articolo si intende aggiunto il seguente nuovo secondo comma:

"2 Essendo il Comune di Moretta classificato in zona sismica 3 con decorrenza 1.1.2012, si richiamano espressamente gli adempimenti e le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie prescritti dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e D.G.R. n. 11-13058 del 19.1.2010."

Il Funzionario Istruttore
arch. Donatella GIORDANO

Il Dirigente del Settore
arch. Franco VANDONE

Moretta B20178/2012





Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzione.B08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valpiaprog@regione.piemonte.it

ALLEGATO "B"

Prot. int. n. 861/DB0805 del 05/09/2012

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - ex art. 15c.2 D.Lgs 152/2006

DIR 2001/42/CE - D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo I - D.G.R. n. 12-8931/2008

Comune di Moretta (CN) - Variante generale al PRGC con adeguamento al PAI. Controdeduzioni

L.R. n. 56/1977 s.m.i. -Pratica n. B20178

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano a seguito del Parere motivato di compatibilità ambientale

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio dell'Organo Tecnico regionale sulla valutazione delle modifiche apportate al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Moretta (D.C.C. n.1 del 08/02/2012), quale autorità proponente, in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del Parere motivato di compatibilità ambientale (D.D. n. 583 del 19/09/2011) formulato dalla Regione, in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, sono state espletate la Fase di Specificazione e la Fase di Valutazione; l'OTR VAS ha formulato i propri contributi rispettivamente con nota prot.n.13090/DB0800 del 1°/04/2009 per la fase di Specificazione e con nota prot. 33089/DB08.05 del 19/09/2011 e D.D. n. 583 del 19/09/2011 per la fase di Valutazione.

Nella fase di Valutazione la Regione ha attivato l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, composto come sopra detto, indicando una riunione in data 14/06/2011 allargata al Settore Copianificazione urbanistica-Provincia di Cuneo e al Comune.

Ai fini dell'espressione del parere conclusivo della fase di Valutazione è pervenuto all'OTR VAS il contributo della Provincia di Cuneo- Settore ambiente con nota prot.n.0054027 del 12/07/2011, agli atti del Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.



Il Parere motivato di VAS è stato espresso con Determinazione dirigenziale n.583 del 19/09/2011 con richiesta di revisioni/modifiche e prescrizioni.

La documentazione di Piano, rivista a seguito delle osservazioni regionali relative agli aspetti urbanistici e alla valutazione ambientale e adottata con D.C.C. n.1 in data 8/02/2012, è pervenuta alla Direzione Regionale Programmazione Strategica in data 20/02/2012 e resa procedibile in data 15/03/2012 dal Settore Attività di supporto al processo di delega.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali in data 23/05/2012, a cui ha preso parte il Settore di copianificazione urbanistica Provincia di Cuneo. Nell'ambito di tale riunione è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

A seguito di tale riunione il Settore Valutazione Piani e Programmi con nota prot. n.19062/DB08.05 del 29/05/2012 ha richiesto un parere di merito per le loro specifiche competenze ai Settori Pianificazione Territoriale e Paesaggistica ed Attività di Gestione e valorizzazione del Paesaggio della Direzione Programmazione Strategica.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del funzionario designato con nota prot. n. 20073/DB10.02 del 14/11/2011 quale Rappresentante del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale per la VAS e Referente della Direzione Ambiente. Tale contributo è stato acquisito con prot.n. 22103/DB08.05 del 22 giugno 2012 agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

2. ASPETTI METODOLOGICI

Il Rapporto Ambientale, tratta con il dovuto livello di approfondimento la definizione del quadro territoriale di riferimento con la verifica dei problemi ambientali esistenti, l'esame delle possibili alternative, l'analisi della coerenza esterna ed interna, la descrizione delle previsioni di piano, la valutazione delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e le misure per la loro compensazione e mitigazione.

In particolare per quanto riguarda la coerenza esterna è già stato preso in considerazione il nuovo PTR, verificando quindi la corrispondenza con gli obiettivi della variante.

In ultimo si è ottemperato alla richiesta di elaborare la *Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi*.

3. ASPETTI AMBIENTALI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

In linea generale si osserva che il Piano controdedotto ha apportato modifiche coerenti con le considerazioni e i rilievi formulati nel Parere motivato formulato dall'OTR per la VAS.

-Per quanto attiene la richiesta di stralciare l'area Rc10, è stata tenuto conto della richiesta riducendone l'estensione di circa il 50% e mantenendo la porzione dove risulta presente da anni un edificio residenziale esistente da anni;

-Riguardo la richiesta di approfondimento normativo delle aree residenziali nel loro complesso, è stato integrato l'art.19 delle NTA con il comma 0, introducendo indicazioni relative all'impianto urbanistico e all'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi previsti con riferimento specifico alla sistemazione degli spazi verdi e alla salvaguardia dei corridoi ecologici. Viene altresì individuata la percentuale minima di superficie permeabile da garantire per ogni lotto nell'ordine del 40%. Inoltre si fa riferimento al comma 2 dell'art.22 per quanto riguarda i parametri di edificabilità consentiti;

-Riguardo la necessità di un progetto di inserimento paesaggistico per l'area di ricucitura Rc9 si è integrato il comma 5 dell'art.22 delle NTA con un richiamo specifico in tal senso; per quanto riguarda la disomogeneità compositiva il comma 2 dello stesso articolo riporta gli indici di edificabilità previsti;



-La richiesta di ridimensionamento delle aree Re10 e Re11 è stata ottimizzata con lo stralcio dell'area Re11, che rimane di salvaguardia a destinazione agricola, e con l'introduzione del comma 8 all'art.23 per puntualizzare la necessità del raccordo tra paesaggio edificato (mantenimento dell'area Re10) con il paesaggio agricolo limitrofo. Per quanto riguarda gli indici edificatori è stato aggiornato l'art.22 al comma 2 mentre per la superficie impermeabilizzata da consentire è indicata nel nuovo comma 0 dell'art.19.

-La richiesta di un ridimensionamento dell'area produttiva non viene condivisa dall'Amministrazione Comunale poiché *"una buona parte delle aree già perimetrata nel vecchio piano risultano di fatto non utilizzabili in quanto proprietà di privati e di Enti che non intendono, al momento, renderle disponibili"* inoltre le aree in11, in12, in13 sono studiate e progettate secondo un disegno urbanistico funzionale di ampio respiro, mentre invece l'alternativa di eliminare aree intere o ridimensionarle, farebbe venir meno il quadro urbanistico complessivo".

Si prende atto che *"per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di tutela ambientale con particolare riferimento alla permeabilità dei suoli e alle zone limitrofe di salvaguardia ambientale (As), si è formulato il comma 0 nell'art.24 "zone produttive" – "Capo 3-L'industria".*

-Sono stati elaborati il Piano di Monitoraggio e la *Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi.*

-Per quanto riguarda la richiesta di prevedere misure di mitigazione e compensazioni ambientali, si valuta positivamente l'introduzione del nuovo articolo 16 quater – Misure di mitigazione e compensazione ambientale, che indica norme inerenti l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi.


- Per quanto riguarda la richiesta di implementare le NTA per quanto attiene la normativa riferita alla qualità progettuale di tutte le previsioni di nuovi interventi, sono stati introdotti il comma 0 dell'art.19, il comma 0 dell'art.24 e il comma 0 dell'art.24bis.

-Per quanto attiene le considerazioni relative alla riqualificazione dell'area ex Consorzio Agrario da destinarsi ad edificio residenziale, per tale intervento *"sono stati confermati i parametri già definiti per la progettazione del P.E.C. o del permesso di costruire convenzionato obbligatorio integrando la normativa per la realizzazione dei parcheggi, con l'inserimento, del comma 0 dell'art.19".*

-Per quanto riguarda la richiesta di effettuare un Bilancio delle emissioni in atmosfera delle attività presenti sul territorio comunale, è stato predisposto *"uno studio specifico da un tecnico competente in campo ambientale"* volto a *quantificare le emissioni in atmosfera delle attività attualmente presenti sul territorio comunale".*

Relativamente alla documentazione inerente il bilancio delle emissioni in atmosfera delle attività presenti nel territorio comunale, l'analisi effettuata dal proponente mette in evidenza una effettiva riduzione delle attività a livello comunale, in funzione della diminuzione dei punti di emissione, non specificando in maniera opportuna le caratteristiche dei suddetti punti (portata, altezza, concentrazione emessa autorizzata, ore di funzionamento); di conseguenza l'analisi risulta parziale e non rispondente a quanto richiesto in fase di valutazione della revisione del PRGC, in quanto non si ha la possibilità di comprendere a quale riduzione delle emissioni corrisponde tale riduzione di punti di emissione.

Una stima del carico emissivo su un territorio a scala comunale può essere realizzata partendo dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, strumento realizzato da Regione Piemonte che permette di stimare le emissioni annuali in atmosfera derivanti dalle attività umane e naturali svolte sul territorio piemontese. Attraverso le stime è possibile valutare la qualità dell'aria e individuare i settori in cui intervenire per la riduzione delle emissioni inquinanti. Ad oggi è disponibile l'inventario riferito all'anno 2007 per il comune di Moretta.



Di seguito si riporta il dettaglio delle emissioni in atmosfera per macrosettore per il comune di Moretta.

MACROSETTORE	CH4 (t)	CO (t)	CO2 (kt)	N2O (t)	NH3 (t)	NM VOC (t)	NOx (t)	PM10 (t)	SO2 (t)
01 - Produzione energia e trasformazione combustibili									
02 - Combustione non industriale	1,32	24,46	6,25	0,09	0,0002	4,04	7,49	2,56	1,45
03 - Combustione nell'industria	1,17	9,34	25,96	1,40	0,0000	1,17	28,03	0,14	0,03
04 - Processi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1,31	0,00	0,00	0,00
05 - Estrazione e distribuzione combustibili	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	4,30	0,00	0,00	0,00
06 - Uso di solventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	21,82	0,00	0,28	0,00
07 - Trasporto su strada	0,93	84,65	6,60	0,24	0,0169	14,35	28,18	5,95	1,14
08 - Altre sorgenti mobili e macchinari	0,13	13,75	2,37	0,91	0,0065	4,94	29,93	4,50	0,42
09 - Trattamento e smaltimento rifiuti	1,11	0,00	0,10	0,07	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Agricoltura	516,80	0,00	0,00	24,62	250,0293	0,59	1,12	1,46	0,00
11 - Altre sorgenti e assorbimenti	0,00	0,34	0,00	0,00	0,0000	0,11	0,00	0,07	0,00
Totali	572,45	132,53	41,27	27,33	250,85	52,63	94,75	14,97	3,05

Dall'analisi per macrosettore emerge che l'agricoltura è la principale fonte di pressione per quanto concerne i gas ad effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O) e riferiti ad allevamenti sia di bovini che di suini.

Per quanto concerne gli inquinanti critici per la qualità dell'aria (PM₁₀, NO_x), i contributi più importanti provengono dal macrosettore "trasporto su strada (07)" e macrosettore "altre sorgenti mobili e macchinari (08)": la somma dei due rappresenta circa il 70% del totale emesso sul comune di Moretta.

Per quanto riguarda i processi produttivi si rileva come siano determinanti i contributi di NO_x derivanti dalla combustione industriale (caldaie per la produzione di energia termica) e di NMVOC, queste ultime emesse fondamentalmente da attività di verniciatura.

-Per quanto attiene la richiesta di inserire nelle NTA indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani, visto il nuovo articolo.16 bis - Gestione dei rifiuti urbani se ne propone una nuova versione come di seguito indicato :

a) ARTICOLO 16 bis - Gestione dei rifiuti urbani

1. Come previsto dalla legislazione nazionale (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) e dalla legislazione regionale (l.r. 24/02 e s.m.i.) è necessario raggiungere presso ogni comune determinate percentuali di raccolte differenziate di cui all'articolo 205 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Considerati gli indirizzi regionali in materia rifiuti urbani (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e le disposizioni dell'Ente di governo in ambito rifiuti (Consorzio CSEA), tenuto conto dei





piani e programmi di gestione dei suddetti rifiuti, il Comune di Moretta ha individuato indirizzi specifici per la gestione dei rifiuti urbani volti a soddisfare le previsioni di legge.

2. Per quanto richiesto dall'art. 4 della L.R. 24/10/2002 n. 24 e dalle D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426, con il presente articolo si formulano i criteri atti alla localizzazione e al posizionamento nel territorio Comunale dei punti di conferimento finalizzati alla raccolta dei rifiuti.

Considerate le caratteristiche geomorfologiche del terreno nel territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni del Consorzio CSEA, la raccolta dei rifiuti dovrà avvenire per mezzo di contenitori posizionati a livello stradale, attraverso una modalità di raccolta domiciliare del rifiuto secondo quanto previsto nella succitata deliberazione regionale.

3. Questi contenitori dovranno essere raggruppati e dimensionati (in numero), relativamente alla classificazione del rifiuto (organico, indifferenziato, carta, plastica, vetro, metallo, etc.) in relazione al numero di famiglie utenti insediate in un raggio definito dal Regolamento Comunale e al numero dei prelievi previsto.
Il Comune dispone inoltre di una specifica Area destinata ad "isola ecologica" individuata nell'elaborato D3 - tav. 4 con la sigla "I" e descritta all'art. 40 delle presenti N.T.A.
Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato dalla ditta incaricata e avverrà nei luoghi concordati, con le modalità e i mezzi periodicamente definiti negli appalti pubblici previsti.
4. Nelle aree residenziali di nuovo impianto e nei caso di ristrutturazioni sostanziali di edifici esistenti, dovranno essere previste, nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati stessi, delle apposite superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

-Per quanto attiene la richiesta di inserire nelle NTA indirizzi specifici per il Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche, visto il nuovo articolo 16 ter – Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche se ne propone una nuova versione come di seguito indicato :

ARTICOLO 16 ter – Risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 146, c. 1 lettera d) del D.lgs. 152/2006 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 42, c. 6, del Piano regionale di Tutela delle Acque, il comune si prefigge di promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo finalizzate all'uso razionale ed alla protezione delle risorse idriche.
2. Nei nuovi insediamenti previsti si dovranno applicare le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi nazionali e regionali vigenti, al fine di ridurre e razionalizzare i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche. In particolare dovrà essere prevista l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare (o per singola utenza), in tutti i casi di realizzazione di unità immobiliari, qualunque sia la destinazione d'uso. Si dovranno dotare tutte le nuove costruzioni con sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne di idonea capacità delle acque meteoriche, affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza.
3. Come previsto dal comma 2 (dell'art. 146 del D.lgs. 152/2006), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Comune provvederà a dotarsi di reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili.
4. Ove già queste reti siano disponibili la realizzazione dei nuovi insediamenti è subordinata alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento alle reti stesse.



4. CONCLUSIONI

La valutazione della revisione del Piano in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale ha evidenziato che le modifiche operate rispondono complessivamente alle osservazioni formulate. Permangono tuttavia singoli aspetti che potrebbero essere affinati nella fase di approvazione del Piano.

Tenuto conto del contesto paesaggistico-ambientale e territoriale del Comune di Moretta, per garantire la massima compatibilità ambientale del Piano, si ritiene quindi opportuno suggerire che siano apportate le modifiche e integrazioni alle Norme indicate al precedente paragrafo 3.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico
regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco


visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Referente:
arch. Elisabetta Giachino



Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. in data relativa
all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento al PAI del
Comune di Moretta (CN)

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 che accompagna l'approvazione del Piano.

Ai sensi della predetta DGR, il presente documento contiene indicazioni circa:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Il presente documento è predisposto sulla base dei dati forniti dal Comune di Moretta nella *Relazione Preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi- elaborato F2*, che descrive come il processo di Valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

In relazione al processo di Valutazione ambientale strategica del piano, si evidenzia quanto segue.

"il Comune di Moretta, per attivare la procedura di V.A.S., fase di "scoping", con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ha elaborato il "Documento Tecnico Preliminare" ai sensi della L.R. 40/1998, approvato con Delib. G.M. n. 154 del 12.12.2008, e lo ha trasmesso con nota prot. n. 8316 del 15.12.2008 alla Regione Piemonte – Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia; il Comune ha richiesto un incontro con le autorità competenti per sottoporre loro il "documento tecnico preliminare", contenente le previsioni di indirizzo individuate dall'Amministrazione Comunale. L'OTR per la VAS ha indetto una riunione in data 20.01.2009 e successivamente ha inviato il proprio contributo con nota del 1 aprile 2009.

Il progetto preliminare della presente variante è stato adottato con Delib. C.C. n° 29 del 29 aprile 2010. La pubblicazione del progetto adottato è stata fatta dal giorno 18 maggio al 18 giugno. Con nota n. 3552 del 13/05/2010 si è provveduto alla consultazione degli enti competenti in materia ambientale (Prov. Di Cuneo – Settore ambiente, ARPA di Cuneo, Regione Piemonte – Settore gestione parchi).

Nei termini di legge sono pervenute n.43 osservazioni oltre al contributo espresso dalla Provincia di Cuneo con lettera prot. 0054027-12/07/2010-PROVCN.

Espletato l'iter per la presentazione delle osservazioni e proposte, ex 6° comma dell'art. 15 L.R.56/77 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, ha provveduto, con l'ausilio della Commissione Urbanistica e del tecnico incaricato, all'esame delle stesse per valutarne l'effettivo pubblico interesse e l'ammissibilità onde fornire elementi utili al loro successivo accoglimento o respingimento da parte del Consiglio Comunale.

In particolare si è provveduto a considerare attentamente quanto indicato, nel parere relativo ai "contenuti ambientali" trasmesso dalla Provincia di Cuneo.

Alla luce delle osservazioni pervenute e considerate "accogliibili", si è proceduto a riesaminare, correggere e integrare le scelte del "progetto preliminare" per addivenire alla stesura del "progetto definitivo".

L'Amministrazione Comunale ha adottato il progetto definitivo della Variante Generale del P.R.G.C. con DCC n. 39 del 28.09.2010. In data 14.12.2010 la documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria.

(15)



Con nota prot. 21733 /DB 0805 in data 8.06.2011 è stata convocata una riunione dell'OTR VAS allargata al Comune e al Settore copianificazione urbanistica – Provincia di Cuneo che si è svolta in data 14.06.2011, finalizzata a valutare coralmemente la documentazione pervenuta e fornire delucidazioni e approfondimenti dei temi trattati.

Con Determinazione n. 583 del 19.09.2011 la Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte ha espresso il proprio "parere motivato" contenente precise indicazioni che dovranno essere recepite dall'Autorità procedente nelle successive fasi di definizione del Piano, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione." La Direzione su richiamata, in data 5.12.2011 ha trasmesso la "relazione di esame" rinviando la variante adottata con D.C.C. n. 39 del 28.9.2010, affinché siano apportate le modifiche e le integrazioni puntualmente illustrate nella stessa in cui è anche contenuto il "parere motivato" di cui alla Determinazione n. 583 del 19.09.2011".

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e urbanistica, il Comune ha adottato, con D.C.C. n.1 del 08/02/2012, la Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento al PAI – controdedotta; trasmessa alla Direzione Regionale Programmazione Strategica, la pratica a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a far data dal 15/03/2012.

Le modalità con cui le osservazioni ambientali sono state prese in considerazione nella revisione del Progetto definitivo di piano sono state esplicitate puntualmente sia dalla sopra citata *Relazione Preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi*, sia dai documenti *Relazione illustrativa, Controdeduzioni alle osservazioni e Norme tecniche di Attuazione*.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo di Piano controdedotto è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS dei Piani comunali con il Comune e il Settore di copianificazione urbanistica Provincia di Cuneo, in data 23/05/2012; nell'ambito dell'incontro è stata valutata la rispondenza delle modifiche apportate al Piano in relazione alle osservazioni formulate nel Parere motivato.

In sintesi la "Relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del parere motivato" espresso con Determinazione n. 583 del 19.09.2011, ha evidenziato la necessità di:

- approfondire alcuni aspetti metodologici e ambientali, in particolare per quanto riguarda criticità rilevate relativamente a: aree protette, atmosfera, acque, aria, suolo, aree boscate, rifiuti, requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico.
- valutare criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni urbanistiche.

La revisione operata dal Comune ai sensi dell'art.15 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ha dato seguito alle osservazioni regionali in modo complessivamente adeguato, inserendo opportune misure correttive.

Al fine di garantire che gli aspetti ambientali e gli effetti del Piano sull'ambiente siano tenuti in considerazione, l'Organo Tecnico regionale ha formulato, attraverso la *Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS inerente la Variante generale al P.R.G.C. a seguito del Parere motivato di compatibilità ambientale* (art. 15c.2 D.Lgs. 152/2006), prot. int. n. 861/DB0805 del 05/09/2012 alcune ulteriori osservazioni e suggerimenti concernenti aspetti e temi ambientali.

Il Responsabile dell'OTR per la VAS
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Elisabetta Giachino

Torino, 06.09.2012





COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

UFFICIO TECNICO

Moretta, li 09.03.2023

Sportello Unico per l'Edilizia

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA 28° VARIANTE PARZIALE AL PRGC ai sensi della L.R. N.40/1998 e s.m.i, del D. LGS n. 152/2006 e s.m.i e della L.R. N.56/1977 e s.m.i.

PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla redazione di una variante parziale ex art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. al vigente PRGC;
- oggetto della variante sono:
 - dalle Società *IN.AL.PI. spa* e dal Pastificio *RANA S.p.A.* insediate rispettivamente nelle "zone produttive" *In12* e *Ir1*, nelle quali si chiede di incorporare nelle zone stesse i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. 4.618 mq. da *IN.AL.PI.* e mq. 6.419 da *RANA*;
 - dalla Società *IN.AL.PI. spa* che chiede di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla "zona *Ir5*" che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della "zona", la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato;
 - dalla Società "*La Zattera S.A.S.*" volta ad includere nella "zona *In10*", ove è già presente l'attività dell'azienda *ALIMENTA S.r.l.*:
 - i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua "zona *In11*" e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129 e per una superficie complessiva di mq 4.162;
 - quelli (sempre in *In11*) in fase di acquisizione dalle Sig.re *Calleri*, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di mq. 740;
 - e quelli già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi" che la società intende riacquisire dal Comune, compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in *In10*;
 - ancora dalla società "*La Zattera S.A.S.*" che chiede:
 - di aumentare l'indice di "superficie coperta" della zona *In10* portandolo al 60%;
 - di poter monetizzare il 50% delle superfici per "attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi" che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento);
 - di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la "nuova" viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali a 6 m.;che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta ed includere nella zona *In10* ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona;
che sia consentito l'accesso diretto alla zona *In10* dalla "strada provinciale 663";
che la fascia di rispetto stradale dalla "strada provinciale 663", che ricade nella "perimetrazione del centro abitato" sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m.
 - dalle Sig.re *Calleri Nicoletta* e *Giuseppina* volta ad includere nella zona *In10* parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona *In11*, che intendono vendere alla ditta *ALIMENTA S.r.l.*
 - Infine si intende rispondere all'indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05), nella fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni

Piazza Umberto I° n. 1 – 12033 MORETTA – Tel.: 0172/911035 - 911095 - 917821 - Fax: 0172/94907

E-mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it – Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it - C.F.: 85001650044 – P.IVA 00541720041

u:\1-franco\prgc variante 28\vas\otc provvedimento finale variante 28.docx

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell’invio in Regione del “progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell’area Via della Fornace – Via Vigone”, la Regione, che recita: “Preso atto che l’attuazione degli interventi richiede l’attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01”.

CONSIDERATO CHE:

- la Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo legislativo:

L’art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: “Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.”

L’art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i si statuisce che l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.

L’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i si precisa che “le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”.

- la Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” ha rivisto e sostituito i contenuti dell’Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, - Norma in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”, del Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, e del Comunicato dell’Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n.1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009.
- con Delibera n. 192/GC/20 del 02.12.2020 si è provveduto alla costituzione dell’Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l’Edilizia del Comune di Moretta individuando nell’Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, o suo delegato il Responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023 l’Amministrazione comunale ha adottato il “Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica preventivo alla 28° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall’Arch. Giorgio Rossi incaricato della redazione della 28° Variante parziale al P.R.G.C;
- l’avviso di avvenuto deposito degli atti e di avvio del procedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito web del Comune di Moretta dal 06 febbraio 2023 al 08 marzo 2023;

Piazza Umberto I° n. 1 – 12033 MORETTA – Tel.: 0172/911035 - 911095 - 917821 - Fax: 0172/94907

E-mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it – Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it - C.F.: 85001650044 – P.IVA 00541720041
u:\1-franco\prgc variante 28\vas\otc provvedimento finale variante 28.docx

- con ns. nota n. 1066 del 06 febbraio 2023 di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi in modalità asincrona ex art. 14 bis comma 3 e seguenti della Legge 241/1990, a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi perentoriamente entro il giorno 08 marzo 2023, i seguenti enti con competenza ambientale:
 - PROVINCIA DI CUNEO
 - A.R.P.A. PIEMONTE
 - A.S.L. CNI
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO

DATO ATTO CHE:

- a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento:
 - ASL CNI – Dipartimento Di Prevenzione. S.S.D. Ambiente
 - PROVINCIA DI CUNEO - Settore Gestione del Territorio di Cuneo
 - A.R.P.A. PIEMONTE
- in data odierna si è tenuta la prima riunione dell'Organo Tecnico Comunale al fine di verificare l'assoggettabilità della Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla L.R. 56/77;
- all'incontro, convocato secondo i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della Legge 241 del 1990, partecipano i sottoelencati soggetti:

Arch. Riccardo Carignano Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni (incarico conferito con Delibera n. 192/GC/20 del 02.12.2020) - Presidente
 Geom. Franco Fusero Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di Moretta.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO

in apertura della conferenza, da lettura dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale e preso atto che, dall'esame sia singolo che complessivo dei pareri acquisiti presso gli Enti competenti in materia ambientale, emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante n. 28 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione dello strumento urbanistico alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della L.R. N.56/1977 e che:

- l'ASL CNI – Dipartimento Di Prevenzione. S.S.D. Ambiente: non ha formulato osservazioni.

- la Provincia di Cuneo ha indicato le seguenti condizioni/indicazioni:

➤ Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare che:

- per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso sulla SP 663, in centro abitato, non ci sono controindicazioni in merito, l'accesso dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
- per ciò che concerne la riduzione della fascia di rispetto dalla SP 663 a 10 metri, essendo il tratto stradale in centro abitato, visto il Codice della Strada, non ci sono problemi alla riduzione della stessa;
- in considerazione che, in alcuni punti della relazione è riportato per l'Area Ir5 e l'Area In10 la riduzione della fascia di rispetto sotto i 6,00 m, si specifica che dalle strade provinciali la fascia non può essere inferiore ai 10,00 m, calcolata dal confine stradale.

➤ Osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

- **I'A.R.P.A. Piemonte ha indicato le seguenti caratteristiche/conclusioni:**

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Con particolare riferimento alla modifica di cui al punto i), preme sottolineare che relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, poiché l'Agenzia non detiene competenze specifiche in materia, si rimanda alle valutazioni degli enti competenti.

Le modifiche previste dalla variante in oggetto prevedono, principalmente, l'ampliamento degli ambiti In12, Ir5 e Ir1, annettendo a suddetti ambiti l'ex sedime ferroviario. Pertanto, si ritiene che quanto previsto non comporterà un nuovo consumo di suolo in quanto il suolo è già impattato dalla precedente attività.

Tuttavia, si evidenzia che l'ambito In12 è ancora libero da attività edificatorie, pertanto l'attuazione delle previsioni di piano comporterà la perdita irreversibile della risorsa suolo che dovrà essere adeguatamente compensata attraverso l'individuazione da parte dell'Amministrazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante, non limitandosi a quegli interventi aventi caratteristiche di mera mitigazione puntuale.

Si tenga infatti presente che:

- "Il suolo è una risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi di formazione, si può ritenere che sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile"¹;

(1 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22.)

- Uno degli obiettivi definiti dall'UE è di raggiungere entro il 2050 un consumo netto di suolo pari a zero², intendendo con "consumo di suolo netto" quanto segue³: *"Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".*

- "Le politiche nazionali, regionali e locali, nonché le strategie di azione pubbliche e private, in attuazione dei principi di questa Carta [Carta Nazionale dei principi dell'uso sostenibile del suolo], perseguono i seguenti obiettivi prioritari: 1. Arresto del consumo di suolo dovuto all'aumento della copertura artificiale e dell'impermeabilizzazione del suolo (dati ISPRA/SNPA) e riduzione della frammentazione del territorio e della dispersione insediativa, anticipando l'obiettivo dell'UE di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 e adottando da subito la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 final) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: - evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo; - riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate; - utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili; - in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici. [...]⁴".

- Le aree interessate dalla modifica in questione: *o* Sono caratterizzate da una classe di capacità d'uso del suolo II. Secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122.29783 del 21.07.2011:

"Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A). Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti

(2 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22: "La prospettiva della nuova strategia è di avere entro il 2050 tutti gli ecosistemi dei suoli dell'UE in buona salute e dunque più resilienti. Per questo, sono ritenuti necessari cambiamenti molto profondi nel corso dell'attuale decennio e vengono definiti obiettivi di medio termine e di lungo periodo. Gli obiettivi di medio termine, da raggiungere entro il 2030 sono: - combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo (Obiettivo per lo sviluppo sostenibile 15.3); - ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio, compresi i suoli; - raggiungere l'obiettivo di un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno a livello di UE per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) - ottenere buone condizioni ecologiche e chimiche nelle acque di superficie e buone condizioni chimiche e quantitative nelle acque sotterranee entro il 2027; - ridurre la perdita di nutrienti di almeno il 50%, l'uso generale e il rischio derivante dai pesticidi chimici del 50% e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50% entro il 2030; - realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati. Gli obiettivi di lungo periodo, da raggiungere entro il 2050 sono: - raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero; - ridurre l'inquinamento del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi naturali e rimanere entro limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche; - conseguire la neutralità climatica in Europa e, come primo passo, mirare a raggiungere la neutralità climatica basata sul suolo nell'UE entro il 2035; - conseguire una società resiliente ai cambiamenti climatici nell'UE, pienamente adattata ai loro inevitabili effetti. Con riferimento al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo, la strategia prevede una serie di azioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero: - stabilire entro il 2023 degli ambiziosi obiettivi nazionali, regionali e locali per ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030, così da contribuire in modo quantificabile all'obiettivo dell'UE per il 2050 e registrare i progressi compiuti; - integrare la "gerarchia del consumo di suolo" (Figura 6) nei piani comunali e dare priorità al riutilizzo e al riciclo di terreni già costruiti e impermeabilizzati, tutelando i suoli a livello

Piazza Umberto I° n. 1 – 12033 MORETTA – Tel.: 0172/911035 - 911095 - 917821 - Fax: 0172/94907

E-mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it – Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it - C.F.: 85001650044 – P.IVA 00541720041

\\1-franco\prgc variante 28\vas\otc provvedimento finale variante 28.docx

nazionale, regionale e locale, attraverso le idonee iniziative di regolamentazione." 3 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22: 4 Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22.)

*all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%;
In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;"*

o Sono cartografate nella Tavola P4 del PPR quali "Aree di elevato interesse agronomico"; secondo il comma 8 dell'art. 20 delle NdA del PPR che disciplina suddetti ambiti:

"Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

A tal proposito, si chiede di verificare e giustificare quanto previsto nel rispetto dell'art. 20 del PPR indicato.

o Sono caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i.10 "Insediamenti rurali – Aree rurali di pianura o collina", disciplinate dall'art. 40 delle NdA del PPR: il comma 5g prevede che entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a "consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

Inoltre, sempre l'art. 40 sottolinea quanto segue:

"Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a.

in generale:

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20; [...].

Inoltre, secondo i criteri dell'allegato I del D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., l'impatto sulla risorsa suolo è un impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo quindi significativo e pertanto andrà compensato.

Quali interventi di compensazione, la D.D. 30 novembre 2022, n. 7015 prevede quanto segue:

- "Le compensazioni, in altre parole, per ottenere l'optimum dovrebbero essere dimensionate nella misura necessaria a ripristinare i valori ambientali e paesaggistici persi, generando un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità pari al grado di compromissione determinato dall'attuazione dell'intervento (compensazione alla pari). Stante la difficoltà di attuare tale approccio nella prassi operativa, può essere accolta favorevolmente anche la previsione di più interventi complementari, che, per quanto possibile, agiscano in sinergia su diverse componenti ambientali e paesaggistiche, quale soluzione integrata per bilanciare nel modo più completo possibile l'impatto potenzialmente generato dal piano. Nel caso del consumo di suolo, ad esempio, assumendo il principio di omologia, dovrebbe essere data priorità alla realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella compromessa dalla trasformazione in progetto. Nei casi in cui tale soluzione non possa essere applicata, occorrerà focalizzare l'attenzione su più azioni volte complessivamente a bilanciare gli impatti indiretti

(5 D.D. 30 novembre 2022, n. 701 "Valutazione Ambientale Strategica. Revisione del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e aggiornato con d.d. n. 31 del 19 gennaio 2017").

generati dalla trasformazione sulle altre componenti ambientali e paesaggistiche interferite e sulle loro reciproche relazioni. In relazione a quanto sopra illustrato sono ritenute congrue le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate, che risultano efficaci anche ai fini del perseguimento dell'invarianza idraulica e della riduzione dell'effetto "isola di calore";

- interventi finalizzati alla formazione, al ripristino e al potenziamento della rete ecologica o al riequilibrio della componente vegetazionale e faunistica quali, a titolo esemplificativo, l'imboschimento e/o la gestione selvicolturale con finalità naturalistiche e protettive, il ripristino o il potenziamento di habitat naturali o brani di paesaggio compromessi dall'azione antropica, il miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, la piantumazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, il recupero o la formazione di aree umide, il controllo delle specie vegetali e animali alloctone invasive e la realizzazione di passaggi per la fauna (ecodotti);

- interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di infrastrutture verdi (cinture verdi, greenway, cunei verdi, ...), il recupero di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale, l'interramento di linee elettriche e la riqualificazione di siti degradati (aree estrattive, discariche, ...), la demolizione o il mascheramento di elementi detrattori del paesaggio (antenne, ripetitori, tralicci dismessi, ...) e il recupero di reti sentieristiche;

- interventi di rinaturalizzazione e di recupero di corsi d'acqua degradati e realizzazione di fasce tampone riparie vegetate (di cui al precedente paragrafo 3.1.2. "Misure di mitigazione dell'inquinamento diffuso"), di opere di drenaggio profondo, ...;

Nel definire le opere di compensazione si dovrà prioritariamente valutare di dare attuazione a eventuali misure compensative relative a interventi ecologico-ambientali o paesaggistici già disciplinati da altri strumenti di pianificazione e programmazione."

Si chiede quindi di individuare adeguati interventi di compensazione in linea con i criteri sopra evidenziati.

Medesime considerazioni in merito al consumo di suolo si effettuano per l'ambito In10, il cui ampliamento si suppone interesserà ambiti non impattati dall'attività antropica. Si evidenzia inoltre che anche suddetto ambito è caratterizzato da una classe II di capacità d'uso del suolo (a tal proposito si veda quanto già sopra osservato).

Si consideri altresì che gli ambiti In10 e Ir1 sono caratterizzati dalla morfologia insediativa m.i. 5 "Insedimenti specialistici organizzati", disciplinati dall'art. 37 delle NTA del PPR e secondo il quale "Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858".

Si tenga altresì presente che il medesimo articolo stabilisce che per le aree aventi la morfologia insediativa m.i. 5 "i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;"

Evidenziando che le modifiche interessano aziende produttive esistenti, si ricorda che i

potenziamenti/cambiamenti delle attività in essere dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate.

Comune di Moretta VP28 Pagina 7 di 8

Si sottolinea inoltre la necessità che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. Si evidenzia anche la necessità di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo trattamenti appropriati delle stesse; in particolare, per le aziende che svolgono un'attività annoverata dal campo di applicazione del R.R. 1/R 2006 e s.m.i., si ricorda di seguire i disposti del citato regolamento.

In considerazione della precedente destinazione d'uso degli ambiti di cui ai punti a) e c) si chiede, in caso di esecuzione di scavi (sia superficiali che profondi), di effettuare le previste verifiche dello stato chimico del sottosuolo, tramite una serie di riscontri analitici, riferibili alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

• Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta "Siti ad uso Commerciale e Industriale".

Nel caso si riscontrassero valori superiori alle soglie di contaminazione, si dovrà attivare la procedura di cui al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si segnala infine che parte dell'ambito Ir1 è soggetto al vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, "Lettera c – fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua" (art.14 delle NdA del PPR) e, per quanto indicato dai proponenti, gli ambiti In12 e Ir5 sono caratterizzati da una pericolosità geomorfologica IIIa e l'ambito Ir1 da una pericolosità geomorfologica IIIaE1. Secondo la Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/LAP, la classe IIIa è definita come segue:

• classe di pericolosità geomorfologica IIIa:

"Porzioni di territorio modificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico o altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77".

Pertanto, sarebbe opportuno escludere dall'attività edificatoria le superfici interessate dalla pericolosità geomorfologica IIIa.

Si consideri infine che la zona Ir1 è caratterizzata da una "Pericolosità L – probabilità di alluvioni scarsa" ai sensi del PGRA.

Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante in oggetto, si ritiene che quanto previsto possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica. Si chiede tuttavia di tenere in debita considerazione quanto indicato nel presente contributo soprattutto in merito all'individuazione di adeguati interventi di compensazione a fronte del consumo di suolo evidenziato.

Si raccomanda inoltre di prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi, in linea con quanto indicato nei precedenti contributi emessi dalla scrivente in occasione di altre procedure di verifica di VAS che hanno interessato gli ambiti produttivi in questione.

Si ricorda che:

- per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/20176 (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

(6 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)

- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano; in particolare, si richiamano l'articolo 27 "Acque meteoriche di

dilavamento e di lavaggio delle aree esterne" e l'articolo 38 "Misure per il risparmio idrico", con particolare attenzione al comma 8 dell'art. 38 che prevede quanto segue:

"8. I progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti produttivi tengono in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, il riuso ed il recupero delle acque nei cicli produttivi".

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

DISPONE

- 1) L'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 28, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della variante Urbanistica, dei contributi dell'ASL CN1, del settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio e dell'A.R.P.A. Piemonte.
- 2) Che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998e s.m.i e dell'art. 3 bis della L.R. n.56/1977e s.m.i.
- 3) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Moretta e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.
- 4) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Al termine dei lavori il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico Comunale.

PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Geom. Franco Fusero Responsabile Area Edilizia Privata del Comune di Moretta.

IL RESPONSABILE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Riccardo Carignano

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS 82/2005 LA
RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO
COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE
DELL'ORIGINALE TELEMATICO.



Sede legale ASI CNI
Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111
protocollo@aslcni1.legalmailPA.it

Dipartimento di Prevenzione
S.S.D. Ambiente
Dirigente: Dr.ssa Camilla LION
☎ (+39) 0171 450 372
✉ ambiente@aslcni1.it
PEC: dip.prevenzione.aslcni1@legalmail.it

Cuneo, (date protocollo)

Spett.le
COMUNE di
12033 MORETTA CN
alla c.a. *Responsabile UFFICIO TECNICO*
Arch. Riccardo CARIGNANO

Oggetto: Variante Parziale n. 28 del P.R.G.C. — Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 0001066 del 06/02/2023 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 0015939 in pari data, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA – S.S.D. Ambiente Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215623.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.



Il Dirigente
Dr.ssa Camilla LION
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

GZ/gz

Comune di Moretta N. prot. 0001832 del 06/03/2023 Tit. 06 Cl. 01





Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211
C'E/ar

- Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
MORETTA (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica 08.04/B-2023

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns prot. prec. _____

**OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 e s.m.i.
Variante Parziale n. 28 del PRGC di Moretta.
Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni e contributi**

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 06.02.2023 con prot. di ric. n. 7257, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre.
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non si esprime in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare che:

- per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso sulla SP 663, in centro abitato, non ci sono controindicazioni in merito, l'accesso dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
- per ciò che concerne la riduzione della fascia di rispetto dalla SP 663 a 10 metri, essendo il tratto stradale in centro abitato, visto il Codice della Strada, non ci sono problemi alla riduzione della stessa;
- in considerazione che, in alcuni punti della relazione è riportato per l'Area Ir5 e l'Area In10 la

Comune di Moretta N. prot. 0001869 del 06/03/2023 Tit. 06 Cl. 01

riduzione della fascia di rispetto sotto i 6,00 m, si specifica che dalle strade provinciali la fascia non può essere inferiore ai 10,00 m, calcolata dal confine stradale.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile;

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile" ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: "*i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurare la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute*").

Con riferimento alla materia della "difesa del suolo" la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 rileva la necessità che il Piano di protezione civile sia coerente con il quadro della pericolosità e del rischio evidenziati nel PRG, risultando a tal fine necessario che a seguito dell'adeguamento del PRG al PAI o a seguito di successive varianti, l'Amministrazione comunale predisponga e approvi, ovvero verifichi, il proprio Piano comunale di protezione civile.

Come previsto dalla DGR sopra richiamata le previsioni urbanistiche devono essere compatibili rispetto alle effettive condizioni di pericolosità idraulica ed "idrogeologica" (frane / dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia / conoidi / valanghe) nonché sismica con l'obiettivo di non aggravare l'esistente livello di rischio né pregiudicare la possibilità di riduzione di tale livello. Questo nel rispetto della normativa associata alle classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999) ed in coerenza con il quadro del dissesto di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) così come aggiornato dagli elaborati geologici redatti a supporto degli strumenti urbanistici di adeguamento già approvati.

Si evidenzia al riguardo come gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del Rischio di alluvione del PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 2/2016) costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI (al fine di coordinare PAI e PGRA è stata approvata la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V con DPCM 22 febbraio 2018, previa adozione con Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 5/2016; la Regione Piemonte ha successivamente approvato le relative disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico con DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018) e inoltre costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile (Deliberazione Comitato istituzionale AdBDP n. 4/2015).

In relazione alla possibilità di realizzare opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili nelle zone soggette a pericolosità "geologica" si richiamano le indicazioni fornite nell'Allegato A, Parte I - paragrafo 7 della medesima DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014.

Con riferimento agli invasi "di competenza regionale" ancora la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 contempla la valutazione delle aree del territorio comunale considerabili a rischio per deflussi causati dall'eventuale collasso degli sbarramenti artificiali; tali valutazioni, ove disponibili, non hanno effetti sulla determinazione delle classi di pericolosità geologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica, ma si intendono a supporto del piano di protezione civile.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si rileva come gli studi di Microzonazione Sismica (MS) – inclusi fra gli elaborati degli "studi geologici" a supporto degli strumenti urbanistici per i comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3 oppure finanziati attraverso il fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con Legge n. 77 del 24 giugno 2009 – costituiscano, ove disponibili, un elemento conoscitivo di supporto alla pianificazione comunale in materia di protezione civile soprattutto con riferimento all'individuazione di:

- edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali;
- aree di emergenza (Indicazioni operative del CDPC rep. N. 1099 del 31/03/2015).

Nei Comuni in cui gli studi di MS sono finanziati attraverso il suddetto fondo per la prevenzione del rischio sismico, ai medesimi studi è associata l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) che fornisce informazioni sugli elementi che garantiscono l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro

accessibilità e connessione con il contesto territoriale; le analisi della CLE devono essere recepite in sede di aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

Infine nelle zone interessate dalla presenza di stabilimenti "a rischio di incidente rilevante" si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; a tal fine è prevista la redazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR) o, in assenza della sua adozione, il parere tecnico del CTR. Per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ove sono contenute le indicazioni operative sulla materia del rischio industriale, oltre che per la redazione dell'ERIR, anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell'ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica). Con riferimento alle procedure di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica per l'analisi del rischio industriale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida.

Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) e in fase di predisposizione o aggiornamento dello stesso Piano comunale è necessario tenere conto, in un'ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall'analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e

che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione Territoriale:

Nel prendere atto della documentazione prodotta ai fini della fase di Verifica di Vas e verificati i contenuti dell'intervento in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

Si fa presente, tuttavia, che eventuali osservazioni di competenza di questo Settore potranno essere formulate nella fase istruttoria della variante parziale a seguito di presentazione della documentazione prevista e dei relativi approfondimenti.

A titolo collaborativo si ritiene utile evidenziare la necessità di individuare i singoli interventi oggetto di variante in modo chiaro e definito, sia in Relazione, sia sulle tavole di PRGC.

Inoltre, in considerazione delle modifiche apportate alle aree produttive e della revisione degli spazi dedicati ad attrezzature al servizio delle stesse, si richiama la necessità di verificare il rispetto della dotazione minima prevista all'art. 21, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Rizzo

Referente della pratica: Arch. Alberto Rovera (tel. 0171/445317)

Visto Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)

Comune di Moretta N. prot. 0001869 del 06/03/2023 Tit. 06 Cl. 01

Da: comune.moretta@businesspec.it

A: ufficiotecnico.moretta@businesspec.it

Data: 06/03/2023 13:28:44

Oggetto: Fw: Prot.N.0013665/2023 - OGGETTO: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931 E S.M.I. VARIANTE PARZIALE N. 28 DEL PRGC DI MORETTA. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Allegati: Segnatura.xml
parere fase verifica _VP28.pdf.p7m

Oggetto: Prot.N.0013665/2023 - OGGETTO: D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N. 4, DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931 E S.M.I. VARIANTE PARZIALE N. 28 DEL PRGC DI MORETTA. FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI


Data: lun, 06 mar 2023 13:21:29 +01:00

Mittente: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

A: comune.moretta@businesspec.it

Buongiorno,
si allega documentazione come indicato in oggetto.
Cordiali saluti.

mhtml:file://C:\TechDesign\Temp\mailDettaglio.mht?refreshToken=9be489ad-2473-... 06/03/2023



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Moretta
Piazza Umberto I, n.1
12033 Moretta (CN)
comune.moretta@businesspec.it

Rif. Vs. prot. n. 1066/2023, prot. Arpa n. 11797/2023
DoQui: CN004143/ARPA - B2.04 - Comune di Moretta - H10_2023_00480/ARPA - B2.04 - Variante Parziale 28

OGGETTO: Variante Parziale 28 al P.R.G.C.
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 08/03/2023 14:55:22

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it

Comune di Moretta N. prot. 0001957 del 09/03/2023 Tit. 06 Cl. 01

Pagina 1 di 1

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211
dlc.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dlc.cuneo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

Piazza Umberto I° n. 1 - 12033 MORETTA - Tel.: 0172/911035 - 911095 - 917821 - Fax: 0172/94907

E-mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it - Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it - C.F.: 85001650044 - P.IVA 00541720041

u:\1-franco\prgc variante 28\vas\otc provvedimento finale variante 28.docx

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"
Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2023_00480
Risultato atteso: E2.04

Comune di Moretta – Provincia di Cuneo

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Variante Parziale 28 al P.R.G.C.

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211
cto.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC cto.cuneo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità relativa alla proposta di Variante Parziale 28 presentata dal Comune di Moretta. Si precisa che l'unico elaborato pervenuto è il "Documento tecnico per la verifica preventiva di Assoggettabilità alla V.A.S."

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la Variante Parziale 28 prevede quanto segue:

- a) **In12 – ampliare di 4.618 m² la "zona" con l'inserimento del sedime ferroviario acquistato dalla ditta INLPI.**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;
 - II. Modificando in quadro con la "Sintesi di utilizzazioni previste dal P.R.G.C.";
 - III. Modificando la "tabella riassuntiva";
 - IV. Modificando l'art. 24 delle NTA.
- b) **In5 – unificare a 6m le varie fasce di rispetto presenti attualmente nella "zona".**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;
 - II. Modificando l'art. 24 delle NTA.
- c) **In1 – aderire alla richiesta formulata dal "Pastificio Rana S.p.A." di inserire in "zona" In1 la porzione da loro acquistata, di complessivi 6.419 m² del tracciato ferroviario dismesso della Rete Ferroviaria S.p.A. della linea Moretta-Saluzzo, ubicata all'interno del loro stabilimento sito in Via Locatelli n.6.**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000 (il margine della carta verrà ampliato verso il comune di Torre San Giorgio);
 - II. Modificando in quadro con la "Sintesi di utilizzazioni previste dal P.R.G.C.";
 - III. Modificando la "tabella riassuntiva";
 - IV. Modificando l'art. 24 delle NTA.
- d) **Al confine fra le "zone" In10 e In11 permettere alla ditta "La Zattera A.A.S. di Carmellino Roberto e C." di trasferire dalla zona In11 alla zona In10 i 4.162 m² di terreni già di loro proprietà e i 740 m² in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri.**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;
 - II. Modificando in quadro con la "Sintesi di utilizzazioni previste dal P.R.G.C.";
 - III. Modificando la "tabella riassuntiva";
 - IV. Modificando l'art. 24 delle NTA.
- e) **In10 – che la fascia di rispetto stradale individuata nel P.R.G.C. vigente per la nuova viabilità da realizzarsi, venga ridotta a 6 m anziché gli attuali 10m.**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;
- f) **In10 – concedere, previa autorizzazione dell'ente proprietario la possibilità di realizzare un accesso carraio diretto dalla strada provinciale 663 riguardo al quale la ditta La Zattera A.A.S. di Carmellino Roberto e C. ha già avuto un colloquio positivo con il tecnico della Provincia.**
Questa trasformazione dovrà essere esplicitata
 - I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;
 - II. Modificando l'art. 24 delle NTA.
- g) **In10 – di ridurre la fascia di rispetto verso la strada provinciale 663 ricadente nella perimetrazione del "centro abitato", da 30 m a 10 riguardo la quale la ditta La Zattera**

A.A.S. di Carmellino Roberto e C. ha già avuto un colloquio positivo con il tecnico della Provincia.

Questa trasformazione dovrà essere esplicitata

I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000 (il margine della carta verrà ampliato verso il comune di Torre San Giorgio).

h) In10 e In11 – accogliere la richiesta formulata dalle Sign.re Calleri di trasferire 740 m² della loro proprietà sita in In11 alla “zona” In10.

Questa trasformazione dovrà essere esplicitata

I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000 (il margine della carta verrà ampliato verso il comune di Torre San Giorgio);

II. Modificando in quadro con la “Sintesi di utilizzazioni previste dal P.R.G.C.”;

III. Modificando la “tabella riassuntiva”;

IV. Modificando l’art. 24 delle NTA.

i) Accogliere l’indicazione formulata dalla Regione Piemonte di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01 per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico con opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per i fenomeni di allagamento dell’area Via della Fornace-Via Vigone, come previsto nel progetto presentato ed attualmente in fase di “Avvio della fase di verifica ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 “disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.l., per lo spostamento della “bealera”.

Questa trasformazione dovrà essere esplicitata

I. Modificando la D3 – TAV. 4 Azionamento di P.R.G.C. – 1/2000;

II. Modificando l’art. 32 delle NTA.

j) Con l’occasione si sono aggiornati anche gli articoli:

o 44 e 45 – cioè aggiornandoli alla normativa vigente.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Con particolare riferimento alla modifica di cui al punto i), preme sottolineare che relativamente alle potenziali interferenze sull’assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, poiché l’Agenzia non detiene competenze specifiche in materia, si rimanda alle valutazioni degli enti competenti.

Le modifiche previste dalla variante in oggetto prevedono, principalmente, l’ampliamento degli ambiti In12, Ir5 e Ir1, annettendo a suddetti ambiti l’ex sedime ferroviario. Pertanto, si ritiene che quanto previsto non comporterà un nuovo consumo di suolo in quanto il suolo è già impattato dalla precedente attività.

Tuttavia, si evidenzia che l’ambito In12 è ancora libero da attività edificatorie, pertanto l’attuazione delle previsioni di piano comporterà la perdita irreversibile della risorsa suolo che dovrà essere adeguatamente compensata attraverso l’individuazione da parte dell’Amministrazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante, non limitandosi a quegli interventi aventi caratteristiche di mera mitigazione puntuale.

Si tenga infatti presente che:

“Il suolo è una risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi di formazione, si può ritenere che sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile”¹.

- 2. Uno degli obiettivi definiti dall'UE è di raggiungere entro il 2050 un consumo netto di suolo pari a zero², intendendo con "consumo di suolo netto" quanto segue³:
 - o "Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea 2012). La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".
- 3. "Le politiche nazionali, regionali e locali, nonché le strategie di azione pubbliche e private, in attuazione dei principi di questa Carta [Carta Nazionale dei principi dell'uso sostenibile del suolo], perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
 1. Arresto del consumo di suolo dovuto all'aumento della copertura artificiale e dell'impermeabilizzazione del suolo (dati ISPRA/SNPA) e riduzione della frammentazione del territorio e della dispersione insediativa, anticipando l'obiettivo dell'UE di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 e adottando da subito la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 final) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di:
 - evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
 - riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate;
 - utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili;
 - in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere i servizi ecosistemici. [...]".
 2. Le aree interessate dalla modifica in questione:
 - o Sono caratterizzate da una classe di capacità d'uso del suolo II. Secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122.29783 del 21.07.2011:
 - "Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).
Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti

² Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22: "La prospettiva della nuova strategia è di avere entro il 2050 tutti gli ecosistemi dei suoli dell'UE in buona salute e dunque più resilienti. Per questo, sono ritenuti necessari cambiamenti molto profondi nel corso dell'attuale decennio e vengono definiti obiettivi di medio termine e di lungo periodo

Gli obiettivi di medio termine, da raggiungere entro il 2030 sono:

- combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo (Obiettivo per lo sviluppo sostenibile 15.3);
- ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio, compresi i suoli;
- raggiungere l'obiettivo di un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno a livello di UE per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF)
- ottenere buone condizioni ecologiche e chimiche nelle acque di superficie e buone condizioni chimiche e quantitative nelle acque sotterranee entro il 2027;
- ridurre la perdita di nutrienti di almeno il 50%, l'uso generale e il rischio derivante dai pesticidi chimici del 50% e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50% entro il 2030;
- realizzare progressi significativi nella bonifica dei suoli contaminati.

Gli obiettivi di lungo periodo, da raggiungere entro il 2050 sono:

- raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero;
- ridurre l'inquinamento del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per gli ecosistemi naturali e rimanere entro limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche;
- conseguire la neutralità climatica in Europa e, come primo passo, mirare a raggiungere la neutralità climatica basata sul suolo nell'UE entro il 2035;
- conseguire una società resiliente ai cambiamenti climatici nell'UE, pienamente adattata ai loro inevitabili effetti.

Così, l'articolo 17 del Piano Nazionale di Ripristino e Recupero prevede una serie di azioni, in particolare, sui SINVI membri dovrebbero:

- assicurare entro il 2023 di tutti gli obiettivi nazionali, regionali e locali per ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030, così da contribuire in modo quantificabile all'obiettivo dell'UE per il 2050 e registrare i progressi compiuti;
- integrare la "gerarchia del consumo di suolo" (Figura 6) nei piani comunali e dare priorità al riutilizzo e al riciclo di terreni già costruiti e impermeabilizzati, tutelando i suoli a livello nazionale, regionale e locale, attraverso le idonee iniziative di regolamentazione."

³ Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22:

⁴ Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22.

all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%;

- In ragione di quanto sopra in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale la pianificazione locale provvederà per i diversi ambiti a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
- Sono cartografate nella Tavola P4 del PPR quali "Aree di elevato interesse agronomico", secondo il comma 8 dell'art. 20 delle NdA del PPR che disciplina suddetti ambiti:
 - "Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

A tal proposito, si chiede di verificare e giustificare quanto previsto nel rispetto dell'art. 20 del PPR indicato.

- Sono caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i.10 "Insediamenti rurali – Aree rurali di pianura o collina", disciplinate dall'art. 40 delle NdA del PPR: il comma 5g prevede che entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a "consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale paesaggistica e ambientale".

Inoltre, sempre l'art. 40 sottolinea quanto segue:

- "Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a. in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20; [...].

Inoltre, secondo i criteri dell'allegato I del D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., l'impatto sulla risorsa suolo è un impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo quindi significativo e pertanto andrà compensato.

Quali interventi di compensazione, la D.D. 30 novembre 2022, n. 701⁵ prevede quanto segue:

"Le compensazioni, in altre parole, per ottenere l'optimum dovrebbero essere dimensionate nella misura necessaria a ripristinare i valori ambientali e paesaggistici persi, generando un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità pari al grado di compromissione determinato dall'attuazione dell'intervento (compensazione alla pari). Stante la difficoltà di attuare tale approccio nella prassi operativa, può essere accolta favorevolmente anche la previsione di più interventi complementari, che, per quanto possibile, agiscano in sinergia su diverse componenti ambientali e paesaggistiche, quale soluzione integrata per bilanciare nel modo più completo possibile l'impatto potenzialmente generato dal piano. Nel caso del consumo di suolo, ad esempio, assumendo il principio di omologia, dovrebbe essere data priorità alla realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella compromessa dalla trasformazione in progetto. Nei casi in cui tale soluzione non possa essere applicata, occorrerà focalizzare l'attenzione su più azioni volte complessivamente a bilanciare gli impatti indiretti

⁵ D.D. 30 novembre 2022, n. 701 "Valutazione Ambientale Strategica. Revisione del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e aggiornato con d.d. n. 31 del 19 gennaio 2017".

generati dalla trasformazione sulle altre componenti ambientali e paesaggistiche interferite e sulle loro reciproche relazioni. In relazione a quanto sopra illustrato sono ritenute congrue le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate, che risultano efficaci anche ai fini del perseguimento dell'invarianza idraulica e della riduzione dell'effetto "isola di calore";
- interventi finalizzati alla formazione, al ripristino e al potenziamento della rete ecologica o al riequilibrio della componente vegetazionale e faunistica quali, a titolo esemplificativo, l'imboschimento e/o la gestione selvicolturale con finalità naturalistiche e protettive, il ripristino o il potenziamento di habitat naturali o brani di paesaggio compromessi dall'azione antropica, il miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, la piantumazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, il recupero o la formazione di aree umide, il controllo delle specie vegetali e animali alloctone invasive e la realizzazione di passaggi per la fauna (ecodotti);
- interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di infrastrutture verdi (cinture verdi, greenway, cunei verdi, ...), il recupero di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale, l'interramento di linee elettriche e la riqualificazione di siti degradati (aree estrattive, discariche, ...), la demolizione o il mascheramento di elementi detrattori del paesaggio (antenne, ripetitori, tralicci dismessi, ...) e il recupero di reti sentieristiche;
- interventi di rinaturalizzazione e di recupero di corsi d'acqua degradati e realizzazione di fasce tampone riparie vegetate (di cui al precedente paragrafo 3.1.2. "Misure di mitigazione dell'inquinamento diffuso"), di opere di drenaggio profondo, ...;

Nel definire le opere di compensazione si dovrà prioritariamente valutare di dare attuazione a eventuali misure compensative relative a interventi ecologico-ambientali o paesaggistici già disciplinati da altri strumenti di pianificazione e programmazione."

Si chiede quindi di individuare adeguati interventi di compensazione in linea con i criteri sopra evidenziati.

Medesime considerazioni in merito al consumo di suolo si effettuano per l'ambito In10, il cui ampliamento si suppone interesserà ambiti non impattati dall'attività antropica. Si evidenzia inoltre che anche suddetto ambito è caratterizzato da una classe II di capacità d'uso del suolo (a tal proposito si veda quanto già sopra osservato).

Si consideri altresì che gli ambiti In10 e Ir1 sono caratterizzati dalla morfologia insediativa m.i. 5 "Insediamenti specialistici organizzati", disciplinati dall'art. 37 delle NTA del PPR e secondo il quale "Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858".

Si tenga altresì presente che il medesimo articolo stabilisce che per le aree aventi la morfologia insediativa m.i. 5 "i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Por oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;"

Evidenziando che le modifiche interessano aziende produttive esistenti, si ricorda che i potenziamenti/cambiamenti delle attività in essere dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate.

Si sottolinea inoltre la necessità che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. Si evidenzia anche la necessità di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo trattamenti appropriati delle stesse; in particolare, per le aziende che svolgono un'attività annoverata dal campo di applicazione del R.R. 1/R 2006 e s.m.i., si ricorda di seguire i disposti del citato regolamento.

In considerazione della precedente destinazione d'uso degli ambiti di cui ai punti a) e c) si chiede, in caso di esecuzione di scavi (sia superficiali che profondi), di effettuare le previste verifiche dello stato chimico del sottosuolo, tramite una serie di riscontri analitici, riferibili alle Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta "Siti ad uso Commerciale e Industriale".

Nel caso si riscontrassero valori superiori alle soglie di contaminazione, si dovrà attivare la procedura di cui al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si segnala infine che parte dell'ambito Ir1 è soggetto al vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, "Lettera c – fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua" (art.14 delle Nda del PPR) e, per quanto indicato dai proponenti, gli ambiti Ir12 e Ir5 sono caratterizzati da una pericolosità geomorfologica IIIa e l'ambito Ir1 da una pericolosità geomorfologica IIIaE1. Secondo la Circolare Presidente Giunta Regione Piemonte 8.5.1996, n. 7/LAP, la classe IIIa è definita come segue:

- classe di pericolosità geomorfologica IIIa:
"Porzioni di territorio modificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestare, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico o altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es., ai parchi fluviali), vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77".

Pertanto, sarebbe opportuno escludere dall'attività edificatoria le superfici interessate dalla pericolosità geomorfologica IIIa.

Si consideri infine che la zona Ir1 è caratterizzata da una "Pericolosità L – probabilità di alluvioni scarsa" ai sensi del PGRA.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante in oggetto, si ritiene che quanto previsto possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

Si chiede tuttavia di tenere in debita considerazione quanto indicato nel presente contributo soprattutto in merito all'individuazione di adeguati interventi di compensazione a fronte del consumo di suolo evidenziato.

Si raccomanda inoltre di prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi, in linea con quanto indicato nei precedenti contributi emessi dalla scrivente in occasione di altre procedure di verifica di VAS che hanno interessato gli ambiti produttivi in questione.

Si ricorda che:

- per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017⁶ (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

⁶ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)

- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano; in particolare, si richiamano l'articolo 27 "Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne" e l'articolo 38 "Misure per il risparmio idrico", con particolare attenzione al comma 8 dell'art. 38 che prevede quanto segue:
 - o "8. I progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti produttivi tengono in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, il riuso ed il recupero delle acque nei cicli produttivi".

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Comune di Moretta N. prot. 0001957 del 09/03/2023 Tit. 06 Cl. 01

Da: comune.moretta@businesspec.it

A: ufficiotecnico.moretta@businesspec.it

Data: 08/03/2023 16:10:30

Oggetto: Fw: Protocollo n. 00022872/2023 del 08/03/2023 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E

Allegati: Comune di Moretta VP28_firmato.pdf
segnatura.xml

Oggetto: Protocollo n. 00022872/2023 del 08/03/2023 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E

Data: mer, 08 mar 2023 14:59:39 +01:00

Mittente: djp.cuneo@pec.arpa.piemonte.it

A: comune.moretta@businesspec.it

Variante Parziale 28 al P.R.G.C. Verifica di assoggettabilit? alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Richiesta contributo di competenza

Elenco dei documenti allegati:

Documento principale

- Comune di Moretta VP28_firmato.pdf

- Impronta SHA-256: tpCOTD8yXiQJ8POqbeYplfxG8mSvuktDq/5zrRca+Yo=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficolt? nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

Variante Parziale 28 al P.R.G.C. Verifica di assoggettabilit? alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Richiesta contributo di competenza

Elenco dei documenti allegati:

• Documento principale

◦ Comune di Moretta VP28_firmato.pdf

■ Impronta SHA-256: tpCOTD8yXiQJ8POqbeYplfxG8mSvuktDq/5zrRca+Yo=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficolt? nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.

mhtml:file:///C:/TechDesign/Temp/mailDettaglio.mht?refreshToken=ff54dff6-652d-4... 09/03/2023



COMUNE DI MORETTA Originale
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14**

OGGETTO:

**PIANO REGOLATORE COMUNALE - ADOZIONE VARIANTE
PARZIALE N. 28.**

L'anno duemilaventitre addi ventisei del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Si
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Si
3. Millone Manuela - Consigliere	Si
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Si
5. Daniele Franco - Consigliere	Si
6. Bonelli Selene - Consigliere	Si
7. Bergesio Franca - Consigliere	Si
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Si
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Si
10. Bollati Elena - Consigliere	Giust
11. Groppo Giulio - Consigliere	Si
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Si
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Piano Regolatore Comunale – Adozione Variante parziale n. 28 .

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.28 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

A questo punto il Vicesindaco Sig.ra Bussi Emanuela dichiara di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione.

Il Sindaco dà atto della presenza in Sala del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica – Edilizia Privata e SUAP al quale cede la parola;

Il suddetto responsabile ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo ”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017;
 - n.23 approvata con delibera del C.C. n.51 del 12.11.2018;
 - n.24 approvata con delibera dal C.C. n. 30 del 27 Luglio 2020
 - Modificazione art. 17,c.12, N.25 approvata con delibera dal C.C. n. 31 del 27 Luglio 2020
 - n.26 approvata con delibera dal C.C. n. 24 del 28 Aprile 2021;
 - n.27 approvata con delibera dal C.C. n. 26 del 18 Maggio 2022.

Relativamente alla Variante Parziale n.28, relaziona che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 21.12.2022 si diede avvio all'iter per la redazione di una Variante parziale ex art. 17, comma 5, L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, dalla L.R. 12.08.2013 n. 17 e dalla L.R. 11.03.2015 incaricando il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici Geom. Enrico Frittoli di procedere all'individuazione dei professionisti per la redazione della Variante e di incaricare, in qualità di Responsabile del Procedimento, il Responsabile del SUE-SUAP e URBANISTICA, Geom. Franco Fusero, della redazione della variante e di predisporre gli atti conseguenti per l'approvazione della Variante parziale n. 28 al P.R.G.C. secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

- con Determinazione Area Tecnica n. 492 del 30.12.2022 è stato affidato allo Studio PROGEA di Marco Novo Geologo con studio a Crescentino in Via Carducci n. 15, l'incarico professionale per la redazione della documentazione cartografica e testuale relativa alla parte geologica necessaria per l'approvazione della Variante parziale n. 28 al P.R.G.C.;
- con Determinazione Area Tecnica n. 493 del 30.12.2022 è stato affidato allo Studio SISTEMA AMBIENTE S.R.L. di Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 31, l'incarico professionale per la predisposizione della Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Compatibilità Acustica per la redazione del progetto di Variante parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con Determinazione Area Tecnica n. 494 del 30.12.2022 è stato affidato all'Architetto Giorgio Rossi, con studio a Saluzzo in Piazza Vineis n. 11, l'incarico professionale per la redazione del progetto di Variante parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- lo scopo della Variante Parziale n.28, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - dalle Società IN.AL.PI. spa e dal Pastificio RANA S.p.A. insediate rispettivamente nelle "zone produttive" In12 e Ir1, nelle quali si chiede di incorporare nelle zone stesse i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. 4.618 mq. da IN.AL.PI. e mq. 6.419 da RANA;
 - dalla Società IN.AL.PI. spa che chiede di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5" che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della "zona", la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato;
 - dalla Società "La Zattera S.A.S." volta ad includere nella "zona In10", ove è già presente l'attività dell'azienda ALIMENTA S.r.l.:
 - i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua "zona In11" e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129 e per una superficie complessiva di mq 4.162;
 - quelli (sempre in In11) in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di mq. 740;
 - e quelli già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi" che la società intende riacquisire dal Comune, compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in In10;
 - ancora dalla società "La Zattera S.A.S." che chiede:
 - di aumentare l'indice di "superficie coperta" della zona In10 portandolo al 60%;
 - di a poter monetizzare il 50% delle superfici per "attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi" che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento);
 - di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la "nuova" viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali a 6 m.;
 - che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta ed includere nella zona In10 ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona;
 - che sia consentito l'accesso diretto alla zona In10 dalla "strada provinciale 663";
 - che la fascia di rispetto stradale dalla "strada provinciale 663", che ricade nella "perimetrazione del centro abitato" sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m.
 - dalle Sig.re Calleri Nicoletta e Giuseppina volta ad includere nella zona In10 parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona In11, che intendono vendere alla ditta ALIMENTA S.r.l.

- Infine si intende rispondere all'indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05), nella fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell'invio in Regione del "progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone", la Regione," che recita: "Preso atto che l'attuazione degli interventi richiede l'attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01".
 - Aggiornamento catastale;
 - Eventuali parziali correzioni alle NTA su problematiche segnalate da progettisti, associazioni, privati.....
- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 28 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
 - la Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore all'8%, così come previsto dalla L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 e s.m.i.;*
 - g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
 - i) *non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione*

Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte” della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.

- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d): le trasformazioni/riduzioni delle aree a servizi sono inferiori al limite dello 0,5 mq/ab.;
 - lettera e): non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f): l'incremento della superficie territoriale è inferiore al limite del 8% (L.R. 13/2020);

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”, Parte Seconda – intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”*– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: *“Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.”*
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce *che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-*
 - l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”.*

- con Delibera n. 192/GC/20 del 02.12.2020 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nell'Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, o suo delegato, il Responsabile dei procedimenti di valutazione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023 l'Amministrazione comunale ha adottato il *“Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica* preventivo alla 27° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall'Arch. Giorgio Rossi incaricato della redazione della 28 Variante parziale al P.R.G.C;

- con ns. nota n. 1066 del 06 febbraio 2023 di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi in modalità asincrona ex art. 14 bis comma 3 e seguenti della Legge 241/1990, a rendere le proprie determinazioni relative alla

decisione oggetto della Conferenza dei Servizi perentoriamente entro il giorno 08 marzo 2023, i seguenti enti con competenza ambientale:

- PROVINCIA DI CUNEO
- A.R.P.A. PIEMONTE
- A.S.L. CN1
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO

trasmettendo loro copia del "Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023;

- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 09/03/2023, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'ASL CN1 e dell'ARPA, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 28 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 28 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 28, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'ASL CN1 e dell'ARPA;
- nella seduta del 19/04/2023 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla adozione della Variante parziale n.28.

Al termine della relazione tecnica il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti documenti predisposti dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo incaricato della redazione della 28° Variante Parziale al P.R.G.C.:

- Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
- Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
- Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica – Edilizia Privata e SUAP;

Esaminati gli elaborati tecnici all'uopo predisposti.

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Vista la L.R. 40/98 ed in particolare l'art. 20 della legge stessa.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio).

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico - urbanistica - edilizia privata e SUAP sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213/2012.

Prima di procedere alla votazione chiede ed ottiene la parola il Consigliere del gruppo di minoranza "Insieme per Moretta" il quale dà lettura di un documento relativo alla proposta di adozione della Variante parziale n° 28, contenente anche la dichiarazione di voto dell'intero gruppo;

Al termine della lettura consegna il documento al Segretario Comunale affinché lo inserisca come da specifica richiesta, nel testo della deliberazione come di seguito:

"In riferimento alla proposta di adozione della variante parziale n. 28, esaminata nella Commissione Consigliare Urbanistica in data 19/04/2023 (nella quale i rappresentanti del nostro Gruppo Consigliare si sono astenuiti), esaminata a fondo la proposta il nostro Gruppo ritiene accoglibili fatta salva la verifica prevista dalla normativa vigente da parte degli Enti preposti a seguito dell'accoglimento, le richieste elencate al paragrafo "1.1. Scopo della Variante" di cui:

- Primo punto: inserimento di mq. 4.618 nella zona In12;
- Secondo punto: unificazione delle fasce di rispetto stradali delle zone Ir3, Ir4 e Ir5;
- Terzo punto: inserimento di mq. 6.419 nella zona Ir1;
- Quarto punto: trasferimento di mq. 4.162 dalla zona In11 alla zona In10;
- Quinto punto: richieste relative alla zona In11 ed In10;
- Sesto punto: richieste relative alla zona In11 ed In10;
- Settimo punto: trasferimento di mq. 4.162 dalla zona In11 alla zona In10;
- Ottavo punto. Aderire a quanto richiesto dalla Regione Piemonte.

In merito alle richieste relative all'inserimento dell'ex-sedime ferroviario da parte di due importanti realtà produttive Morettesi (di cui ai punti 1 e 3) e dalle modifiche e prescrizioni inserite nella normativa (N.T.A.) proposta in questa variante dal Sindaco (alla luce della delega all'urbanistica ed ai lavori pubblici detenuta) il nostro Gruppo:

- ✓ visto che tali aree risultano essere state acquistate a seguito di vendita immobiliare da RFI dalle ditte richiedenti ed attualmente fanno parte del patrimonio immobiliare delle Aziende e che permetterebbero, a seguito di una variante urbanistica e senza acquisizioni di ulteriori terreni privati, ulteriori futuri ampliamenti, trattandosi di superfici potenzialmente dotate di capacità edificatoria;
- ✓ visto che nella modifica che la maggioranza propone di inserire viene imposta "la cessione gratuita del sedime dell'ex ferrovia destinato a diventare "pista ciclabile" che dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PDC convenzionato." e visto che tale formulazione risulta poco chiara e non in linea con le previsioni cartografiche che sembrano indicare il posizionamento della nuova pista al di fuori "del sedime dell'ex ferrovia" e che a nostro parere pare inoltre eccessivo richiedere una dismissione gratuita di un'area acquistata e pagata pochi mesi fa dalle aziende ed anche in assenza di interventi/investimenti rilevanti;

- ✓ visto che tale infrastruttura verrebbe inevitabilmente a creare una "barriera" ed un limite a futuri sviluppi ed ampliamenti produttivi che tutti noi ci auguriamo possano avvenire in futuro il tutto nelle aree attualmente agricole ad ovest di tali aziende; allo stesso modo tale nuova pista ciclabile non consentirebbe ad altre aziende insediate in via Brasse Piccolo di poter creare eventualmente accessi veicolari più funzionali degli attuali sull'attuale area a parcheggio di via Manta riducendo notevolmente il traffico della zona ed agevolando l'accesso a tali realtà produttive;
- ✓ visto che la Giunta comunale non ha ritenuto di dover acquisire direttamente da RFI tali sedimi;
- ✓ visto che il Comune di Moretta, come già segnalato dal nostro Gruppo, risulta già dotato di un comodo percorso ciclo-pedonale che lo collega col Comune di Torre San Giorgio di facile fruibilità e collegato ai percorsi di Eurovelo (ciclabile Moretta-Airasca e collegamento fino a via Prese progettati e finanziati dalle passate Amministrazioni Comunali) e che quindi l'investimento per la costruzione di una nuova pista comporterebbe la creazione di un "doppione" sottraendo risorse ad eventuali miglioramenti delle piste esistenti (tratto via Cuneo e via Pollano direzione Torino ed eventuale allargamento/manutenzione dell'attuale percorso per Torre San Giorgio) oltre a generare futuri importanti costi di gestione e manutenzione a carico dei nostri Concittadini senza portare un miglioramento alla rete ciclabile esistente e discutibile dal punto di vista dell'interesse pubblico alla base di tale realizzazione;
- ✓ visto che risulterebbero da acquisire (probabilmente dai privati frontisti se anche loro hanno acquistato da RFI) bonariamente o con procedura di esproprio da parte dell'Amministrazione Comunale comunque le restanti parti di sedime a partire dalla ex stazione FFSS fino al confine con il Comune di Torre San Giorgio per le quali nella presente variante nulla viene previsto e che verrebbero così sottratte ad ritorno alla destinazione agricola;

alla luce di quanto sopra esposto per la prima volta riguardo ad una variante urbanistica, il nostro Gruppo Consigliare al fine di stimolare una attenta riflessione da parte del Sindaco Gatti e del suo gruppo di maggioranza ritiene di

ASTENERSI

Richiediamo altresì che questo intervento venga inserito nel dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale (e non inserito come allegato) rendendosi disponibili a fornirlo in formato word e richiediamo cortesemente che la deliberazione venga inviata a tutte le Aziende che confinano con l'ex sedime ferroviario (interessate dalle cessioni e non) e per conoscenza ai Consiglieri del nostro Gruppo."

Conclude il suo intervento con la considerazione che una pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia risulta essere un'inutile duplicazione.

Replica il Sindaco affermando che l'ipotesi di una pista ciclabile sul sedime di che trattasi è stata avanzata dalla Regione nell'intento di collegare Saluzzo con Moretta.

Dopodichè senza ulteriori interventi il Sindaco dispone di procedere alla votazione;

Con votazione espressa in forma palese, come segue:

Presenti n. 12
Astenuti n. 4 (Bussi Emanuela – Groppo Giulio – Brontu Leonardo – Cortassa Carlo)
Votanti n. 8
Voti a favore n. 8
Voti contrari n. zero

DELIBERA

1. La premessa narrativa è considerato parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 09/03/2023 di esclusione della Variante Parziale n.28 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08;
3. di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 09/03/2023, di esclusione della Variante Parziale n. 28 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'allegato progetto preliminare di Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
 - Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
 - Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
 - Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato
5. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
6. di dare atto ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che la presente Variante Parziale n. 28 è conforme con i piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale;
7. di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la Variante Parziale n. 28 in oggetto;
8. di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonché le misure previste dall'art. 58 della L. R. 56/77 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sul sito informatico del Comune di Moretta la presente delibera di adozione del Progetto Preliminare "Variante Parziale n.28 al P.R.G.C.", con i relativi allegati, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare

osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della presente Variante;

10. di inviare, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente delibera alla Provincia di Cuneo affinché, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, si pronunci in merito alle condizioni di classificazione della Variante n.28 come variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché sulla compatibilità della Variante stessa con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;

Dopodiché il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 8 favorevoli, n° zero contrari e 4 astenuti (Bussi Emanuela – Groppo Giulio – Brontu Leonardo – Cortessa Carlo) , su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, delibera di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti



Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Franco Fusero



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla F no



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 4 MAG. 2023 al

19 MAG. 2023
Moretta, 4 MAG. 2023

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



CI:7.5.1 2023 / 21
N-10922 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI MORETTA: VARIANTE PARZIALE N. 28 AL PRGC ADOTTATA CON DCC N. 14 DEL 26.04.2023 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di MORETTA ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 28 al PRGC – adottata con DCC n. 14 in data 26.04.2023 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

1. Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
2. Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
3. Elaborato B3 – N.T.A. – Testo coordinato

La Variante in argomento è finalizzata ai seguenti interventi:

1. ampliamento della Zona In12 ricomprendendo nella stessa i sedimi dell'ex ferrovia in disuso acquistati, per una superficie di mq. 4.618;
2. modifica volta ad unificare a 5 m le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5";
3. ampliamento della Zona Ir1 ricomprendendo nella stessa i sedimi dell'ex ferrovia in disuso acquistati, per una superficie di mq. 6.419;
4. modifica della perimetrazione della zona In11 con riduzione della superficie di circa mq 4.162 e trasferimento alla contigua zona In10;
5. modifica della perimetrazione della zona In10 tramite spostamento di circa mq 740 dalla zona In11, riacquisizione di parte dei terreni a suo tempo dismessi al Comune di Moretta e destinati ad "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi" e compensazione con analoghi sedimi presenti nella stessa zona In10, variazione a 6 m della fascia di rispetto stradale individuata nel PRGC vigente per la nuova viabilità da realizzarsi, riduzione della fascia di rispetto verso la strada Prov.le 663 da m 30 a m 10 e previsione di nuovo accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663;
6. apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su terreni in recepimento di indicazione formulata dalla Regione Piemonte a seguito dell'invio in Regione del "progetto definitivo — Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico — opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace — Via Vigone";
7. modifiche normative

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;

- dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo la quale la variante è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

Tuttavia, richiamando quanto già osservato a titolo collaborativo nella fase di Verifica di Vas si fa presente che la Relazione illustrativa ripropone nella descrizione degli oggetti di variante quanto già prodotto in sede di suddetta Verifica e, pertanto, si evidenzia la necessità di fornire, preliminarmente, chiarimenti in merito a quanto segue:

- nella Relazione illustrativa viene citato (pagg. 4-5) quale obiettivo della variante quello di dare risposta, fra le altre, alla richiesta formulata in data 15/12/2022 prot. n. 0009610 del 15/12/2022 dalla Ditta "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C." per quanto concerne:
 - la richiesta di modificare l'indice di superficie coperta Sc al 60% della superficie fondiaria Sf;
 - e che il 50% delle superfici da dismettere per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi, possa essere monetizzato.

Stante quanto indicato a pag. 86 della Relazione illustrativa detta richiesta pare non essere stata accolta dal Comune ma risulta comunque inserita fra gli argomenti di variante presenti nella D.C.C. di adozione n. 14 del 26/4/2023 senza un distinguo fra richieste accolte e non.

Si ritiene necessario chiarire se la richiesta di cui sopra sia da considerare o meno oggetto di variante.

Nel merito dei singoli interventi previsti, si rende utile osservare quanto segue:

1. ampliamento della Zona In12

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

2. modifica volta ad unificare a 5 m le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5"

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

3. ampliamento della Zona Ir1

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Si evidenzia, a titolo collaborativo, l'assenza dell'indicazione dell'ambito "Ir1" sull'elaborato D3-Tavola 4 in variante.

4. modifica della perimetrazione della zona In11

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

5. modifica della perimetrazione della zona In10, variazione fascia di rispetto stradale e previsione di nuovo accesso carraio diretto dalla strada Prov.le 663

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Non risulta chiaro quale sia la localizzazione del sedime destinato ad attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi già ceduto al Comune di Moretta e da riacquisire ed includere nella zona In10, né quali siano quelli da destinare ad attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi in compensazione.

6. apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su terreni in recepimento di indicazione formulata dalla Regione Piemonte

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Si prende atto dell'intento di recepire le indicazioni regionali. Tuttavia, si rileva che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. nel caso di adeguamento dello strumento urbanistico segue la procedura prevista all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Peraltro, l'individuazione di una nuova retinatura nella Legenda della Tavola 4, generalizzata a tutto il territorio comunale, pare configurare una modifica all'impianto strutturale del PRG.

Si invita pertanto il Comune ad individuare la corretta procedura urbanistica per attuare la previsione in oggetto.

7. modifiche normative

In relazione alla modifica normativa riguardante l'ambito Ir1 (art. 24 delle N.T.A.) ed in particolare l'introduzione della possibilità di detrarre dalle aree per attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi la superficie in cessione del sedime della ex ferrovia, si rammenta che dovranno comunque essere rispettate le dotazioni minime previste all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, considerato che, nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico il parere espresso nella fase di VAS è soltanto allegato ma non si deduce se è stato recepito, si ritiene reiterare le medesime osservazioni della fase di VAS:

- per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo accesso sulla SP 663, in centro abitato, non ci sono controindicazioni in merito, l'accesso dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
- per ciò che concerne la riduzione della fascia di rispetto dalla SP 663 a 10 metri, essendo il tratto stradale in centro abitato, visto il Codice della Strada, non ci sono problemi alla riduzione della stessa;
- in considerazione che, in alcuni punti della relazione è riportato per l'Area Ir5 e l'Area In10 la riduzione della fascia di rispetto sotto i 6,00 m, si specifica che dalle strade provinciali la fascia non può essere inferiore ai 10,00 m, calcolata dal confine stradale.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dai Settori costituisce formulazione di osservazioni;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 08.06.2023, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 09.05.2023, prot. n. 28809;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 856 DEL 29/05/2023.
documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/05/2023.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 28" al PRG del Comune di MORETTA in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

- **di dare atto che** relativamente alla modifica prevista al punto 6 sopracitato si ritiene che non siano rispettate le condizioni previste al comma 5, lettera a) dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e

che l'eventuale variante debba seguire la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- **di dare atto** che relativamente alle modifiche di cui ai restanti punti vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, fatto salvo l'adeguato riscontro alle considerazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale e dal Settore Viabilità;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e del Settore Viabilità quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di trasmettere** al Comune di MORETTA il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Risso Alessandro



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO - REGIONE PIEMONTE

S.U.A.P. - S.U.E. - URBANISTICA

UFFICIO TECNICO

ORARIO PER IL PUBBLICO:

Lunedì - Venerdì: 8,30 - 13,00

Giovedì: 8,30 - 13,00 / 16,00 - 18,00

Moretta, li 04 maggio 2023

Al Signor
PRESIDENTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Corso Nizza, n. 21
12100 CUNEO

OGGETTO: Variante Parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale
Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41.

Con la presente si trasmette copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023, in corso di esecutività ai sensi di legge, di adozione di una Variante Parziale di Piano Regolatore Generale Comunale con i relativi elaborati, il modello di certificazione del materiale informatico al fine di sottoporla al parere di compatibilità prevista dalla Legge in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
URBANISTICA
S.U.A.P.-S.U.E. Moretta
Geom. Franco FUSERO

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS 82/2005 LA RIPRODUZIONE DELLO
STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO COSTITUISCE UNA COPIA INTE-
GRA E FEDELE DELL'ORIGINALE TELEMATICO.

All./ delibera + allegati

Piazza Umberto I° n. 1 - 12033 MORETTA - Tel.: 0172/911035-911095 - Fax:0172/94907

E-mail: ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it - Sito WEB: www.comune.moretta.cn.it -C.F.: 85001650044 - P.IVA 00541720041

E-mail certificata: ufficiotecnico.moretta@businesspec.it



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

S.U.A.P. – S.U.E. - URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che il **PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE N. 28 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE** è pubblicato sul sito informatico on line del Comune di Moretta dal **04 maggio 2023** fino al **19 maggio 2023**

Il progetto è costituito dai seguenti atti ed elaborati:

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2023
2. Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
3. Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
4. Elaborato B3 – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato

Dal **QUINDICESIMO** al **TRENTESIMO** giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante.

Le eventuali osservazioni al progetto e relativi allegati dovranno essere inviate **esclusivamente a mezzo P.E.C.** all'indirizzo: ufficiotecnico.moretta@businesspec.it del **Comune di Moretta entro le ore 12.00 del 03 giugno 2023**

La posta elettronica certificata deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura:
'Osservazioni alla variante parziale n. 28 al P.R.G.C. vigente'

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.

Le osservazioni pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Moretta, **04 maggio 2023**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Franco FUSERO

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS 82/2005 LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE TELEMATICO.

ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE:

Dettaglio Atto Pubblicato all'Albo Pretorio Digitale:

N° Albo: 414 dell' anno: 2023

Oggetto: PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE N. 28 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE

Atto: PUBBLICAZIONE PRGC

In pubblicazione dal: 04 maggio 2023 **al:** 19 maggio 2023

Richiedenti:

- UFFICIO TECNICO

Documenti:



Pubblicazione Albo Pretorio adozione variante 28 (94,72 KB)



Pubblicazione Albo Pretorio adozione variante 28 (91,91 KB)

[Torna ai risultati della ricerca](#)